

# REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

## RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

### TESTO COORDINATO ELABORATO SULLA BASE DEI SEGUENTI REGOLAMENTI:

834/2007; 889/2008; 967/2008; 1235/2008; 1254/2008; 537/2009; 710/2009; 271/2010, 471/2010,  
344/2011; 426/2011; 590/2011; 1084/2011; 1267/2011; 126/2012; 203/2012; 505/2012; 508/2012;  
751/2012; 125/2013; 392/2013; 517/2013; 519/2013; 567/2013; 586/2013; 1030/2013; 1364/2013;  
354/2014; 355/2014; 442/2014; 644/2014; 829/2014; 836/2014; 1287/2014; 1358/2014; 131/2015;  
931/2015; 1980/2015; 2345/2015; 459/2016; 673/2016; 910/2016; 1330/2016; 1842/2016; 2259/2016;  
872/2017; 838/2017

### ED INTEGRATO CON LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NAZIONALI

#### SOMMARIO:

PAG 3

**REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007** DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

PAG 50

**REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008** DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI

PAG 182

**REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008** DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2008 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI

Sul sito web di CCPB ([www.ccpb.it](http://www.ccpb.it)) sono disponibili i testi di tutti i regolamenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché la versione aggiornata del presente testo coordinato.

**TESTO INTEGRATO CON LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NAZIONALI**

- DM n. 18354 del 27 NOVEMBRE 2009 (ATTUAZIONE DEI REG. CE 834/2007, 889/2008 E 1235/2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 GENNAIO 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)
- DM n. 8515 del 28 MAGGIO 2010 (MODIFICHE AL DM n. 18354)
- DM n. 11954 del 30 LUGLIO 2010 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL REG. CE 710/2009 - ACQUACOLTURA BIOLOGICA, pubblicato su G.U. n. 211 del 9 settembre 2010)
- DM n. 11955 del 30 LUGLIO 2010 (NOTIFICA PER L'ACQUACOLTURA, pubblicato su G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)
- CIRC. n. 12096 del 3 AGOSTO 2012 (DOCUMENTO ESPLICATIVO E DI CHIARIMENTO TECNICO CIRCA I CONTENITI DELL'ART. 3 DEL DM N. 18354 – NDR: *ROTAZIONI*)
- DM n. 309 del 13 GENNAIO 2011 ((CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI E TECNICAMENTE INEVITABILI DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: CRITERI APPLICATIVI DEL DM 309/2011)
- DM 700 del 20 GENNAIO 2011 (DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'INVIO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DA PAESI TERZI, pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2011)
- DM n. 14458 del 26 LUGLIO 2011 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRREGOLARITA' E INFRAZIONI RISCONTRATE DAGLI STATI MEMBRI AI SENSI DELL'ART. 92.2 REG CE 889/2008 – SISTEMA OFIS, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011)
- CIRC n. 15844 del 5 AGOSTO 2011 (UTILIZZO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FORMULATI COMMERCIALI IDENTIFICATI QUALI CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLA RESISTENZA DELLE PIANTE AI SENSI DEL DM 18354 DEL 27 NOVEMBRE 2009)
- DM n. 2049 del 01 FEBBRAIO 2012 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE n. 426/11 E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA DI ATTIVITÀ CON METODO BIOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG. (CE) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)
- DM n. 10071 del 03 MAGGIO 2012 (MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO COME DISCIPLINATO DAGLI ARTT 27 E SEGUENTI DEL REG. (CE) n. 834/2007 E RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)
- DM n. 15992 del 12 LUGLIO 2012 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL REG. (UE) n. 203/2012 DELLA COMMISSIONE ... RELATIVE AL VINO BIOLOGICO, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)
- DM n. 17425 del 31 LUGLIO 2012 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE AL DECRETO 1° FEBBRAIO 2012 n. 2049 CONTENENTE DISPOSIZIONI PER .... LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)
- DM n. 18321 del 9 AGOSTO 2012 (DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE ..... , DEL DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL REG. (CE) n. 834/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)
- DM n. 18378 del 9 AGOSTO 2012 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL REG. (CE) n. 1235/2008 RECANTE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) n. 834/2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)
- DM n. 6561 del 27 DICEMBRE 2012 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE AL DECRETO 1° FEBBRAIO 2012 n. 2049 CONTENENTE DISPOSIZIONI PER .... LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)
- DM n. 5337 del 28 MARZO 2013 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE AL DECRETO 1° FEBBRAIO 2012 n. 2049 CONTENENTE DISPOSIZIONI PER .... LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)
- DM n. 15962 del 20 DICEMBRE 2013 (DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DI UN ELENCO DI «NON CONFORMITÀ» RIGUARDANTI LA QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DEI PRODOTTI E LE CORRISPONDENTI MISURE CHE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO DEVONO APPLICARE AGLI OPERATORI, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 889/2008, MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 392/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 29 APRILE 2013, pubblicato su G.U. n. 33 del 10 febbraio 2014)
- DM n. 7869 del 3 FEBBRAIO 2014 (ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE VEGETALE, ZOOTECNICA, D'ACQUACOLTURA, DELLE PREPARAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI CON METODO BIOLOGICO E RELATIVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE)
- DM n. 2592 del 12 MARZO 2014 (DISPOSIZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEI LABORATORI CHE POSSONO ESEGUIRE L'ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI DURANTE I CONTROLLI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ..... , pubblicato su G.U. n. 99 del 30 aprile 2014)
- DM n. 18096 del 26 SETTEMBRE 2014 (INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANISMI DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO 20 DICEMBRE 2013 N. 15962.)
- DM n. 74792 del 9 OTTOBRE 2014 (DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 7869 DEL 3 FEBBRAIO 2014 PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE VEGETALE E ZOOTECNICA IN MODALITA' CARTACEA)
- DM n. 12710 del 25 FEBBRAIO 2015 (DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 7869 DEL 3 FEBBRAIO 2014 E DAL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 74792 DEL 9 OTTOBRE 2014 PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE)
- DM 5 AGOSTO 2016 (MODIFICA DEL DM n.18354 DEL 27/11/2009 – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL REG. CE N. 834/2007 ....) pubblicato su G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016
- DM 4 FEBBRAIO 2017 (ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI INFORMATIZZATA DELLE SEMENTI E DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA OTTENUTI CON IL METODO BIOLOGICO E DISPOSIZIONI PER L'USO DI SEMENTI O DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA NON OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO) pubblicato su G.U. n. 95 del 24 aprile 2017

## REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI  
E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

### SOMMARIO

#### **Titolo I – OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

- Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni

#### **Titolo II – OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA**

- Art. 3 Obiettivi
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Principi specifici applicabili all'agricoltura
- Art. 6 Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici
- Art. 7 Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

#### **Titolo III – NORME DI PRODUZIONE**

##### **Capo 1 – Norme generali di produzione**

- Art. 8 Requisiti generali
- Art. 9 Divieto di uso di OGM
- Art. 10 Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti

##### **Capo 2 – Produzione agricola**

- Art. 11 Norme generali di produzione agricola
- Art. 12 Norme di produzione vegetale
- Art. 13 Norme di produzione delle alghe marine
- Art. 14 Norme di produzione animale
- Art. 15 Norme di produzione per animali d'acquacoltura
- Art. 16 Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione
- Art. 17 Conversione

##### **Capo 3 – Produzione di mangimi trasformati**

- Art. 18 Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

##### **Capo 4 – Produzione di alimenti trasformati**

- Art. 19 Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati
- Art. 20 Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico
- Art. 21 Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

##### **Capo 5 – Flessibilità**

- Art. 22 Norme di produzione eccezionali

#### **Titolo IV - ETICHETTATURA**

---

- Art. 23      Uso di termini riferiti alla produzione biologica
- Art. 24      Indicazioni obbligatorie
- Art. 25      Loghi di produzione biologica
- Art. 26      Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

#### **Titolo V - CONTROLLI**

---

- Art. 27      Sistema di controllo
- Art. 28      Adesione al sistema di controllo
- Art. 29      Documento giustificativo
- Art. 30      Misure in caso di irregolarità ed infrazioni
- Art. 31      Scambio di informazioni

#### **Titolo VI – SCAMBI CON I PAESI TERZI**

---

- Art. 32      Importazioni di prodotti conformi
- Art. 33      Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

#### **Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---

- Art. 34      Libera circolazione dei prodotti biologici
- Art. 35      Trasmissione di informazioni alla Commissione
- Art. 36      Informazioni statistiche
- Art. 37      Comitato per la produzione biologica
- Art. 38      Norme di attuazione
- Art. 39      Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91
- Art. 40      Misure transitorie
- Art. 41      Relazione al Consiglio
- Art. 42      Entrata in vigore e applicazione

**REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO  
del 28 giugno 2007**

**RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI  
E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2) Il contributo del settore dell'agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l'accento da esse posto sull'orientamento al mercato e sull'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un'ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli.

(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l'evoluzione della produzione e del mercato.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all'agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell'intento di semplificarlo, curarne la coerenza d'insieme e, in particolare, stabilire principi che favoriscano l'armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.

(5) È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.

(6) A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l'uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell'agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici.

(8) Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.

(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

(10) L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM.

(11) L'agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.

(12) La produzione biologica vegetale dovrebbe contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. Le piante dovrebbero essere nutrite preferibilmente attraverso l'ecosistema del suolo anziché mediante l'apporto di fertilizzanti solubili.

(13) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Si dovrebbe ricorrere all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.

(14) La produzione animale è una componente essenziale dell'organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

(15) Al fine di evitare l'inquinamento dell'ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l'acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l'alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall'agricoltura biologica coltivati nell'azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

(16) Poiché l'allevamento biologico è un'attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli.

(17) L'allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l'osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.

(18) La produzione animale biologica dovrebbe tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l'ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l'autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.

(19) I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.

(20) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini

dell'informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare l'uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell'elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.

(21) È opportuno prevedere un'applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire l'applicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.

(22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive.

(23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti contro la loro utilizzazione su prodotti non biologici nell'intera Comunità e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(24) Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi.

(25) Si ritiene tuttavia opportuno limitare l'utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell'intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l'utilizzazione nell'etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95 % degli ingredienti di origine agricola siano biologici.

(26) Il logo UE non dovrebbe in alcun caso impedire l'utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati.

(27) Inoltre, per evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l'origine comunitaria o meno del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

(28) La normativa comunitaria dovrebbe promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero astenersi da qualsiasi condotta che potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti conformi certificati da un'autorità o da un organismo situati in un altro Stato membro. In particolare non dovrebbero imporre controlli o oneri finanziari aggiuntivi.

(29) A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in altri settori, nel caso della produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario.

(30) È vietato l'uso di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che deve essere etichettato come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.

(31) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(32) In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall'esenzione gli operatori che producono,

preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.

(33) I prodotti biologici importati nella Comunità europea dovrebbero poter essere immessi sul mercato comunitario come biologici se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, i prodotti importati nell'ambito di un regime equivalente dovrebbero essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità competente o dall'autorità o organismo di controllo riconosciuti del paese terzo interessato.

(34) La valutazione dell'equivalenza per i prodotti importati dovrebbe tener conto delle norme internazionali del Codex alimentarius.

(35) È ritenuto opportuno mantenere l'elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrebbe compilare un elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione nei paesi terzi interessati.

(36) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettano di ricavare dati attendibili necessari per l'attuazione ed il monitoraggio del presente regolamento, e quali strumenti per i produttori, gli operatori di mercato ed i responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie dovrebbero essere definite nel contesto del programma statistico comunitario.

(37) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per la sua attuazione.

(38) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(39) L'evoluzione dinamica del settore biologico, alcune questioni altamente sensibili connesse con il metodo di produzione biologico e la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di controllo rendono opportuno prevedere una futura revisione delle norme comunitarie relative all'agricoltura biologica, tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione di dette norme.

(40) In attesa dell'adozione di norme comunitarie di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l'applicazione di norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi. Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
- b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:



- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi;
- d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica. Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 2) Campo di applicazione**

In conformità all'art.1, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n. 843/2007 con decreto del Ministero, sentito il parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente Decreto, saranno previste norme nazionali relative all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

#### **DM 08-08-2016**

##### **ART 2)**

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

<< Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del reg. (CE) n. 834/2007 con decreto del Ministro, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere adottate norme nazionali relative all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della normativa nazionale, il Ministero riconosce norme private che risultino conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'allegato 1-*bis* del presente decreto.>>

#### **ALLEGATO 1-BIS**

##### **PARAMETRI MINIMI PER LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA NELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE COLLETTIVA**

Le norme o disciplinari privati, individuati all'art. 2 del presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi:

- conformità alle regole di preparazione degli alimenti previste dal reg. (CE) 834/2007 e dal reg. (CE) 889/2008 (es. separazione spaziotemporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
  - piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
  - piatto con ingredienti biologici: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola;
  - divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unità produttiva, fatte salve le unità produttive dotate di sistema di contabilità a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).
- I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul valore totale degli acquisti di ingredienti di origine agricola).

4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità

del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

## *Articolo 2* **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «produzione biologica»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
- b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;
- c) «biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
- d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;
- e) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;
- f) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);
- g) «acquacoltura»: la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
- h) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
- i) «preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;
- j) «alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- k) «etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;
- l) «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
- m) «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;
- n) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un paese terzo;

- o) «autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo;
- p) «organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;
- q) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;
- r) «ingredienti»: la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;
- s) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- t) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e che non è ottenuto mediante l'impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I.B di tale direttiva;
- u) «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;
- v) «ottenuto da OGM»: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;
- w) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- x) «equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità;
- y) «ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;
- z) «radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- aa) «operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.

## TITOLO II OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

### Articolo 3 Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
  - i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
  - ii) contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
  - iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;
  - iv) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
- c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

#### *Articolo 4*

#### **Principi generali**

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

- a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
  - i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
  - ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
  - iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
  - iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
- b) la limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:
  - i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
  - ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
  - iii) concimi minerali a bassa solubilità;
- c) la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:
  - i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
  - ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o
  - iii) l'uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
- d) ove necessario l'adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

#### *Articolo 5*

#### **Principi specifici applicabili all'agricoltura**

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:

- a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l'erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;
- b) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
- c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;

- d) tener conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;
- e) tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;
- f) tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
- g) praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;
- h) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;
- i) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;
- j) scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
- k) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
- l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli se del caso;
- m) non praticare l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;
- n) mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell'ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;
- o) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.

#### *Articolo 6*

##### **Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici**

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

- a) produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
- b) limitare l'uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
- c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
- d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

#### *Articolo 7*

##### **Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici**

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

- a) produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
- b) limitare l'uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;
- c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
- d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

### TITOLO III NORME DI PRODUZIONE

#### **CAPO 1** **Norme generali di produzione**

##### *Articolo 8*

##### **Requisiti generali**

Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 38, lettera a).

##### *Articolo 9*

##### **Divieto di uso di OGM**

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del regolamento (CE) n. 1830/2003.

Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l'etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.

3. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

4. La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

##### *Articolo 10*

##### **Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti**

È vietato l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

#### **CAPO 2** **Produzione agricola**

##### *Articolo 11*

##### **Norme generali di produzione agricola**

L'intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda

può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un'azienda siano dedite alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

#### Articolo 12

##### **Norme di produzione vegetale**

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

- a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;
- b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- c) è consentito l'uso di preparati biodinamici;
- d) inoltre l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
- e) non è consentito l'uso di concimi minerali azotati;
- f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;
- g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
- h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
- i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
- j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

- a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
- b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura

di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 3.1) Norme di produzione vegetale – Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007**

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sullo stesso appezzamento solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

- i cereali autunno vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve (ad esempio: rucola, insalata, etc.) possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 gg.

Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.

#### **COMUNICATO MIPAAF n. 750 DEL 22-01-2010**

##### **1) Rotazione delle colture**

Con riferimento all'art. 3, paragrafo 1) del decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, volte a facilitare le aziende nel primo periodo di applicazione del provvedimento.

Si precisa, in particolare, che, qualora gli operatori – nell'ambito delle misure agro-ambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 – abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che prevedono il rispetto di norme specifiche per la rotazione diverse da quanto indicato all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, essi possono adeguare il proprio piano di rotazione alle nuove disposizioni al termine del quinquennio previsto da contratto.

Gli altri operatori – sia coloro che non hanno presentato domanda di contributi per l'agricoltura biologica nell'ambito dei PSR, sia coloro i quali abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che non prevedono norme specifiche per la rotazione delle colture – adeguano il proprio piano di rotazione in conformità all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale in oggetto, a partire dalle semine successive al 30 giugno 2010.

#### **CIRC. n. 12096 del 03-08-2012**

Documento esplicativo e di chiarimento tecnico circa i contenuti dell'Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009. *"Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2010.

Con il presente documento, si intendono chiarire alcuni contenuti dell'art. 3 del Decreto MiPAAF n. 18354 del 27/11/2009 (di seguito DM) al fine di consentirne una corretta applicazione.

Questa Amministrazione, con l'emanazione del D.M. sopra citato, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni agli operatori del settore dell'agricoltura biologica, utili al fine di contemperare l'applicazione dei principi propri di questo metodo di coltivazione con l'esistenza di condizioni particolari di aree produttive soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali che possono condizionare la durata delle sequenze colturali.

Il DM identifica nella successione di almeno tre cicli colturali di colture non poliennali appartenenti a specie botaniche differenti (di cui almeno una appartenente alla famiglia delle leguminose o, se appartenente a famiglia differente, comunque destinata al sovescio) la condizione del rispetto di un minimo avvicendamento colturale. Tale riferimento alla specie botanica deve intendersi applicato anche per quanto indicato dalla deroga relativa ai cereali autunno-vernini (terzo capoverso, primo trattino).

Pertanto, fermo restando che le sequenze colturali devono comunque prevedere un intervallo minimo di due cicli di colture diverse prima che la stessa specie possa essere nuovamente coltivata (fatte salve le deroghe di cui sotto) e che delle tre specie in sequenza almeno una sia una coltura leguminosa (da reddito o da



sovescio) o altra coltura da sovescio, tutte le sequenze colturali caratterizzate da un numero maggiore di tre cicli colturali devono essere considerate conformi alle indicazioni del DM.

Per effetto delle indicazioni relative alle colture erbacee poliennali di cui all'ultima riga del comma 1, Art. 3 del DM, sono considerate conformi alle indicazioni del DM stesso tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. prato, ortiva a ciclo poliennale quale carciofo o asparago, ortiva destinata alla produzione di seme se a ciclo biennale).

Comunque, in tutti i casi, anche in relazione a quanto sopra esplicitato, è opportuno precisare che le valutazioni sulla conformità delle successioni colturali nei riguardi delle indicazioni del DM devono essere realizzate tenendo conto dell'intero avvicendamento e/o rotazione dichiarata e contenuta nella relazione tecnica complementare alla Notifica ai sensi dell'Art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 del 05/09/2008.

E' quindi opportuno che gli organismi pubblici e privati di controllo possano accertare, in occasione delle visite ispettive di sorveglianza presso le aziende, l'esistenza di un'effettiva suddivisione della superficie destinata alla coltivazione in aree rotazionali in numero e in superficie adeguata tali da accogliere la dichiarata successione colturale. La valutazione del numero delle aree rotazionali necessarie è eseguita sulla base della lunghezza *dei cicli* colturali delle differenti colture, in conformità agli ordinari criteri di pratica agronomica.

In altri termini, l'eventuale scelta di condurre la successione colturale investendo tutta la superficie aziendale con la stessa coltura nello stesso momento deve essere considerata una pratica non ordinaria, comunque da considerare come elemento di rischio e da sottoporre alla preventiva valutazione dell'organismo di controllo.

Esclusivamente ai fini dell'applicazione delle indicazioni proposte dal DM, le colture consociate con leguminose e gli erbai misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose da reddito o da sovescio o di altra coltura da sovescio.

Si ritiene altresì opportuno precisare che qualora una delle colture previste dalla sequenza colturale non possa essere portata a termine per condizioni climatiche o agronomiche avverse, e che pertanto la raccolta o il sovescio non abbia avuto luogo o non possa avere luogo, essa potrà essere riseminata o ritrapiantata senza che tale coltivazione sia considerata come un nuovo ciclo colturale. Tale circostanza dovrà essere opportunamente registrata a livello aziendale e segnalata all'organismo di controllo in occasione della visita ispettiva.

Relativamente agli ortaggi a foglia per la loro classificazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 27/08/2004 - Ministro della Salute - G.U. Suppl. Ordino n° 292 del 14/12/2004. Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. E' opportuno altresì precisare che la deroga prevista al terzo capoverso (deroghe), terzo trattino si può applicare solo per le specie ortive che possono essere coltivate sia per la raccolta a foglia/cespo che per la raccolta a taglio solo se la loro raccolta (che può avvenire simultaneamente o scalarmente) determina comunque la fine del ciclo colturale.

Invece, la deroga prevista al terzo capoverso, quarto trattino, si deve applicare esclusivamente alle colture il cui prodotto è costituito principalmente dalle foglie (con eventuale minore presenza di altri organi della pianta quali steli e/o fiori) la cui raccolta viene eseguita mediante taglio o sfalcio e che, in relazione alla capacità di ricrescita della coltura, può essere ripetuta per più volte, prima della conclusione del ciclo colturale. Ciò non esclude che all'interno del periodo di sei mesi possano succedersi più cicli di colture da taglio se appartenenti a specie diverse.

Con riferimento alla penultima riga del comma 1, Art. 3 del DM (durata del sovescio) si precisa che la coltura destinata a sovescio (leguminosa o non) deve avere una durata minima di almeno 70 giorni, calcolati a decorrere dalla data di semina della coltura da sovesciare e la semina/trapianto della coltura successiva. Le informazioni relative alle date di semina della coltura da sovescio e della coltura successiva dovranno essere opportunamente registrate a livello aziendale e riportate all'organismo di controllo in occasione della visita ispettiva.

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 3**

Il secondo trattino del paragrafo 1, comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

<<- Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.>>

All'art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è inserito il seguente paragrafo:

<<Ulteriori, specifiche, deroghe possono essere adottate dalle amministrazioni regionali, previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal MIPAAF, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, supportati da adeguata documentazione scientifica.>>

*Articolo 13***Norme di produzione delle alghe marine**

1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:

- a) le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente a acque designate, ai sensi della direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d'attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- b) la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell'habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.

2. La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte nel paragrafo 1 per poter essere considerata biologica e inoltre:

- a) pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;
- b) per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;
- c) non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a tale scopo ai sensi dell'articolo 16.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 14***Norme di produzione animale**

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

- a) riguardo all'origine degli animali:
  - i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;
  - ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
  - iii) gli animali presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
- b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
  - i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
  - ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
  - iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute

- iv) umana e animale;
  - iv) il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
  - v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;
  - vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;
  - vii) il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;
  - viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione;
  - ix) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api;
  - x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;
  - xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;
- c) riguardo alla riproduzione:
- i) la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;
  - ii) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
  - iii) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
  - iv) viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;
- d) riguardo all'alimentazione:
- i) principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall'azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
  - ii) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica;
  - iii) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
  - iv) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;
  - v) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
  - vi) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;
- e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
- i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene;
  - ii) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
  - iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
  - iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
- f) riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 4.4) Area di pascolo comune – art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Per "aree di pascolo ad uso civico", di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per "aree di pascolo comune" di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo;

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamenti biologico, sia da considerarsi "area di pascolo comune" anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

*Articolo 15*

**Norme di produzione per animali d'acquacoltura**

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d'acquacoltura:

- a) riguardo all'origine degli animali d'acquacoltura:
  - i) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;
  - ii) quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni;
  
- b) riguardo alle pratiche zootecniche:
  - i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
  - ii) le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell'acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;
  - iii) le pratiche zootecniche limitano al minimo l'impatto ambientale negativo proveniente dall'azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d'allevamento;
  - iv) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d'acquacoltura;
  - v) si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;
  - vi) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;
  
- c) riguardo alla riproduzione:
  - i) non sono usate l'induzione artificiale della poliploidia, l'ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monossessuali, salvo mediante selezione manuale;
  - ii) vengono scelti ceppi appropriati;
  - iii) sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;
  
- d) riguardo all'alimentazione dei pesci e dei crostacei:
  - i) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
  - ii) la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'utilizzo sostenibile della pesca;
  - iii) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;
  - iv) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
  
- e) riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di

plancton naturale:

- i) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiudatoi e nei vivai;
  - ii) essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004;
  - iii) le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla direttiva 2000/60/CE e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della direttiva 2006/113/CE;
- f) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
- i) la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;
  - ii) le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
  - iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
  - iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
- g) riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d'acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

#### *Articolo 16*

##### **Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione**

1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

- a) prodotti fitosanitari;
- b) concimi e ammendanti;
- c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell'alimentazione degli animali;
- d) additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
- e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
- f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzino in un'azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti nell'elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

2. L'autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente:

- a) essi sono necessari per una produzione continuativa e essenziali per l'uso previsto;

- b) tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
- c) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme:
- essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
  - se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;
- d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;
- e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:
- essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un'alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;
  - i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.
3. a) La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.
- b) Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d'uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche. Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.
- c) I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono disciplinare, all'interno del loro territorio, l'uso nell'agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.
5. L'uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 3. 5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16 del Reg. (CE) n. 834/2007**

Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, la destinazione

d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.

I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.

#### *Articolo 17*

#### **Conversione**

1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

- a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1;
- b) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;
- c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
- d) in un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
- e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d'inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
- f) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

2. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

#### **ART. 6.1) Data di inizio periodo di conversione – art. 17 del Reg. (CE) n. 834/07**

La data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo, di cui all'art. 17 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n. 834/07, va intesa come la data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Province autonome e agli organismi di controllo. Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

#### **DM 05-08-2016**

#### **ART. 5**

Il paragrafo 1) dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a) del reg. (CE) n. 834/2007, l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 5 paragrafo 9 del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012.»

### **CAPO 3**

#### ***Produzione di mangimi trasformati***

#### *Articolo 18*

#### **Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati**

1. La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.
2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.
3. La trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.
4. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perse nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.
5. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

#### **CAPO 4** **Produzione di alimenti trasformati**

##### *Articolo 19*

##### **Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati**

1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.
2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:
  - a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;
  - b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21;
  - c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;
  - d) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
  - e) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.
3. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perse nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

Le misure necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l'autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 5.1) Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati - art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007.**

Ai sensi del paragrafo 2 lettera a) art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007 per "*prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola*", si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano



più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

#### *Articolo 20*

##### **Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico**

1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 21.
2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.
3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

#### *Articolo 21*

##### **Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione**

1. L'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l'uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell'elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:
  - i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;
  - ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell'elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell'articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

### **CAPO 5 Flessibilità**

#### *Articolo 22*

##### **Norme di produzione eccezionali**

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.
2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:
  - a) ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

- b) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
- c) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
- d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;
- e) ove siano necessarie riguardo all'utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;
- f) ove occorran misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;
- h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l'uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

## TITOLO IV ETICHETTATURA

### *Articolo 23*

#### **Uso di termini riferiti alla produzione biologica**

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell'intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

- a) nella denominazione di vendita purché:
  - i) gli alimenti trasformati siano conformi all'articolo 19;
  - ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
- b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
- c) nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:
  - i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
  - ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
  - iii) gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l'indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, l'elenco dei termini stabiliti nell'allegato.

#### *Articolo 24*

#### **Indicazioni obbligatorie**

1. Se sono usati i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1:

- a) comparire sull'etichetta anche il numero di codice di cui all'articolo 27, paragrafo 10, dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;
- b) comparire sulla confezione anche il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
- c) quando viene usato il logo comunitario, anche un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto comparire nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:
  - «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
  - «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
  - «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

L'uso del logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e l'indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione di cui al primo comma.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

**DM 18354 DEL 27-11-2009 COME MODIFICATO CON ART. 1 DEL DM 8515 DEL 28-05-2010**

**ART. 8.1.) Etichettatura – indicazioni obbligatorie – art. 24 Reg (CE) n. 834/2007.**

1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, contiene il numero di riferimento attribuito dal MIPAAF a ciascun Organismo di controllo;

1.2) Il numero di riferimento di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, è preceduto dal termine BIO e dalla sigla IT. Il numero di codice è preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF"

1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto. Il codice identificativo dell'operatore è preceduto dalla dicitura "operatore controllato n.....". Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF	Operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di "vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica" da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.

**DM 15992 DEL 12-7-2012 (CD. VINO BIO)**

**Articolo 6 – abrogazioni**

E' abrogato l'art. 8, paragrafo 1.4 del Decreto Ministeriale n. 18354/2009

**COMUNICATO MIPAAF n. 750 del 22-01-2010**

**2) Etichettatura**

Con riferimento alla nota ministeriale n. 23117 del 23 ottobre 2009, con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari ha attribuito agli organismi di controllo i numeri di riferimento previsti dalla nuova normativa comunitaria, si specifica che – ai sensi dell'art. 95, paragrafo 8 del Reg. (CE) n. 889/08 – gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 30 giugno 2010, nella stampa delle etichette, il numero di codice e/o il nome dell'organismo di controllo attribuiti dall'Autorità competente sulla base del precedente quadro normativo.

Resta ferma, peraltro, la facoltà di applicare le misure transitorie di cui all'art. 95, paragrafi 9 e 10, del Reg. (CE) n. 889/08, con riferimento alla possibilità di:

- continuare a commercializzare come biologici i prodotti ottenuti, commercializzati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 in ottemperanza al Reg. (CEE) n. 2091/91, fino ad esaurimento delle scorte. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario è attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2010.
- continuare ad utilizzare per la commercializzazione dei prodotti biologici fino al 1° gennaio 2012 il materiale da imballaggio a norma del Reg. (CEE) n. 2092/91, seppure conforme ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/07. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario è attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2012 al 1° luglio 2012.

*Articolo 25*

**Loghi di produzione biologica**

1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

#### *Articolo 26*

#### **Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura**

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:

- a) ai mangimi biologici;
- b) ai prodotti in conversione di origine vegetale;
- c) al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.

### **TITOLO V CONTROLLI**

#### *Articolo 27*

#### **Sistema di controllo**

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno.

4. L'autorità competente può:

- a) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;
- b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5. L'autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:

- a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;
- b) è comprovato che l'organismo di controllo:
  - i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;
  - ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;
  - iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

- c) l'organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;
- d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;
- e) vi è un coordinamento efficace fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

- a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;
- b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

- a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;
- b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell'articolo 22, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3.

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autorità competente:

- a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;
- b) verifica l'efficacia dei controlli;
- c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;
- d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati

prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 9.1) Tracciabilità – art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007**

In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27 paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 10.1) Invio delle informazioni – art. 27 Reg. (CE) 834/07**

1.1) L'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome in cui è esercitata l'attività da ciascun operatore. Tale elenco deve contenere le seguenti informazioni minime/:

- Denominazione aziendale
- Attività praticata (secondo il seguente schema):
  - A: produttori esclusivi
  - B: preparatori esclusivi
  - C: importatori esclusivi
  - AB: produttori / preparatori
  - BC: preparatori / importatori
  - AC: produttori / importatori
  - ABC: produttori / preparatori / importatori
- per l'attività di produzione vanno inserite anche le seguenti specifiche:
  - b: azienda biologica
  - c: azienda in conversione
  - m: azienda mista
  - z: azienda di produzione zootecnica (esclusiva o no)
  - a: azienda che opera in acquacoltura
- codice fiscale aziendale e P. IVA
- Comune, Provincia e Regione della sede dell'operatore

Alla stessa data gli Organismi di controllo devono trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari anche le informazioni di cui all'allegato 8 del presente decreto, qualora siano intercorse delle variazioni rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

1.2) Nelle more della revisione del D.Lgs 220/95, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui all'allegato III del medesimo Decreto, è trasmesso, entro il 31 marzo di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Tale elenco contiene le medesime informazioni del comma precedente. **(NDR: paragrafo 1.2 abrogato con DM 05-08-2016, art. 8.2)**

1.3) La relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte dagli Organismi di Controllo nel corso dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, è trasmessa dagli Organismi di controllo, entro il 31 marzo, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo

della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome e contiene almeno le informazioni previste dall'allegato 9 al presente Decreto.

1.4) Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare al MiPAAF e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari entro il 31 maggio di ogni anno gli elenchi degli operatori iscritti, corredati dai codici fiscali aziendali, e una relazione sull'attività di vigilanza svolta, per posta elettronica. **(NDR: paragrafo 1.4 abrogato con DM 05-08-2016, art. 8.4)**

1.5) Tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del presente articolo sono trasmesse anche in formato elettronico sia al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari sia al MiPAAF, per conoscenza. **(NDR: paragrafo 1.5 abrogato con DM 05-08-2016, art. 8.5)**

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 12) - Disposizioni transitorie e finali**

1. Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale del 7/7/2005.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il MiPAAF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, adotta la nuova modulistica al fine di consentire l'informatizzazione del sistema in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica citato in premessa. Le Regioni e le Province Autonome che intendono rendere obbligatorio prima dei citati sei mesi l'utilizzo di specifici moduli, anche in formato elettronico, ne danno preventiva comunicazione al MiPAAF. La modulistica contiene almeno le informazioni prescritte dallo schema di notifica di cui al DLgs 220/95 modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale del 7/7/2005.

3. Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.

4. In ottemperanza al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopraccitate modulistiche adottate dagli Organismi di Controllo devono essere inviate al CONQUA I – ICQ.

5. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

6. Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 1 del presente articolo, relativo al modulo di notifica, e nelle more della ridefinizione delle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i Decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001, 7 luglio 2005, sono abrogati.

#### **DM 8515 DEL 28-05-2010**

##### **ART. 3)**

Gli allegati al DM del 27 novembre 2009 possono essere modificati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ma sentite le Regioni e le Province Autonome.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

##### **ART. 7) Norme transitorie e finali**

7.1) Le Regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1);
- autorizzazione allevamento biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi di ingrasso (art. 3, paragrafo 2.1);
- prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1);
- riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4).

La Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità, ufficio SAQ X, comunica alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura le informazioni inviate dalle Regioni.

7.2) Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il Ministero, sentite le Regioni, adotta con apposito provvedimento la modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica.

7.3) Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.



7.4) In ottemperanza al Decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopraccitate modulistiche adottate dagli Organismi di Controllo devono essere inviate al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari e alla Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità, ufficio SAQ X, che le rende disponibili alle Regioni.

7.5) Il Ministero rende disponibili le comunicazioni previste dal presente Decreto presso il sito del SINAB: [www.sinab.it](http://www.sinab.it)

7.6) Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

7.7) Le informazioni che devono essere registrate ai sensi del presente Decreto e/o del Reg. (CE) n. 710/09 sono considerate valide anche se contenute in eventuali registri o documenti obbligatori per l'acquacoltura convenzionale, come ad esempio: registro di carico-scarico ai sensi del D.lgs. 148/08; registro CITES per alcune specie, registro dei trattamenti farmaceutici ai sensi del D.lgs 193/06; registro dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE 1774/02.

7.8) Il Ministero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, effettua un monitoraggio dello stato di applicazione del presente provvedimento, valutando l'opportunità di proporre eventuali modifiche.

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 8.1**

Il paragrafo 1.1) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

«L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del reg. (CE) n. 834/2007, viene assolto nelle modalità stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.a) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015.

L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione annuale delle informazioni di cui all'allegato 8 del presente decreto viene assolto nelle modalità stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.b) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015, sempreché siano intercorse variazioni rispetto a quanto comunicato nell'anno precedente.»

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 8.3**

Il paragrafo 1.3) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

«Gli organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 9 del presente decreto, sostituito dall'allegato VII del decreto ministeriale n. 2049/2012, nelle modalità stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.c) del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015 nonché la relazione di sintesi, prevista dall'art. 27 paragrafo 14 del reg (CE) 834/2007, alle Autorità competenti.»

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 10.1**

Il paragrafo 4) dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

«La documentazione di cui al precedente paragrafo 3), adottata dagli organismi di controllo, deve essere inviata all'Autorità competente nelle modalità stabilite all'art. 1 del decreto direttoriale n. 26324 del 16 dicembre 2013.»

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 10.2**

Il paragrafo 6) dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto riportato nel decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e fatte salve le disposizioni relative alle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001 e 7 luglio 2005 sono abrogati.»

### *Articolo 28*

#### **Adesione al sistema di controllo**

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è

esercitata;

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 9.2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007**

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma, presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.

2.3) Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore. Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

#### **DM 11955 DEL 30-07-2010**

##### **ART. 1)**

L'allegato al presente Decreto costituisce il modello di notifica ad uso degli operatori che intendono intraprendere l'attività di produzione di animali e di alghe marine d'acquacoltura biologica.

##### **ART. 2)**

Le unità produttive di animali e di alghe marine operanti nel settore dell'acquacoltura biologica prima del 9 agosto 2009, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/2009, sono autorizzate – ai sensi dell'art. 95, paragrafo 11, del Reg. (CE) n. 889/2008, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009 – a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica fino al 1° luglio 2013, a condizione che le norme di produzione utilizzate siano state applicate senza soluzione di continuità sotto il controllo di un organismo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220.

Nell'etichetta dei prodotti biologici ottenuti nelle unità di produzione di cui al precedente comma non può essere riportato il logo europeo di produzione biologica, essendo quest'ultimo legato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa UE sull'agricoltura biologica di cui all'art. 25, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007.

#### **DM 2049 DEL 01 FEBBRAIO 2012**

**Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.**

##### **Articolo 1**

##### **Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico**

1. Il presente Decreto istituisce il Sistema Informativo Biologico, di seguito SIB, per la gestione informatizzata

dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e definisce le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999 e dal D.lgs. n. 173/1998. Il SIB utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione, di seguito SPCoop.

3. Le Regioni e Province Autonome, di seguito Regioni, che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di prima attività e variazione, applicano le disposizioni dalle medesime adottate, fatta salva l'integrazione dei sistemi informativi regionali come previsto al paragrafo 2 del presente articolo e le modifiche per l'adeguamento alle disposizioni del presente Decreto.

## **Articolo 2**

### **Soggetti abilitati ad operare nel SIB**

1. I soggetti che operano utilizzando il SIB, elencati all'Allegato I che costituisce parte integrante del presente Decreto, svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN.

2. Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento, come previsto negli articoli seguenti.

## **Articolo 3**

### **Registrazione al SIB**

1. I soggetti elencati all'Allegato I, per l'espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati attraverso apposita registrazione ai sistemi informativi regionali già esistenti o al SIB.

2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono definite dalle Regioni che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.

3. Le regole di autenticazione ed accesso al SIB, nelle Regioni che non dispongono di propri sistemi informativi, sono quelle previste per la gestione utenze del SIAN.

4. La registrazione consente all'utente di operare nei diversi Sistemi Informativi (SI) che provvedono a tracciare tutte le operazioni eseguite.

5. Gli operatori di cui all'art. 5 del presente Decreto ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al sistema della Regione territorialmente competente. La competenza regionale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/99 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle Regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori di cui all'art. 5 ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano direttamente al SIB.

6. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto il Ministero indica la procedura di registrazione al SIB, esclusivamente per gli operatori che svolgono attività di importazione.

## **Articolo 4**

### **Fascicolo Aziendale**

1. Gli operatori che notificano ai sensi del presente Decreto, costituiscono il Fascicolo Aziendale disciplinato dal DPR n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni, quale atto preliminare alla presentazione della notifica, in conformità alle disposizioni di AGEA coordinamento e degli Organismi Pagatori.

2. Per gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l'attività di cui all'art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 834/2007, di seguito "preparatori" e per gli "importatori" definiti all'art. 2, lett. c) del Reg. (CE) n. 889/2008, il Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.

3. Il contenuto del Fascicolo Aziendale di preparatori ed importatori, che risultano già inseriti nell'Elenco biologico nazionale pubblicato nel SIAN per l'anno 2010, è costituito, secondo le regole di competenza vigenti, dalle informazioni presenti nell'Elenco stesso.

## **Articolo 5**

### **Notifica di inizio attività e variazione**

1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito "operatori", che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, di seguito "Regolamento", o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenute a notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.

2. I soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, attraverso una specifica

integrazione del mandato stesso, se del caso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

3. I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

4. I soggetti di cui al paragrafo 3 devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, le Regioni, per quanto di propria competenza, stabiliscono le modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti di cui al paragrafo 3.

6. La notifica è presentata alla Regione competente per territorio. La competenza regionale è determinata sulla base di quanto stabilito all'articolo 3 paragrafo 5.

7. Le Regioni che dispongono di propri sistemi informativi cooperano con il SIB, inviando quotidianamente le notifiche ricevute ed ogni altro documento di interesse, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop).

8. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione della notifica l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nel Fascicolo Aziendale, integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologico. L'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente Decreto, descrive le informazioni gestite dal SIB necessarie per la presentazione della notifica. Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica saranno pubblicati sul sito del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), sul Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e sul Sinab ([www.sinab.it](http://www.sinab.it)). Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni, di cui al citato Allegato II sono effettuati con Decreto, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ma sentite le Regioni.

9. Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte degli Organismi di Certificazione, di seguito ODC, indicati dall'operatore al momento della notifica.

10. L'operatore o il soggetto delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, è inviata alla Regione di competenza con raccomandata A/R, secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5 del presente Decreto ovvero al Ministero relativamente agli importatori.

11. I soggetti mandatari, di cui al paragrafo 2, non provvedono all'invio della copia cartacea ma conservano la medesima, debitamente sottoscritta e inseriscono nel fascicolo aziendale la documentazione relativa all'operatore, garantendo la reperibilità di tali documenti alle Autorità di controllo, parimenti non provvedono all'invio della copia cartacea i soggetti muniti di Carta Nazionale dei Servizi.

12. La notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività, nei casi previsti all'Allegato III che costituisce parte integrante del presente Decreto.

13. Le informazioni riportate nella notifica sono rese disponibili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente Decreto, ai soggetti interessati. In particolare:

- a. all'operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;
- b. all'ODC indicato dall'operatore;
- c. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'operatore nonché al Ministero per l'attività di importazione;
- d. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
- e. all'Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di competenza.

Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

14. Le Regioni e il Ministero, per quanto di competenza, se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato "Non Valida" e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e all'ODC attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

## **Articolo 6**

### **Attività di controllo e documento giustificativo**

1. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB, comunicano le informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore, seguendo la procedura descritta all'Allegato IV che costituisce parte integrante del presente Decreto. Le modalità di utilizzo dei servizi saranno definite dal Ministero in accordo con le Regioni, l'AGEA e gli altri Enti interessati, previo parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile.

2. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB o dai sistemi informativi regionali, rilasciano il documento giustificativo disciplinato all'art. 29 del Regolamento e all'art. 68 Reg. (CE) n. 889/2008,

associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato. Nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio il documento giustificativo è reso disponibile al SIB.

3. Ad ogni successiva modifica delle informazioni contenute nel documento giustificativo, gli ODC rilasciano un nuovo documento, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le informazioni relative all'attività di controllo e il documento giustificativo sono resi disponibili dal SIB ai soggetti individuati all'articolo 5, paragrafo 13 del Decreto.

5. Gli ODC se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato "Non Valida" e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e alle Regioni interessate nonché al Ministero per l'attività di importazione, attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

## **Articolo 7**

### **Pubblicazione dell'Elenco e dei documenti giustificativi**

1. Il Ministero per gli importatori e le Regioni per gli altri operatori biologici, all'esito positivo dei controlli effettuati dagli ODC e delle verifiche di competenza, chiudono il procedimento utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB e procedono all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco di cui al paragrafo 3.

2. In conformità alla legge 241/90, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel SIB da parte dell'ODC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

3. L'Elenco di cui al precedente paragrafo definisce, per ciascuno degli operatori iscritti, l'attività praticata e il metodo di produzione adottato, sulla base delle definizioni riportate nell'Allegato V che costituisce parte integrante del presente Decreto.

4. Il Ministero, mette a disposizione del pubblico, attraverso il portale dedicato ([www.sinab.it](http://www.sinab.it)), l'Elenco degli operatori biologici ai sensi del Reg. di Esecuzione n. 426/2011 ed i relativi documenti giustificativi.

5. Gli operatori rimangono iscritti nell'Elenco, salva la comunicazione di recesso o il provvedimento di esclusione come descritto nell'Allegato VI, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

6. La notifica è soggetta all'imposta di bollo come indicato nella nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n. 9697084 del 17 dicembre 1996.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Dall'entrata in vigore del presente Decreto le notifiche di inizio attività e variazione sono regolamentate dalle disposizioni ivi contenute.

2. Per l'adeguamento alle procedure previste dal presente Decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012.

3. Per le annualità 2011 e 2012, nelle more dell'adeguamento alle procedure del presente Decreto, gli elenchi oggetto di trasmissione da parte degli ODC e delle Regioni, previsti all'art.10 paragrafi 1.2 e 1.4 del D.M. 27 novembre 2009 n. 18354, sono acquisiti esclusivamente per via telematica attraverso la procedura disponibile nel SIAN, utilizzando le definizioni di cui all'Allegato V del presente Decreto. L'acquisizione dell'elenco degli operatori secondo tale modalità adempie agli obblighi di comunicazione relativi al numero degli operatori di cui all'art. 10 del citato D.M. 27 novembre 2009.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto gli ODC, per ciascun operatore controllato, inseriscono nel SIB o nei sistemi informativi regionali, utilizzando i relativi servizi, il documento giustificativo relativo a ciascun operatore, sulla base dell'attività di controllo effettuata.

5. L'Allegato IX del Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 è sostituito dall'Allegato VII del presente Decreto.

6. I termini previsti dal presente Decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'art. 9, 1° comma, paragrafo 2.1, del citato Decreto Ministeriale n. 18354 è abrogato; all'art. 9, 2° comma, paragrafo 2.3, sono cancellate le parole "sezione C e D"; all'art. 11 è abrogato il paragrafo 1; all'art. 12 sono abrogati i paragrafi 1 e 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto il modulo di notifica di cui all'Allegato III del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, è abrogato.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'art. 2 del Decreto Ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, è abrogato.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'art. 1 del Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955 è abrogato.

**Articolo 9****Clausole di salvaguardia**

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purché compatibili con le disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Allegati da I a VII [ ... omissis ... ]**

**DM 17425 DEL 31 LUGLIO 2012**

**Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.**

**NDR: il Decreto 17425 del 31 luglio 2012 è stato eliminato con il successivo Decreto 6561 del 27 dicembre 2012**

**DM 6561 DEL 27 dicembre 2012**

**Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.**

**Articolo 1**

1. Gli operatori che notificano la propria attività ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province Autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica:

- ai sistemi informativi, di cui all'Allegato I del presente decreto, di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale è ubicata l'eventuale sede operativa;
- al SIB per le Regioni o Province Autonome non indicate all'Allegato I del presente decreto.

2. La disposizione del paragrafo precedente si applica dal 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, fino al 31 marzo 2013.

**Articolo 2**

1. Il termine del 31 dicembre 2012, previsto all'art. 8, par. 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio n. 2049, entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica, è differito al 31 marzo 2013.

2. Il termine del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, è differito. Il nuovo termine sarà fissato con successivo provvedimento, sentite le Regioni e Province Autonome.

3. Il termine del 31 dicembre 2012, stabilito all'art. 2, par. 2 del Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, di realizzazione dei sistemi webservices da parte delle Regioni e Province Autonome, è differito al 31 marzo 2013. Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad attivare tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistemi informativi regionali.

4. Qualora il funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistema regionale venga attivato, nelle Regioni di cui all'All. I, prima della scadenza del termine del 31 marzo 2013, verrà data apposita divulgazione con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla rubrica disposizioni e comunicati.

**Articolo 3**

1. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB ai sensi dell'art. 5, paragrafi 3 e 5, i soggetti cui è stato conferito, da parte dell'operatore, mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB la

notifica in nome e per conto dell'operatore come previsto all'art. 5, paragrafo 2 del medesimo Decreto, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso. In tal caso i soggetti mandatari inviano la copia cartacea della notifica alla Regione e Provincia Autonoma competente.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno provveduto alla definizione delle modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome indicate all'Allegato I.

Il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425 è abrogato

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Allegato I**

Regioni e Province Autonome dotate di sistemi informativi propri:

Emilia Romagna; Lombardia; Marche; Piemonte; Puglia; Toscana; Umbria; Veneto

### **DM 5337 DEL 28 marzo 2013**

**Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.**

#### **Articolo 1**

1. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 3, del Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561 è differito.

2. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 2, paragrafo 1 del Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561 è differito al 10 maggio 2013.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

### **DM 7869 DEL 3 febbraio 2014**

**Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione.**

#### **Articolo Unico**

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2012 n. 6561 il termine di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, in materia di gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione con metodo biologico, è fissato al 1 marzo 2014.

2. Dal 1 marzo 2014 al 30 settembre 2014 gli operatori che, ai sensi dell'art. 3, par. 3, del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle Regioni e Province Autonome che si avvalgono del SIB (allegato I), presentano i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) al SIB oppure in modalità cartacea secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 220 e dal decreto Ministeriale 4 agosto 2000.

3. Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle Regioni e Province Autonome che si avvalgono del SIB (allegato I), presentano, relativamente all'anno 2015, i Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA), sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione, al SIB entro il 31 gennaio 2015.

4. Gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna ed Umbria) applicano le disposizioni adottate dalle Amministrazioni Regionali medesime al fine della presentazione dei programmi annuali di produzione.

5. La presentazione del programma annuale di produzione completo di tutte le unità produttive ad un sistema informativo autonomo regionale (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia ed Umbria) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 18321 del 9 agosto 2012.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **Allegato I**

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Molise; Provincia Autonoma di Bolzano; Provincia Autonoma di Trento; Sardegna; Sicilia; Valle d'Aosta.

#### **DM 74792 DEL 9 ottobre 2014**

**Differimento del termine previsto dal Decreto dipartimentale n. 7869 del 3 febbraio 2014 per la presentazione dei programmi annuali di produzione vegetale e zootecnica in modalità cartacea.**

#### **Articolo Unico**

1. Il termine del 30 settembre 2014 per la presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) in modalità cartacea è differito al 1 febbraio 2015.
2. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **DM 12710 DEL 25 febbraio 2015**

**Differimento del termine previsti dal Decreto dipartimentale n. 7869 del 3 febbraio 2014 e dal Decreto dipartimentale n. 74792 del 9 ottobre 2014 per la presentazione dei programmi annuali di produzione.**

#### **Articolo Unico**

1. Il termine del 31 gennaio 2015, previsto dal Decreto 3 febbraio 2014 n. 7869, per la presentazione al SIB dei Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA) è differito al 1 ottobre 2015.
2. Il termine del 1 febbraio 2015, previsto dal Decreto 9 ottobre 2014 n. 74792, per la presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) in modalità cartacea è parimenti prorogato, per le variazioni successive alla presentazione, al 1 ottobre 2015. E' fatta salva la presentazione al SIB dei suddetti programmi.
3. Gli operatori che hanno presentato la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali (Emilia Romagna Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) applicano, per la presentazione dei programmi annuali di produzione, le disposizioni adottate dalle Amministrazioni Regionali medesime.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **DM 10071 DEL 03 MAGGIO 2012**

**Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione.**

#### **Articolo 1**

##### **Organismo di Controllo unico**

1. Gli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.
2. Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto (**NDR: 19 giugno 2012**) hanno le attività assoggettate a più Organismi di controllo, per adeguarsi alla disposizione prevista dal comma precedente, presentano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto una notifica di variazione, in conformità ai Decreti Ministeriali n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010, nella quale è indicato l'Organismo di controllo unico prescelto e tutte le attività svolte dagli operatori medesimi. Gli operatori comunicano contestualmente, agli Organismi di seguito denominati "Organismi eliminati", la cessazione dell'assoggettamento al loro controllo ed allegano tale



comunicazione alla notifica di variazione.

3. L'Organismo di controllo prescelto in conformità al comma precedente chiede all'Organismo eliminato le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

4. E' fatta salva la possibilità di utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio già stampati alla data di pubblicazione del presente decreto nei casi previsti al comma 2 del presente articolo. L'Organismo di controllo prescelto e quello i cui riferimenti compaiono nel materiale d'imballaggio comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell'Organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte.

5. L'attività di esportazione verso Paesi terzi consente agli operatori l'assoggettamento ad un Organismo di controllo diverso da quello scelto per il controllo delle attività svolte nel territorio dell'Unione europea. In tal caso gli Organismi di controllo comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo.

## **Articolo 2**

### **Cambio dell'Organismo di Controllo**

1. L'operatore che intende cambiare l'Organismo al cui controllo è assoggettato ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformità alla normativa vigente.

2. L'Organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di chiedere all'Organismo di controllo precedente una dichiarazione liberatoria sull'idoneità aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e la seguente documentazione inerente l'operatore relativa all'attività di controllo e certificazione:

- data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- classe di rischio attribuita;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

La dichiarazione liberatoria non costituisce elemento di certificazione e va rilasciata nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria, di cui al comma precedente, non è possibile l'emissione di alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea da parte del nuovo Organismo di controllo. Per assicurare la continuità delle attività dell'operatore il documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007, emesso dall'Organismo di controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di controllo. Quest'ultimo è tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione e l'Organismo di controllo precedente è tenuto a fornire la massima collaborazione.

4. I provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo. In tale caso l'Organismo di controllo precedente comunica, nel termine previsto al comma 2, i motivi che ostano al cambiamento di Organismo e non procede al rilascio della dichiarazione liberatoria richiamata al medesimo comma 2. Tale comunicazione è inviata all'Autorità competente per la notifica di variazione e all'Autorità competente per la vigilanza.

5. All'operatore che regolarizza la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità, è rilasciata la dichiarazione liberatoria richiamata al comma 2.

6. L'Organismo di controllo subentrante può accedere, facendone motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore e/o degli Organismi di controllo precedenti, relative all'attività con metodo biologico effettuata dall'operatore nel periodo antecedente alla propria attività di certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato all'Autorità competente per la notifica e all'Autorità competente per la vigilanza che ne valutano la fondatezza.

7. L'operatore deve conservare per un periodo di 5 anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico. L'operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo deve consentire all'ultimo Organismo di controllo l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico. La fattispecie trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche a seguito di un'accertata violazione della normativa europea e/o nazionale in materia di produzione biologica.

8. L'Organismo di controllo che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo

dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

### **Articolo 3**

#### **Comunicazione dell'operatore**

1. L'operatore che, nell'ambito degli impegni assunti nella descrizione di cui all'art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008, rileva eventuali non conformità nello svolgimento della propria attività, ne dà comunicazione all'Organismo al cui controllo è assoggettato nel termine di 30 giorni.

### **Articolo 4**

#### **Disposizioni transitorie**

Dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 la notifica di variazione, di cui all'art. 1, comma 2 del presente Decreto, è presentata dall'operatore in conformità alle disposizioni del richiamato Decreto ministeriale n. 2049.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (NDR: GU n. 140 del 18 giugno 2012).

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

#### **ART. 9.2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007**

2.4) Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio pre confezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

### *Articolo 29*

#### **Documento giustificativo**

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l'identificazione dell'operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.

2. L'operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori.

3. Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 9.3) documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato "Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007". Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

**DM 05-08-2016****ART. 7**

Il paragrafo 3) dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:  
«Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 gli organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalità stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.»

*Articolo 30***Misure in caso di irregolarità e infrazioni**

1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

*Articolo 31***Scambio di informazioni**

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

## TITOLO VI

**SCAMBI CON I PAESI TERZI***Articolo 32***Importazioni di prodotti conformi**

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;
- b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o un

organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;

- c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all'articolo 29, che consente di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall'autorità o dall'organismo di controllo di cui alla lettera b).

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'autorità o dall'organismo di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

### Articolo 33

#### **Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti**

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
- b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;
- c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un'autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;
- d) il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

L'esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo per almeno due anni.

2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.

Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

## TITOLO VII

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### *Articolo 34*

##### **Libera circolazione dei prodotti biologici**

1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un'altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

#### *Articolo 35*

##### **Trasmissione di informazioni alla Commissione**

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;
- b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

#### *Articolo 36*

#### **Informazioni statistiche**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l'attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

#### **ART. 10.2) Dati statistici – art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08**

Ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (CE) 834/07 e all'articolo 93 del Reg. (CE) 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al MiPAAF i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

- numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);
- informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici EUROSTAT);
- informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici EUROSTAT);
- informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici EUROSTAT).

Per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati il MiPAAF invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo, per la compilazione in formato elettronico, appositi moduli elaborati dall'EUROSTAT.

#### *Articolo 37*

#### **Comitato per la produzione biologica**

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

#### *Articolo 38*

#### **Norme di attuazione**

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

- a) norme dettagliate per l'applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;
- b) norme dettagliate per l'applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;
- c) norme dettagliate per l'applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all'audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all'articolo 29;
- d) norme dettagliate per l'applicazione delle norme d'importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;
- e) norme dettagliate di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui

all'articolo 34 e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 35.

*Articolo 39*

**Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91**

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 40*

**Misure transitorie**

Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.

*Articolo 41*

**Relazione al Consiglio**

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.
2. La relazione esamina in particolare l'esperienza acquisita dall'applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti:
  - a) il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;
  - b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico;
  - c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli, verificando in special modo che le prassi consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.
3. La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.

*Articolo 42*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. (NDR: GUUE serie L n. 189 del 20-07-2007)

Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all'articolo 23 e al titolo V. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2010. (***cf. Reg. 967/2008, art. 1***)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. GABRIEL

ALLEGATO

**TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1**

BG: биопогичен	LT: ekologiškas,
ES: ecológico, biológico,	LU: biologesch,
CS: ekologické, biologické,	HU: ökológiai,
DA: økologisk,	MT: organiku,
DE: ökologisch, biologisch,	NL: biologisch,
ET: mahe, ökoloogiline,	PL: ekologiczne,
EL: βιολογικό	PT: biológico,
EN: organic,	RO: ecologic,
FR: biologique,	SK: ekologické, biologické,
GA: orgánach,	SL: ekološki,
HR: ekološki,	FI: luonnonmukainen,
IT: biologico,	SV: ekologisk.
LV: biologiska,	

---

*Allegato modificato con art. 1 Reg. UE 517/2013.*





**REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 2008

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI**

**Titolo I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

- |        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto e campo di applicazione |
| Art. 2 | Definizioni                     |

**Titolo II – NORME SULLA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI****Capo 1 - Produzione vegetale**

- |        |  |
|--------|--|
| Art. 3 | Gestione e fertilizzazione dei suoli                       |
| Art. 4 | Divieto relativo alla produzione idroponica                |
| Art. 5 | Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti |
| Art. 6 | Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi     |

**Capo 1 bis - Produzione di alghe marine**

- |                  |  |
|------------------|--|
| Art. 6 bis       | Campo di applicazione  |
| Art. 6 ter       | Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile                         |
| Art. 6 quater    | Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche                                      |
| Art. 6 quinquies | Coltivazione di alghe marine   |
| Art. 6 sexies    | Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione |

**Capo 2 - Produzione animale**

- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Art. 7 | Campo di applicazione |
|--------|-----------------------|

**Sezione 1 - Origine degli animali**

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Art. 8 | Origine degli animali biologici     |
| Art. 9 | Origine degli animali non biologici |

**Sezione 2 - Locali di stabulazione e pratiche di allevamento**

- |         |   |
|---------|---|
| Art. 10 | Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali                     |
| Art. 11 | Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi |
| Art. 12 | Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli |
| Art. 13 | Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura         |
| Art. 14 | Accesso agli spazi all'aperto   |
| Art. 15 | Densità degli animali   |
| Art. 16 | Divieto relativo alla produzione animale <<senza terra>>                        |
| Art. 17 | Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico  |
| Art. 18 | Gestione degli animali  |

**Sezione 3 - Alimenti per animali**

- |         |   |
|---------|---|
| Art. 19 | Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende fonti |
| Art. 20 | Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali        |
| Art. 21 | Alimenti in conversione   |
| Art. 22 | Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali      |

Sezione 4 - Profilassi e trattamenti veterinari

- Art. 23                    Profilassi  
 Art. 24                    Trattamenti veterinari  
 Art. 25                    Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

**Capo 2 bis - Produzione di animali d'acquacoltura**Sezione 1 – Norme generali

- Art. 25 bis                Campo di applicazione  
 Art. 25 ter                Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile  
 Art. 25 quater            Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

Sezione 2 – Origine degli animali di acquacoltura

- Art. 25 quinquies        Origine degli animali di acquacoltura biologici  
 Art. 25 sexies            Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

Sezione 3 – Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

- Art. 25 septies           Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura  
 Art. 25 octies            Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici  
 Art. 25 nonies            Gestione degli animali di acquacoltura

Sezione 4 – Riproduzione

- Art. 25 decies            Divieto di utilizzazione di ormoni

Sezione 5 – Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi

- Art. 25 undecies        Norme generali sull'alimentazione  
 Art. 25 duodecies       Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori  
 Art. 25 terdecies        Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura  
 Art. 25 quaterdecies    Prodotti e sostanze di cui all'art. 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del Reg (CE) n. 834/2007

Sezione 6 – Norme specifiche per i molluschi

- Art. 25 quindecies       Area di coltura  
 Art. 25 sexdecies        Fonti di approvvigionamento del seme  
 Art. 25 septdecies       Gestione  
 Art. 25 octodecies       Norme sulla coltura  
 Art. 25 novodecies      Norme specifiche sull'ostricoltura

Sezione 7 – Profilassi e trattamenti veterinari

- Art. 25 vicies            Norme generali in materia di profilassi  
 Art. 25 unvicies          Trattamenti veterinari

**Capo 3 - Prodotti conservati e trasformati**

- Art. 26                    Norme applicabili alla conservazione dei prodotti e alla produzione di mangimi e alimenti trasformati  
 Art. 27                    Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti  
 Art. 27 bis  
 Art. 28                    Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti  
 Art. 29                    Autorizzazione all'uso di ingredienti alimentari non biologici di origina agricola da parte degli Stati membri  
 Art. 29 bis                Disposizioni specifiche per le alghe marine

**Capo 3 bis – Norme specifiche sulla vinificazione**

---

Art. 29 ter	Campo di applicazione
Art. 29 quater	Uso di taluni prodotti e sostanze
Art. 29 quinquies	Pratiche enologiche e restrizioni

---

**Capo 4 - Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti**

---

Art. 30	Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione
Art. 31	Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità
Art. 32	Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio
Art. 32 bis	Trasporto di pesci vivi
Art. 33	Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
Art. 34	Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo
Art. 35	Magazzinaggio dei prodotti

---

**Capo 5 - Norme di conversione**

---

Art. 36	Vegetali e prodotti vegetali
Art. 36 bis	Alghe marine
Art. 37	Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche
Art. 38	Animali e prodotti animali
Art. 38 bis	Produzione di animali di acquacoltura

---

**Capo 6 - Norme di produzione eccezionali**

Sezione 1 - Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 39	Stabulazione fissa
Art. 40	Produzione parallela
Art. 41	Gestione di unità apicole a fini dell'impollinazione

Sezione 2 - Norme di produzione eccezionali in caso d'indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 42	Uso di animali non biologici
Art. 43	Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale
Art. 44	Uso di cera d'api non biologica
Art. 45	Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

Sezione 3 - Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 46	Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici
---------	--

Sezione 3 bis - Norme di produzione eccezionali relative all'uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 46 bis	Aggiunta di estratto di lievito non biologico
-------------	---

Sezione 4 - Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 47	Circostanze calamitose
---------	------------------------

---

**Capo 7 - Banca dati delle sementi**

---

Art. 48	Banca dati
Art. 49	Registrazione
Art. 50	Requisiti per la registrazione
Art. 51	Informazioni registrate

Art. 52	Accesso alle informazioni
Art. 53	Diritto di registrazione
Art. 54	Relazione annuale
Art. 55	Relazione di sintesi
Art. 56	Informazioni su richiesta

### **Titolo III – ETICHETTATURA**

#### **Capo 1 - Logo comunitario**

Art. 57	Logo comunitario
Art. 58	Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

#### **Capo 2 - Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi**

Art. 59	Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita
Art. 60	Indicazioni sui mangimi trasformati
Art. 61	Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati

#### **Capo 3 - Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura**

Art. 62	Prodotti di origine vegetale in conversione
---------	---

### **Titolo IV – CONTROLLI**

#### **Capo 1 - Requisiti minimi di controllo**

Art. 63	Regime di controllo e impegno dell'operatore
Art. 64	Modifica del regime di controllo
Art. 65	Visite di controllo
Art. 66	Documenti contabili
Art. 67	Accesso agli impianti
Art. 68	Documento giustificativo
Art. 69	Dichiarazione del venditore

#### **Capo 2 - Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea**

Art. 70	Regime di controllo
Art. 71	Comunicazioni
Art. 72	Registro delle produzioni vegetali
Art. 73	Operatori che gestiscono più unità di produzione

#### **Capo 2 bis - Requisiti di controllo specifici per le alghe marine**

Art. 73 bis	Regime di controllo per le alghe marine
Art. 73 ter	Registro della produzione di alghe marine

#### **Capo 3 - Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento**

Art. 74	Regime di controllo
Art. 75	Identificazione degli animali
Art. 76	Registro di stalla
Art. 77	Misure di controllo sui medicinali veterinari
Art. 78	Misure di controllo specifiche per l'apicoltura
Art. 79	Operatori che gestiscono più unità di produzione

**Capo 3 bis - Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura**

Art. 79 bis	Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura
Art. 79 ter	Registro della produzione di animali di acquacoltura
Art. 79 quater	Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi
Art. 79 quinquies	Operatori che gestiscono più unità di produzione

**Capo 4 - Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti**

Art. 80	Regime di controllo
---------	---------------------

**Capo 5 - Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi**

Art. 81	Campo di applicazione
Art. 82	Regime di controllo
Art. 83	Documenti contabili
Art. 84	Informazioni sulle partite importate
Art. 85	Visite di controllo

**Capo 6 - Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni**

Art. 86	Regime di controllo
---------	---------------------

**Capo 7 - Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi**

Art. 87	Campo di applicazione
Art. 88	Regime di controllo
Art. 89	Documenti contabili
Art. 90	Visite di controllo

**Capo 8 - Infrazioni e scambio di informazioni**

Art. 91	Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità
Art. 92	Scambio di informazioni fra autorità di controllo, organismi di controllo e autorità competenti
Art. 92 bis	Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione
Art. 92 ter	Pubblicazione delle informazioni

**Capo 9 – Vigilanza da parte delle autorità competenti**

Art. 92 quater	Attività di vigilanza relative agli organismi di controllo
Art. 92 quinquies	Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni
Art. 92 sexies	Ispezione annuale degli organismi di controllo
Art. 92 septies	Dati sulla produzione biologica nel piano di controllo nazionale pluriennale e nella relazione annuale

**Titolo V – TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Capo 1 Trasmissione di informazioni alla Commissione**

Art. 93	Dati statistici
Art. 94	Altre informazioni

**Capo 2 Disposizioni transitorie e finali**

Art. 95	Misure transitorie
Art. 96	Abrogazione
Art. 97	Entrata in vigore e applicazione

**REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 DELLA COMMISSIONE  
del 5 settembre 2008**

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO,  
RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER  
QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

(2) La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate *mutatis mutandis* a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(3) Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

(4) La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

(5) Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precisate. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

(6) L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

(7) Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(8) L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento

implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale "senza terra". Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

(9) In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.

(10) L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

(11) Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

(12) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

(13) È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.

(14) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(15) Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

(16) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

(17) Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatrici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

(18) Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.



(19) È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.

(20) Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.

(21) Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(22) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

(23) La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.

(24) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

(25) Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

(26) Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.

(27) Tenuto conto dell'importanza dell'impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

(28) Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.

(29) I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie

non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

(30) Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberi-seme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.

(31) I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

(32) Le circostanze calamitose, le epizootie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.

(33) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.

(34) Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

(35) In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.

(36) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.

(37) Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o crearne di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.

(38) Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.

(39) Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.

(40) È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui

prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga e il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

(41) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.

(42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

### Articolo 1

#### Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; nè
- b) agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis.

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano *mutatis mutandis* ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

§ 2 modificato con art. 1 Reg. CE 1254/2008; con art. 1 Reg. CE 710/2009.

### Articolo 2

#### Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "non biologico": non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
- b) "medicinali veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- c) "importatore": ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;
- d) "primo destinatario": ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;
- e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;
- f) "unità di produzione": l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;
- g) "produzione idroponica": il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;
- h) "trattamento veterinario": ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;

- i) "mangimi in conversione": i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;
- j) "impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso": un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;
- k) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- l) "incubatoio": sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;
- m) "vivaio": sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;
- n) "inquinamento": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;
- o) "policoltura": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;
- p) "ciclo di produzione": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;
- q) "specie allevate localmente": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;
- r) "coefficiente di densità": nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.
- s) "fascicolo di controllo" l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo.
- t) "conservazione": qualsiasi azione, diversa dalla coltivazione e dalla raccolta, effettuata sui prodotti, ma che non si configura come trasformazione quale definita alla lettera u), comprese tutte le azioni di cui alla lettera n) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed esclusi l'imballaggio o l'etichettatura del prodotto.
- u) "trasformazione": qualsiasi azione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004, compreso l'uso di sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Le operazioni di imballaggio o di etichettatura non sono considerate trasformazione.

*Art. 2 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

*modificato successivamente con art. 1 Reg. UE 392/2013*

*modificato successivamente con art. 2 Reg. UE 1842/2016*

## TITOLO II

### NORME SULLA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

#### CAPO 1

##### *Produzione vegetale*

#### *Articolo 3*

##### **Gestione e fertilizzazione dei suoli**

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2. La quantità totale di effluenti di allevamento (ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

3. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.

4. È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

5. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microrganismi.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 3.2) Documenti giustificativi – art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari
- modelli fitopatologici previsionali
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

##### **ART. 3.3) Concimi e ammendanti – art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del D.Lgs. n. 217/06.

Le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08.

3.2) Si intende per "allevamento industriale", di cui alla "*descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso*" dell' allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:

- prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;
- letame essiccato e pollina;
- effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
- effluenti di allevamenti liquido

un allevamento in cui si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

I prodotti di cui ai precedenti trattini del paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

#### *Articolo 4*

##### **Divieto relativo alla produzione idroponica**

La produzione idroponica è vietata.

*Articolo 5***Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti**

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g) del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 3.2) Documenti giustificativi – art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari
- modelli fitopatologici previsionali
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

**ART. 3.4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari – art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.

*Articolo 6***Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi**

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

a) letame ed effluenti di allevamento:

i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure

ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25% del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

c) torba non trattata chimicamente;

d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.

**CAPO 1 BIS****Produzione di alghe marine**

*L'intero capo 1 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

*Articolo 6 bis***Campo di applicazione**

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine.

Ai fini del presente capo, il termine “alghie marine” comprende le alghie marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghie.

Art. 6 bis sostituito con art. 1 Reg. UE 673/2013

#### Articolo 6 ter

##### **Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile**

1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.
2. Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghie marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica.  
Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.
3. Per ogni nuova attività di cui si chiedi il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio. Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo.
4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghie marine, proporzionato all'unità di produzione.  
Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.
5. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.
6. Per la raccolta delle alghie viene effettuata una stima iniziale, *una tantum*, della biomassa.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

##### **ART. 2) Produzione di alghie marine**

##### **2.1) Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile – art. 6 ter del Reg. (CE) n. 889/2008**

2.1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 ter, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, le unità di produzione biologica devono essere collocate a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, o avere impianti separati di distribuzione dell'acqua.

Qualora ciò non sia possibile, deve essere rispettata una distanza minima di 1000 metri tra il punto di prelievo idrico dell'unità biologica e il punto di scarico dell'unità non biologica nel caso di impianti a terra e di un miglio marino tra le unità nel caso di ambiente marino, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle Regioni e Province autonome (di seguito Regioni) sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti.

2.1.2) In conformità all'art. 6 ter, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 le Autorità degli Stati membri che possono designare i luoghi e le zone ritenute inadatte all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghie marine sono le Regioni.

2.1.3) Per “valutazione equivalente” di cui all'art. 6 ter, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare i sette criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio.

2.1.4) Il “piano di gestione sostenibile” di cui all'art. 6 ter, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 220/95 e aggiornato annualmente. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;

- b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- c) capacità produttiva dell'impianto;
- d) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);
- e) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- f) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;
- g) sistema di policoltura (se del caso);
- h) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- i) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- j) procedure di gestione della documentazione.

L'operatore invia annualmente una comunicazione all'organismo di controllo contenente le modifiche del piano di gestione sostenibile o una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni.

#### *Articolo 6 quater*

#### **Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche**

1. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.
2. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti.
3. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.
4. In riferimento all'articolo 73 *ter*, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

#### **ART. 2) Produzione di alghe marine**

#### **2.2) Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche – art. 6 quater del Reg. (CE) n. 889/2008**

2.2.1) Per documenti giustificativi di cui all'art. 6 quater, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008 si intende la sezione del registro di produzione di ciascun operatore, in cui sono riportate:

- a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;
- b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore nella zona di raccolta comune o condivisa.

2.2.2) La "gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine", di cui al paragrafo 4 dell'art. 6 quater del Reg. (CE) n. 889/08, viene documentata dall'insieme delle "misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine" descritte nel piano di gestione sostenibile e dalle informazioni riportate annualmente dal registro di produzione.

#### *Articolo 6 quinquies*

#### **Coltivazione di alghe marine**

1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.
2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I.
3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.
4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

#### **ART. 2) Produzione di alghe marine**

#### **2.3) Coltivazione di alghe marine – art. 6 quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008**

2.3.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 quinquies, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008 la prova che i livelli di nutrienti negli effluenti sono uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata è rappresentata



dai risultati analitici del monitoraggio ambientale allegati al registro di produzione, di cui all'art. 5 del presente Decreto.

#### Articolo 6 *sexies*

##### **Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione**

1. Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura.
2. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

ART. 2) Produzione di alghe marine

2.4) Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione – art. 6 *sexies* del Reg. (CE) n. 889/2008

2.4.1) La distanza dal sito di coltura a cui restituire, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 *sexies*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, deve essere stabilita in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le aree utilizzate per lo smaltimento dei suddetti residui, devono essere sottoposte al monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile.

## **CAPO 2**

### **Produzione animale**

#### Articolo 7

##### **Campo di applicazione**

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie *Bubalus* e *Bison*, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.

#### Sezione 1

##### **ORIGINE DEGLI ANIMALI**

#### Articolo 8

##### **Origine degli animali biologici**

1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.
2. Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

ART. 4.1) Origine degli animali biologici in apicoltura – art. 8 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia), e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

#### Articolo 9

##### **Origine degli animali non biologici**

1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;

b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;

c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

3. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20% del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;

b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40%, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

a) estensione significativa dell'azienda;

b) cambiamento di razza;

c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

5. Per il rinnovo degli apiari, il 10% all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 4.2) Origine degli animali non biologici - artt. 9 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008**

2.1) In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati in modo biologico. Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico.

Al fine di verificare la disponibilità di animali biologici di cui all' art. 9 paragrafo 1 – 5 e all'art. 42 del Reg. (CE) e n. 889/2008 viene istituita e mantenuta, presso il MiPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico.

La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori stessi ed è consultabile presso il sito del SINAB: [www.sinab.it](http://www.sinab.it).

La procedura attraverso la quale il produttore inserisce le informazioni nella suddetta banca dati è descritta nell'allegato 2.

2.2) L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, sono le Regioni o Province autonome alla quale l'azienda ha presentato notifica.

L'azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità competente sopra specificata.

L'autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni e Province autonome.

Per "estensione significativa dell'azienda", di cui alla lettera a) paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intende una dimensione delle "unità di produzione", definite alla lettera f), art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.

Non è inclusa nella definizione di "estensione significativa dell'azienda" quella di comprensorio derivante dagli accordi di cooperazione prevista al paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO II: ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'ORIGINE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI.**

Il produttore che alleva animali con il metodo biologico allo scopo di immetterli nel circuito commerciale, può comunicare tale attività nella sezione appositamente strutturata del sito SINAB del MiPAAF.

Il produttore registra la propria posizione nella sezione del sito dichiarando i seguenti dati:

a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;

b) Indirizzo dell'azienda nella quale il produttore alleva gli animali;

c) Disponibilità: periodo, numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);

d) Organismo di controllo cui l'operatore è assoggettato.

Il produttore dovrà mantenere aggiornata la banca dati almeno trimestralmente. In caso contrario la disponibilità di animali verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati.

L'allevatore che voglia acquistare animali biologici è tenuto a verificarne la disponibilità nella sopraindicata sezione del sito internet e, nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità di animali biologici, l'allevatore potrà procedere all'acquisto di animali convenzionali, documentando la propria ricerca attraverso la stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità, o tramite idonea comunicazione del produttore di animali biologici. **(NDR: allegato II abrogato con DM 05-08-2016. Art. 11.1)**

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 4.1**

Il paragrafo 2.1) dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008.

L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo 1 del reg. (CE) n. 889/2008, tiene a disposizione delle Autorità competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici. Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.»

## **Sezione 2**

### **RICOVERI PER GLI ANIMALI E PRATICHE DI ALLEVAMENTO**

#### *Articolo 10*

##### **Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali**

1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.
2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.
3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.
4. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

#### *Articolo 11*

##### **Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi**

1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.
2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/CE del Consiglio, è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.
4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630 del Consiglio, le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.
5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.
6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

*Articolo 12***Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli**

1. I volatili non sono tenuti in gabbie.
  2. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.
  3. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:
    - a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.
    - b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
    - c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;
    - d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m<sup>2</sup> della superficie utile disponibile per i volatili;
    - e) ciascun ricovero non deve contenere più di:
      - i) 4800 polli,
      - ii) 3000 galline ovaiole,
      - iii) 5200 faraone,
      - iv) 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
      - v) 2500 capponi, oche o tacchini;
    - f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m<sup>2</sup>;
    - g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.
  4. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
  5. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:
    - a) 81 giorni per i polli,
    - b) 150 giorni per i capponi,
    - c) 49 giorni per le anatre di Pechino,
    - d) 70 giorni per le femmine di anatra muta,
    - e) 84 giorni per i maschi di anatra muta,
    - f) 92 giorni per le anatre bastarde,
    - g) 94 giorni per le faraone,
    - h) 140 giorni per i tacchini e le oche,
    - i) 100 giorni per le femmine di tacchino.
- L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 4.3) Ricoveri per gli avicoli – art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.1) Con riferimento all'elenco di cui alla lettera e) del paragrafo 3 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria "pollastrelle" è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).

3.2) In riferimento al paragrafo 5 comma 2 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituito un gruppo di lavoro presso il MiPAAF per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.

*Articolo 13***Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura**

1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio che non incidono sulla qualifica della produzione apicola

come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.
3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
5. Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

#### *Articolo 14*

#### **Accesso agli spazi all'aperto**

1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.
2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.
4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.
5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.
6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

#### *Articolo 15*

#### **Densità degli animali**

1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

#### **ART. 4.10) Numero massimo di animali per ettaro – art. 15 e Allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008**

L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito.

#### *Articolo 16*

#### **Divieto relativo alla produzione animale "senza terra"**

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

#### *Articolo 17*

#### **Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico**

1. È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

2. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

3. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:

a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;

b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

4. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10% della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

5. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 4.4) Area di pascolo comune – art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Per “aree di pascolo ad uso civico”, di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per “aree di pascolo comune” di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo;

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi “area di pascolo comune”, anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

##### **ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

- “ricorso alle disposizioni” di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008; [ ... *omissis* ... ]
- sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

#### *Articolo 18*

##### **Gestione degli animali**

1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 4.6) Gestione degli animali – art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo “Mutilazione e altre pratiche”, e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.

**DM 05-08-2016****ART. 4.2**

Il paragrafo 6) dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:  
 «Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del reg. (CE) n. 889/2008, inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale, sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifichi il rispetto delle procedure stabilite.»

### Sezione 3 ALIMENTI PER ANIMALI

#### Articolo 19

#### Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende fonti

1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche, situate nella stessa regione.
  2. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.
  3. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.
- L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

*Art. 19 modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012.*

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 4.7) Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche – art. 19 del Reg. (CE) 889/08 – Alimentazione delle colonie di api.**

Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:

- disponibilità alimentari non sufficienti intese complessivamente, sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.

#### Articolo 20

#### Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.
2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.
3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.
4. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.
5. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

*Articolo 21***Alimenti in conversione**

1. E' autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30%, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100%.
2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.
3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 1254/2008; §21 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

*Articolo 22***Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali**

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell'alimentazione degli animali biologici:

- a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 2, purché:
  - i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
  - ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);
- b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
  - i) non siano disponibili in forma biologica;
  - ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
  - iii) il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale
- c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;
- d) materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 1;
- e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:
  - i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
  - ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e
  - iii) l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
- f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;
- g) gli additivi per mangimi elencati nell'allegato VI.

Art. 22 modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012.

**Sezione 4****PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI***Articolo 23***Profilassi**

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.
2. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).
3. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.
4. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.



5. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

- .....
- il rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- .....

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della vigente normativa nazionale.

**ART. 4.8) Vuoto sanitario per l'allevamento avicolo – art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5 art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008, il periodo in cui il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.

*Articolo 24*

**Trattamenti veterinari**

1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.
2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.
3. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.
4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.
5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

§ 2 modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012.

§ 2 modificato con art. 2 Reg. UE 354/2014.

*Articolo 25*

**Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura**

1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*.
4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

6. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

## **CAPO 2 BIS**

### **Produzione di animali d'acquacoltura**

*L'intero capo 2 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

#### **Sezione 1 NORME GENERALI**

##### *Articolo 25 bis*

##### **Campo di applicazione**

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis.

Esso si applica *mutatis mutandis* allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

##### *Articolo 25 ter*

##### **Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile**

1. Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 *ter*, paragrafi da 1 a 5.
2. Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della normativa nazionale.
3. Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione.
4. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

#### **ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura**

##### **3.1) Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile – art. 25 *ter* del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 *ter*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente Decreto. Nel caso della molluschicoltura si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologica di 150 metri.

3.1.2) Il "piano di gestione sostenibile" di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 220/95, e aggiornato annualmente. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;
- b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;
- c) capacità produttiva dell'impianto;
- d) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);
- e) sistema di policoltura (se del caso);
- f) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;
- g) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;
- h) procedure di gestione della documentazione;
- i) piano di gestione della salute degli animali;
- j) misure di difesa e prevenzione dai predatori;
- k) misure atte a minimizzazione il rischio di fughe e gli impatti sull'ecosistema;
- l) studio dell'impatto ambientale della molluschicoltura di fondo marino (se del caso);

*Articolo 25 quater***Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'aquacoltura**

1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.
2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'aquacoltura siano differenziati.
3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

**DM 11954 DEL 30-07-2010****ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura****3.2) Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'aquacoltura – art. 25 quater del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.2.1) In riferimento all'art. 25 *quater*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda sono le Regioni, accertando che le unità di produzione biologica e non biologica, oltre ad avere sistemi di distribuzione dell'acqua distinti, siano collocate in ambienti separati e adeguatamente individuati.

3.2.2) In riferimento all'art. 25 *quater*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare nella stessa azienda l'allevamento biologico e non biologico, nelle fasi di ingrasso, sono le Regioni. Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 2 paragrafo 1) del presente Decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.

3.2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 24 *quater*, paragrafo 3, del Reg. (CE) 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle Regioni.

3.2.4) Le aziende interessate all'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2), presentano domanda, corredata dalla planimetria aziendale completa del dettaglio degli impianti di distribuzione, all'Organismo di controllo prescelto. L'Organismo di controllo redige apposita relazione tecnica, comprensiva dell'accertamento dei requisiti previsti dai precedenti punti 2.1 e 2.2, e inoltra la domanda alla Regione allegando le planimetrie, il proprio parere e, se del caso, il piano di gestione sostenibile.

La Regione, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione o respinge la richiesta. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni.

**ART. 7) Norme transitorie e finali**

7.1) Le Regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1);
- autorizzazione allevamento biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi d'ingrasso (art. 3, paragrafo 2.2);
- [ .... ]

**Sezione 2****ORIGINE DEGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA***Articolo 25 quinquies***Origine degli animali di acquacoltura biologici**

1. Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo.
2. Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

*Articolo 25 sexies***Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici**

1. A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.
2. A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.
3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016 (\*).
4. La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:
  - a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;
  - b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile;
  - c) raccolta di avannotti selvatici di specie diverse dall'anguilla europea a fini di ingrasso nell'acquacoltura tradizionale estensiva all'interno di zone umide, come bacini di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, chiuse con argini e sponde, a condizione che:
    - i) il ripopolamento sia in linea con le misure di gestione approvate dalle autorità competenti responsabili della gestione degli stock ittici in questione per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate e
    - ii) i pesci siano alimentati esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.

(\* *NDR: va precisato che la proroga al 31 dicembre 2016 è stata introdotta retroattivamente, con decorrenza 1 gennaio 2016, con il Reg. 673 del 29 aprile 2016, ma l'intenzione dell'adozione di tale proroga fu anticipata dalla comunicazione della Commissione (2015/C 437/06) pubblicata sulla GUUE serie C n. 437 del 19/12/2015.*

§ 3 modificato con art. 1 Reg. UE 1364/2013.

Art. modificato con art. 1 Reg. UE 1358/2014.

§ 3 modificato con art. 1 Reg. UE 673/2016.

**Sezione 3****PRATICHE DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA***Articolo 25 septies***Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura**

1. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:
  - a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;
  - b) siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;
  - c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;
  - d) nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;
  - e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.
2. I coefficienti di densità e le pratiche di allevamento sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità e delle pratiche di allevamento sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.
3. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.
4. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.
5. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi.

§ 2 modificato con art. 1 Reg. UE 1358/2014.

**DM 11954 DEL 30-07-2010**

**ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura**

**3.3) Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura – art. 25 septies del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.3.1) I risultati del “monitoraggio delle condizioni dei pesci”, per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci di allevamento di cui all'art. 25 *septies*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, sono riportati nel registro di produzione. Nello stesso registro sono annotati, inoltre, i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, pH (rilevati con frequenza almeno settimanale), ed i livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità degli animali).

#### *Articolo 25 octies*

##### **Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici**

1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.
2. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;
  - b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.
3. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;
  - b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.
4. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

##### **ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura**

##### **3.4) Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici – art. 25 *octies* del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.4.1) In relazione all'art. 25 *octies*, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (CE) n. 889/2008, per condizioni atte a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante, si intende una velocità della corrente non inferiore ad un valore medio annuo di 2 cm/sec ed una profondità, relativa al sito d'impianto, non inferiore a 20 metri, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle Regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti che devono essere comunicate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità, ufficio SAQ X – Agricoltura Biologica (di seguito Ministero). Tali condizioni non si applicano alla molluschicoltura.

3.4.2.) La Regione che dimostri la possibilità di minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante in zone territorialmente circoscritte aventi profondità inferiore a 20 metri presenta una richiesta, suffragata da idonea documentazione scientifica, al Ministero che, previa valutazione tecnica, risponde entro 30 giorni, rilasciando, se del caso, specifica deroga.

#### *Articolo 25 nonies*

##### **Gestione degli animali di acquacoltura**

1. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.
2. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;
  - b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.
3. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili. Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.
4. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

- a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;
- b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;
- c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

5. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

#### **Sezione 4 RIPRODUZIONE**

##### *Articolo 25 decies*

#### **Divieto di utilizzazione di ormoni**

È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.

#### **Sezione 5 ALIMENTAZIONE DEI PESCI, DEI CROSTACEI E DEGLI ECHINODERMI**

##### *Articolo 25 undecies*

#### **Norme generali sull'alimentazione**

I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

- a) salute degli animali;
- b) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;
- c) scarso impatto ambientale.

##### *Articolo 25 duoecies*

#### **Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori**

1. Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

- a) mangimi biologici di origine acquicola;
- b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;
- c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;
- d) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.
- e) mangimi derivati da pesci interi catturati nel corso di attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. soppresso.

3. La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica.

4. L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito *Phaffia*).

5. L'istidina prodotta mediante fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui al paragrafo 1 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci ed impedire la formazione di cataratte.

---

*§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012.*

*Art. modificato con art. 1 Reg. UE 1358/2014.*

##### *Articolo 25 terdecies*

#### **Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura**

1. Nella fasi di ingrasso, gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.

2. In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari.

3. Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2:

- a) la razione del pangasio (*Pangasius* spp.) di cui alla sezione 9 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;

b) la ragione dei gamberetti di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di garantire le esigenze nutritive quantitative dei gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico; nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti.

Art. modificato con art. 1 Reg. UE 1358/2014.  
modificato con art. 1 Reg. UE 838/2017

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

**ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura**

**3.5) Norme specifiche sull'allevamento di taluni animali d'acquacoltura – art. 25 *terdecies* del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.5.1) I documenti giustificativi di cui all'art. 25 *terdecies*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008 sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati.

#### *Articolo 25 *terdecies bis**

##### **Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico**

1. Nell'allevamento delle larve di novellame biologico, possono essere utilizzati come mangimi fitoplancton e zooplancton convenzionali.

Art. introdotto con art. 1 Reg. UE 1358/2014.

#### *Articolo 25 *quaterdecies**

##### **Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del Reg. (CE) n. 834/2007**

1. Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V, sezione 1.

2. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012.

#### **Sezione 6**

#### **NORME SPECIFICHE PER I MOLLUSCHI**

#### *Articolo 25 *quindecies**

##### **Area di coltura**

1. La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura.

2. La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti.

3. Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

#### *Articolo 25 *sexdecies**

##### **Fonti di approvvigionamento del seme**

1. Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:

a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure

b) insediamenti naturali di novellame su collettori.

Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016 (\*).

2. Per l'ostrica concava (*Crassostrea gigas*) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura.

(\* NDR: va precisato che la proroga al 31 dicembre 2016 è stata introdotta retroattivamente, con decorrenza 1 gennaio 2016, con il Reg. 673 del 29 aprile 2016, ma l'intenzione dell'adozione di tale proroga fu anticipata dalla comunicazione della Commissione (2015/C 437/06) pubblicata sulla GUUE serie C n. 437 del 19/12/2015.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. UE 1364/2013.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. UE 673/2016.

#### Articolo 25 septdecies

##### Gestione

1. Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.

2. Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi.

#### DM 11954 DEL 30-07-2010

ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura

3.6) Norme specifiche per i molluschi - gestione – art. 25 septdecies del Reg. (CE) n. 889/2008

3.6.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 septdecies, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, si applicano le norme contenute nell'art. 2 par. 4 del presente Decreto.

#### Articolo 25 octodecies

##### Norme sulla coltura

1. L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica.

2. La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

#### Articolo 25 novodecies

##### Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.

#### Sezione 7

### PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI

#### Articolo 25 vicies

##### Norme generali in materia di profilassi

1. Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.

2. Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2.

3. Per quanto riguarda il fermo degli impianti:

a) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;

b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.



4. Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori.

5. L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai.

6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.

*Art. modificato con art. 1 Reg. UE 1358/2014.*

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

#### **ART. 3) Produzione di animali di acquacoltura**

#### **3.7) Norme generali in materia di profilassi – art. 25 *vicies* del Reg. (CE) n. 889/2008**

3.7.1) In relazione all'art. 25 *vicies*, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) n. 889/2008, è obbligatorio il fermo degli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura. La durata minima del fermo è di 7 giorni. Le Regioni, in caso di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, possono prolungare tale periodo di fermo. Fra i criteri da utilizzare, per stabilire la durata del prolungamento del fermo, sono considerati:

- a) la valutazione ambientale;
- b) i risultati del piano di monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile;
- c) il piano di gestione della salute degli animali;
- d) i risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali contenuti nel registro di produzione.

Gli Organismi di controllo, in caso di verifica di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, informano immediatamente, al massimo entro 2 giorni, la Regione, trasmettendo copia della documentazione sopra elencata, accompagnata da una breve relazione tecnica. Le Regioni entro sette giorni comunicano ai soggetti interessati l'eventuale necessità di prolungare il fermo obbligatorio. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni.

3.7.2) Le norme contenute nell'art. 2 par. 4 del presente Decreto si applicano anche nell'ambito della produzione di animali d'acquacoltura.

#### **ART. 7) Norme transitorie e finali**

7.1) Le Regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- [ .... ]
- prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1);

#### *Articolo 25 *unvicies**

#### **Trattamenti veterinari**

1. Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

- a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;
- b) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;
- c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.

2. Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatrici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici.

3. Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi.

4. Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatrici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore.

5. L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

### CAPO 3

#### **Prodotti conservati e trasformati**

##### *Articolo 26*

#### **Norme applicabili conservazione dei prodotti e alla produzione di mangimi e alimenti trasformati**

1. Gli operatori che provvedono alla conservazione dei prodotti o che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

L'applicazione di tali procedure permette di garantire in qualsiasi momento che i prodotti conservati o trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.

2. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 1. In particolare essi:

a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

b) applicano misure di pulizia adeguate, ne controllano l'efficacia e registrano tali misure;

c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.

3. Se nell'unità di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici, l'operatore:

a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

c) informa l'autorità o l'organismo di controllo delle operazioni di cui ai punti a) e b) e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

4. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di mangimi o alimenti, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.

*Art. modificato con art. 2 Reg. UE 1842/2016*

##### *Articolo 27*

#### **Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti**

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 *bis*:

a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;

b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'allegato VIII, sezione A;

c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva;

d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007,

a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;

b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola.

c) il lievito ed i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.

3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:

(a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;

(b) anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;

(c) acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.

Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.

4. Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell'anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l'uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l'autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.

§§ 1, 2 e 4 modificati con art. 1 Reg. CE 1254/2008

§ 1 modificato con art. 1 Reg. (UE) 203/2012

#### *Articolo 27 bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

a) le sostanze elencate nell'allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;

b) i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 1254/2008

#### *Articolo 28*

##### **Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti**

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

#### *Articolo 29*

##### **Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri**

1. Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

a) l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;

b) l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;

c) non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.

Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;

c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;

d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;

e) le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;

f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.

3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007. Può essere deciso, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.

5. In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

#### *Articolo 29 bis*

##### **Disposizioni specifiche per le alghe marine**

1. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare.

Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.

2. È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009*

#### **CAPO 3 bis**

##### **Norme specifiche sulla vinificazione**

#### *Articolo 29 ter*

##### **Campi di applicazione**

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera I), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 203/2012*

#### *Articolo 29 quater*

##### **Uso di taluni prodotti e sostanze**

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII *bis* de presente regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo regolamento.

3. Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII *bis* del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 203/2012*

#### *Articolo 29 quinquies*

##### **Pratiche enologiche e restrizioni**

1. Fatti salvi l'articolo 29 *quater* e i divieti e le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 *quater* e 120 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.

2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti:

a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV *bis*, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni:

a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;

b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1° agosto 2018 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche:

a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;

b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso regolamento.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 203/2012*

*§ 4.modificato con art. 1 Reg. UE 673/2016*

## **DM 15992 DEL 12 LUGLIO 2012**

**Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) n.203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.**

### **Articolo 1**

#### **Premesse ed obiettivi**

1. Il presente Decreto contiene le disposizioni per l'attuazione delle modalità di applicazione relative al vino biologico di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008.

2. Ai sensi dell'art. 29 *ter*, par.2, del Regolamento CE n. 889/2008 si applicano le disposizioni previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.

### **Articolo 2**

#### **Uso di taluniprodoti e sostanze**

1. Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti ottenuti da materie prime biologiche elencati nell'Allegato VIII *bis* del Reg. (CE) n. 889/2008 l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'Allegato al presente Decreto.

### **Articolo 3**

#### **Circostanze calamitose**

1. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, comma 1, lettera e) le Regioni e le Province autonome, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna. Le Regioni e province autonome determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici viene conservata dalle Regioni e Province Autonome e tenuta disposizione dell'autorità competente nazionale.

2. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui è assoggettata la propria attività, il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compresa l'autorizzazione regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni. Gli Organismi di controllo comunicano alle Regioni e Province Autonome gli operatori che si sono avvalsi della deroga.

3. Le Regioni e le Province Autonome, entro dieci giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione di cui al primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. La comunicazione che comprende l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga è trasmessa entro la fine della campagna.

**Articolo 4****Misure transitorie**

1. Gli operatori che intendono utilizzare il logo comunitario di produzione biologica ai sensi dell'art. 95, par. 10 bis, lett. a), del Reg. (CE) n. 889/2008, comunicano all'Organismo di controllo, cui sono assoggettati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto (**NDR: GU n. 177 del 31 luglio 2012**), le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, suddivise per tipologie e per anno, ottenuti in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007 e detenuti al 31 luglio 2012. Nella comunicazione l'operatore indica il CUAA e, per ogni categoria, tipologia di prodotto e anno, le quantità detenute e ottenute in conformità alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008.
2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo è inviata anche dagli operatori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 95, par. 10 bis, lett. c), del Reg. (CE) n. 889/2008.
3. L' Organismo di controllo, cui è assoggettato l'operatore, accerta, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, ottenuti in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007, suddivise per categorie e tipologie, detenuti dagli operatori al 31 luglio 2012, e verifica le quantità prodotte in conformità alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008 nonché le quantità prodotte in conformità al Reg. (CE) n. 889/2008 ma che non posseggono i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis del Reg. (CE) n. 889/2008.
4. Il documento contenente le giacenze accertate dall'organismo di controllo è redatto in duplice copia, di cui una è rilasciata all'operatore e l'altra è conservata presso la sede dell'Organismo di controllo. La documentazione è tenuta a disposizione delle autorità competenti.
5. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano agli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008 e la cui attività è assoggettata ad un Organismo di controllo.

**Articolo 5****Documenti contabili**

1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008 gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali.
2. I prodotti biologici del settore vitivinicolo sono contraddistinti dal termine biologico.

**Articolo 6****Abrogazioni**

È abrogato l'art. 8, paragrafo 1.4, del Decreto Ministeriale n. 18354/2009.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (**NDR: GU n. 177 del 31 luglio 2012**).

**ALLEGATO****Procedura per l'utilizzo di prodotti e sostanze non biologiche.**

L'operatore, per ciascuna campagna, invia una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate con asterisco all'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 ad almeno tre operatori biologici.

Qualora le richieste abbiano esito negativo l'operatore è autorizzato a utilizzare, esclusivamente per quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze di origine non biologica.

L'operatore inoltra le richieste a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile all'Autorità Competente e agli Organismi di controllo.

Qualora, per una determinata campagna, l'Autorità Competente accerti la non disponibilità dei prodotti e delle sostanze elencate, e contrassegnate con asterisco, all'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, provvede a diffondere l'informazione con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)) e del SINAB ([www.sinab.it](http://www.sinab.it)).

**CAPO 4****Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti***Articolo 30***Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione**

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

*Articolo 31***Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità**

1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
- c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore e
- d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica,
- b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1 e
- c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

*Articolo 32***Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio**

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;
- b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:
  - i) sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;
  - ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;
  - iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;
- c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
- d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 4.9) Trasporto dei mangimi – art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Per "mangimi" di cui alla lettera a) dell'art.32 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi come definite alla lettera b), paragrafo 2, art. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.

*Articolo 32 bis***Trasporto di pesci vivi**

1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfino le esigenze fisiologiche degli animali stessi.
2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.
3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.
4. Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009*

*Articolo 33***Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori**

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31. L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.

*Articolo 34***Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo**

I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi. Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

*Articolo 35***Magazzinaggio dei prodotti**

1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.
2. Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento.
3. I medicinali veterinari allopatrici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 *ter* del presente regolamento.
4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
  - a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
  - b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
  - c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.

*§ 2 e 3 modificati con art. 1 Reg. CE 710/2009*

**CAPO 5**  
**Norme di conversione**



*Articolo 36*

**Vegetali e prodotti vegetali**

1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

2. L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione, o

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.

Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

3. In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1.

4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:

a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;

b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 6.2) riconoscimento retroattivo periodo di conversione - art. 36 del Reg. (CE) n. 889/08.**

Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008, l'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.

Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3.

**DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO III**

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
  - nel caso della richiesta ai sensi del punto a) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 le

schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;

- nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'organismo di Controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 36 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni o le Provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

#### *Articolo 36 bis*

#### **Alghe marine**

1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.
2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009*

#### *Articolo 37*

#### **Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche**

1. Le norme di conversione di cui all'articolo 36 del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

#### *Articolo 38*

#### **Animali e prodotti animali**

1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2 e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:
  - a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
  - b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
  - c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
  - d) 6 settimane per le galline ovaiole.
2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di

produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.

5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 4.11) conversione in apicoltura – Art. 38 del Reg. (CE) 889/08.**

La cera di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del Reg. (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa.

#### *Articolo 38 bis*

##### **Produzione di animali di acquacoltura**

1. Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

- a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;
- b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;
- c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;
- d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura.

2. L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009*

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

##### **ART. 4) Norme di conversione per animali di acquacoltura**

##### **4.1) Produzione di animali di acquacoltura – art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/2008**

4.1.1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione sono le Regioni. La procedura per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione è stabilita all'Allegato I del presente provvedimento.

##### **ART. 7) Norme transitorie e finali**

7.1) Le Regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- [ ... ]
- riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4).

#### **ALLEGATO 1**

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/2009 come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare all'Organismo di Controllo (di seguito OdC) una specifica richiesta.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati nelle unità di produzione interessate;
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009, antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
  - registrazioni relative all'utilizzo dei mezzi tecnici;
  - perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Cartografia delle unità produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento; (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 38 *bis*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, riferite alle singole unità produttive;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 *bis*, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, riferite alle unità produttive;
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni, esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/2008, dandone comunicazione all'OdC e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

## **CAPO 6**

### **Norme di produzione eccezionali**

#### **Sezione 1**

### **NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI VINCOLI CLIMATICI, GEOGRAFICI O STRUTTURALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007**

#### *Articolo 39*

##### **Stabulazione fissa**

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 7.1) Stabulazione fissa nelle piccole aziende – art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008 nelle "piccole aziende" intese come quelle che hanno una consistenza media annuale non superiore a 30 Unità Bovino Adulto (UBA).

#### **DM 05-08-2016**

##### **ART. 6.1**

Il paragrafo 1) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:  
«Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 889/2008 nelle "piccole aziende", intese come aziende con una consistenza totale di 50 animali.»

#### *Articolo 40*

##### **Produzione parallela**

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;

- ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;
- iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;
- iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;
- v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;
- b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);
- c) nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);
- d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.
2. L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;
- b) il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;
- c) l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.

#### Articolo 41

##### Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l'attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica. L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

- .....
- “rispetto della disposizione” relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- .....

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

##### **ART. 7.2) Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione – art. 41 del Reg. (CE) 889/08**

I “prodotti”, di cui al primo comma dell'art. 41 del Reg. (CE) 889/08, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi “miele” e “polline”.

#### Sezione 2

##### **NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO D'INDISPONIBILITÀ DI FATTORI DI PRODUZIONE BIOLOGICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007**

#### Articolo 42

##### Uso di animali non biologici

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;

b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2017 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.

Art. 42 modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012.

modificato con art. 1 Reg. UE 836/2014

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

#### **VEDI NOTA ART. 9 REG 889, ED INOLTRE**

#### **ART. 7.3) Uso di animali non biologici – art 42 del Reg. (CE) 889/08**

In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008.

L'autorizzazione di cui all'art. 42, lettera b) del Reg. (CE) 889/2008, e fino al termine del periodo definito nell'articolo medesimo, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle Regioni e Province autonome in accordo con la procedura descritta nell'allegato 4 del presente decreto.

Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 del presente Decreto; il controllo su tali produttori è effettuato dal Corpo Forestale dello Stato.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO IV:**

**1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.**

**1.1)** Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, *di cui si allega il fac-simile A*, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici e CUA della ditta produttrice;
- b) Dati anagrafici e CUA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) Periodo di allevamento;
- d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

**1.2)** Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.

**1.2.1)** Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate

agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
  - 1) il giorno di arrivo;
  - 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
  - 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;
- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
  - 1) le perdite per mortalità;
  - 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
  - 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

**1.2.2)** Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della case madre" e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
  - 1) il giorno di arrivo;
  - 2) la quantità;
  - 3) la tipologia di alimento (cartellino);
  - 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

**1.3)** Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

**1.4)** Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:

- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

## **2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.**

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di cui all'allegato 2 alla data della richiesta, deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di Controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

È il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.

## **3) Adempimenti degli Organismi di Controllo**

L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle

allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).

**DM 05-05-2016****ART. 6.2)**

Il comma 2 del paragrafo 3) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione di cui all'art. 42 *b*) del reg. (CE) 889/2008, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle regioni e provincie autonome secondo la procedura descritta nell'allegato 4, punto 2 del presente decreto.

L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle tiene a disposizione delle Autorità competenti e del proprio organismo di controllo copia della "Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) n. 889/2008", di cui al facsimile A dell'allegato 4 del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorità competente come previsto dall'allegato 4 paragrafo 1.1. Tale operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 *b*) del reg. (CE) n. 889/2008.»

***NDR: seguono fac-simile A & B di cui all'allegato IV del DM 18345 del 27/11/2009 – L'allegato A è nella versione modificata con DM 05-08-2016***

**DM 05-05-2016****ART. 6.4)**

Il comma 3 del paragrafo 3) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente:

«Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 paragrafo 1.1 del presente decreto.»



**FACSIMILE A**

Spett.le Regione, P.A. \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC \_\_\_\_\_

Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali  
Agricoltura biologica  
C/o Sportello Informativo SINAB  
Via XX Settembre, 20  
00187 Roma  
e-mail: sportelloinfo@sinab.it

Indirizzo PEC \_\_\_\_\_

**Oggetto: comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

\_I\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: \_\_\_\_\_

sita in \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

l'inizio del ciclo di allevamento di pollastrelle conformi alle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008,

**DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che le pollastrelle saranno allevate nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, presso lo stabilimento di produzione condotto da:

me medesimo,

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal _____ al _____		
	Dal _____ al _____		

oppure da soccidario:

Ditta \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal _____ al _____		
	Dal _____ al _____		

**E SI IMPEGNA**

a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al DM n. 18354/2009 e s.m.e i.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Da sottoscrivere e trasmettere via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

**FACSIMILE B**

Spett.le Regione, P.A.

E p.c. Organismo di controllo

**Oggetto: comunicazione di deroga per l'accasamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

\_I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: \_\_\_\_\_

sita in \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di non essere in grado di reperire pollastrelle allevate con il metodo biologico vista:

- la non disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico;  
 l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, e, a conferma, allega copia di n. 3 richieste di approvvigionamento non soddisfatte

e, al fine di iniziare un nuovo ciclo di allevamento di ovaiole biologiche,

**COMUNICA**

la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, per l'accasamento di pollastrelle presso lo stabilimento, con i seguenti riferimenti:

data dell'accasamento (previsione)	Indirizzo stabilimento sito in:	N.ro di capi	Razza

Riferimenti al produttore/i di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008:

Ditta produttrice di pollastrelle	indirizzo	CUAA

Data e luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*Articolo 43***Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale**

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

*Art. 43 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009*

*modificato con art. 1 Reg. CE 505/2012*

*modificato con art. 1 Reg. UE 836/2014*

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

- .....
- “uso di alimenti non biologici di origine agricola” di cui all’art. 43 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- .....

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della vigente normativa nazionale.

*Articolo 44***Uso di cera d'api non biologica**

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 7.4) Uso di cera d'api non biologica – art. 44 del Reg. (CE) 889/08**

4.1) Al fine di verificare la disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a) art. 44 del Reg. (CE) 889/08, viene istituita e mantenuta una banca dati presso il MiPAAF, contenente le informazioni su tali disponibilità.

4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell’art. 44 del Reg. (CE) 889/08 deve essere supportata da risultati analitici.

**DM 05-08-2016****ART. 6.5**

Il paragrafo 4.1) dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 è sostituito dal seguente: «Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a), art. 44 del reg. (CE) 889/2008, l’operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità. La documentazione comprovante l’indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.»

*Articolo 45***Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico**

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:

- a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;
- b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di

materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9.

2. Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate.

3. Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità. Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).

4. Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un'altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

5. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;

b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;

c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

6. L'autorizzazione è rilasciata prima della semina.

7. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di tuberi-seme di patate autorizzati.

8. In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:

a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.

9. L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all'articolo 49, paragrafo 3.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 7.5) Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico – art. 45 reg. (CE) n. 889/2008**

NDR. ARTICOLO ABROGATO CON DECORRENZA 1-1-2018 DAL DM 24-02-2017, ART. 9.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO V: Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa**

NDR. ALLEGATO V ABROGATO (MODULI INCLUSI) CON DECORRENZA 1-1-2018 DAL DM 24-02-2017, ART. 9.

#### **DM 24 FEBBRAIO 2017**

**Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.**

##### **Art. 1.**

##### **Campo di applicazione e definizioni**

1. Il presente decreto disciplina in conformità ai reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008:

a) la gestione di una banca dati informatizzata per l'inserimento e la verifica della disponibilità commerciale di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, di

seguito «BDS»;

b) il rilascio della deroga per l'impiego di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, di cui all'art. 45, paragrafo 1 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008;

c) l'attività di verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per il rilascio della deroga svolta dagli Organismi di controllo.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «BDS»: sistema informatico, reso disponibile dal Sistema informativo biologico, di seguito SIB, contenente l'elenco delle specie e varietà di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori;

b) «categorie commerciali di una specie»: varietà o gruppi di varietà che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro simili ed omogenee e pertanto riconducibili ad un'unica tipologia o categoria di prodotto;

c) «fornitori di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico», di seguito «fornitori»: gli operatori biologici iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, registrati come tali nella BDS; i venditori che trattano sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, registrati come tali nella BDS, anche se non sono operatori biologici;

d) «materiale di moltiplicazione vegetativa»: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, piantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme;

e) «sementi»: le sementi e i tuberi-seme di patata;

f) «varietà equivalenti»: insieme di singole varietà di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore;

g) «varietà da conservazione»: insieme di varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di specie di piante agrarie ed ortive autoctone o non autoctone (purchè integratesi negli agroecosistemi locali e regionali), minacciate da erosione genetica, coltivate sul territorio nazionale o conservate presso orti botanici, istituti sperimentali o di ricerca e banche del germoplasma, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico.

3. Le disposizioni di cui all'art. 45, paragrafo dal 2 al 9 e all'art. 48 del reg. (CE) n. 889/08 si applicano anche al materiale di moltiplicazione vegetativo.

## **Art. 2.**

### **Autorità competenti**

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio agricoltura biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali, di seguito «Ministero» è l'Autorità competente, ai sensi degli artt. 45 e 48 del reg. (CE) n. 889/2008, per la gestione della BDS e per il rilascio dell'autorizzazione all'uso di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

## **Art. 3.**

### **Banca dati**

1. La BDS è gestita dal Ministero attraverso i servizi resi disponibili dal SIB ed è accessibile dall'indirizzo web <http://mipaaf.sian.it> o dai sistemi informativi regionali ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 154 del 2016.

2. Le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico sono distinte all'interno della BDS in tre liste di appartenenza:

a) lista rossa: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantità sufficienti sul mercato nazionale, per le quali non è concessa deroga, salvo il caso previsto all'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;

b) lista verde: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie indisponibili sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi dell'art. 45, par. 8 del reg. (CE) n. 889/2008, è concessa annualmente una deroga generale, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;

c) lista gialla: contiene l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese sub a) e b) per le quali è necessario, tramite la BDS con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilità commerciale per la successiva eventuale concessione della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008. In ambiente pubblico è consultabile esclusivamente l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese

nelle liste rossa e verde e non è verificabile la disponibilità commerciale delle stesse varietà.

3. Nella BDS sono inserite dai fornitori le disponibilità di:

a) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da appezzamenti biologici e prodotti, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lett. i, del reg. (CE) n. 834/2007, rispettivamente da piante madri o piante genitrici coltivate secondo le norme dell'agricoltura biologica per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. Nel caso di specie a bulbo, tubero o radice nuda per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo, del tubero o della radice nuda, il ciclo vegetativo svolto secondo le norme dell'agricoltura biologica si conteggia a partire dal reimpianto degli stessi;

b) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa prodotti come al punto a), ma provenienti da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica.

4. Il Ministero si avvale di un «Gruppo di esperti», da nominarsi con successivo provvedimento e costituito da tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sei rappresentanti di associazioni di categoria, per la predisposizione e l'aggiornamento delle liste rossa e verde e per l'identificazione delle varietà equivalenti, delle categorie commerciali di una specie e delle varietà da conservazione a erosione genetica di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente decreto, definendone il loro posizionamento relativamente alle liste rossa e verde.

5. Ai componenti del Gruppo di Esperti, di cui al punto precedente, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, nel rispetto del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011.

#### **Art. 4.**

##### ***Registrazione dei fornitori e delle disponibilità***

1. Il fornitore che intende commercializzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici sul territorio nazionale, attraverso la BDS, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, si abilita ad operare nel SIB e procede alla propria registrazione all'interno della BDS.

2. Il fornitore, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, inserisce e mantiene aggiornate in modo continuativo, all'interno della BDS, le informazioni di cui all'art. 51, paragrafo 1 e 2, del reg. (CE) n. 889/2008.

3. Il Ministero ha facoltà di annullare la registrazione del fornitore che non provveda all'aggiornamento nella BDS della propria disponibilità di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica.

#### **Art. 5.**

##### ***Condizioni per il rilascio della deroga***

1. La deroga annuale generale è automaticamente rilasciata per le specie o le categorie commerciali di una specie di cui alla lista verde con le modalità previste all'allegato I al presente decreto.

2. L'operatore biologico, abilitato ad operare nel SIB, qualora ricorrano una o più condizioni previste all'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008, richiede, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella lista verde.

3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 7, del reg. (CE) n. 889/2008, la deroga è concessa al singolo richiedente per una stagione colturale alla volta.

4. La disponibilità nella BDS di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o di varietà considerate equivalenti è ostacolo al rilascio della deroga, salvo il caso previsto dall'art. 45, paragrafo 5 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008.

#### **Art. 6.**

##### ***Procedura di gestione della BDS e di rilascio della deroga***

1. La procedura di gestione della BDS e di richiesta e concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico è descritta all'allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 7.**

##### ***Attività degli Organismi di controllo***

1. Gli Organismi di controllo, nel corso delle ordinarie attività ispettive:

a) verificano l'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione di concessione registrata dal sistema;

b) verificano che la specie o la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga;

c) comunicano al Ministero ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il ricorso alla deroga, da parte degli operatori, nel caso di specie e varietà elencate nella lista verde di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) del presente decreto.

#### **Art. 8.**

##### ***Relazione di sintesi e dati statistici***

1. Il SIB, attraverso apposite funzioni informatiche, registra i quantitativi, suddivisi per specie e varietà, di sementi per i quali è stato concesso l'impiego in deroga anche a fini statistici ed il Ministero trasmette alla Commissione e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano una relazione di sintesi, ai sensi dell'art. 55 del reg. (CE) n. 889/08.

#### **Art. 9.**

##### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e relativamente agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 si applica con decorrenza 1° gennaio 2018. **(NDR: GU n. 95 del 24-4-2017)**

2. A decorrere dalla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente decreto, l'art. 7 punto 5) e l'all. 5 del decreto 27 novembre 2009 n. 18354 sono abrogati.

#### **Art. 10.**

##### ***Clausola di salvaguardia***

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ALLEGATO I**

##### **Procedura di gestione della BDS**

*Inserimento delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità produttive in conversione all'agricoltura biologica da parte dei fornitori e rilascio della deroga per l'utilizzo, da parte degli operatori biologici, di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con metodo di produzione biologico.*

I servizi resi disponibili dal SIB per la procedura descritta nel presente allegato constano di un ambiente pubblico (consultazione) per il controllo delle liste Verde e Rossa e di un ambiente riservato (gestione) raggiungibile tramite apposite credenziali di accesso per tutte le altre operazioni.

Il Ministero, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi di controllo sono autorizzati all'accesso dell'ambiente riservato della BDS per le rispettive competenze di vigilanza e controllo.

Le procedure informatiche di cui al presente allegato descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web <http://mipaaf.sian.it>

##### **1. Registrazione in BDS dei fornitori**

L'operatore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, per registrarsi nella BDS, deve essere notificato nel SIB come produttore vegetale (Av), e/o preparatore (B), e/o importatore (C) di sementi e/o vivaista «s».

Il venditore, che commercializza sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, anche se non iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, può registrarsi nella BDS come venditore di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico.

Le procedure di iscrizione alla BDS sono rese disponibili dal SIB e descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web <http://mipaaf.sian.it>

Trascorsi 30 giorni, senza che la domanda di registrazione sia stata rifiutata dal Ministero, i fornitori sono registrati all'interno della BDS.

##### **2. Registrazione delle disponibilità ed aggiornamento della banca dati**

Il fornitore registra la propria disponibilità di sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità produttive in conversione all'agricoltura biologica e mantiene aggiornata la BDS.

I fornitori rispondono tempestivamente alle richieste di disponibilità trasmesse automaticamente dalla BDS tramite posta elettronica ordinaria o certificata, fornendo le dovute informazioni, anche di tipo commerciale.

### **3. Gestione delle liste**

Il Ministero, supportato dal gruppo di esperti, di cui all'art. 3 comma 4 del decreto, redige e aggiorna almeno annualmente le liste rossa e verde (specie ed eventuali categorie commerciali di una specie) e le liste di varietà equivalenti per le specie di maggiore interesse.

L'aggiornamento delle liste sopraccitate, valevoli per l'anno solare successivo, avviene entro il 30 settembre di ogni anno.

Tali liste sono in consultazione pubblica sul SIB.

### **4. Richiesta aggiornamento delle liste**

I fornitori, sulla base della propria conoscenza del mercato nazionale delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa, possono richiedere al Ministero la modifica delle liste.

Tali richieste, devono pervenire al Ministero entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di consentire al gruppo di esperti di valutare le proposte ed eventualmente aggiornare le liste valevoli per l'anno solare successivo.

### **5. Verifica da parte dell'operatore della disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.**

L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS inserendo le seguenti informazioni:

- specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- tempi limite di consegna;
- specifiche tecniche qualitative;
- quantitativo necessario.

A seguito dell'interrogazione della BDS si può verificare che:

#### **a) la specie o la tipologia commerciale cui appartiene la varietà richiesta sono incluse nella lista Rossa.**

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.

A seguito delle risposte dei fornitori, l'operatore decide quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

#### **b) la specie/varietà richiesta è inclusa nella lista Verde**

La BDS evidenzia che per le specie/varietà incluse nella lista verde è concessa automaticamente la deroga all'uso di semente e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per l'anno solare in corso.

L'operatore è tenuto a stampare la lista verde relativamente alla presenza delle specie/varietà di proprio interesse a comprova della consultazione effettuata.

L'Organismo di controllo, nel corso delle attività descritte all'art. 7 del presente decreto, provvede attraverso apposita funzionalità della BDS alla comunicazione al Ministero e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del ricorso alla deroga da parte dell'operatore controllato.

#### **c) la specie richiesta è inclusa nella lista Gialla**

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS, consente all'operatore di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.



A seguito dell'invio della richiesta si possono verificare 2 circostanze:

1) nessun fornitore conferma, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta:

- la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti;
- la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;
- le specifiche tecniche qualitative;
- il quantitativo necessario.

in tal caso all'operatore è consentito di ottenere dalla BDS il rilascio della deroga.

2) uno o più fornitori, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, confermano:

- la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti;
- la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;
- le specifiche tecniche qualitative;
- il quantitativo necessario.

in tal caso l'operatore deciderà quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

d) la specie/varietà è richiesta per scopi di ricerca e sperimentazione o conservazione

La BDS consente all'operatore di ottenere il rilascio della deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, del decreto. La BDS contemporaneamente trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di Controllo dell'operatore al fine di assicurare la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

### Sezione 3

#### **NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI PARTICOLARI PROBLEMI DI CONDUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI BIOLOGICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007**

##### *Articolo 46*

#### **Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici**

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

### Sezione 3 Bis

#### **NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI RELATIVE ALL'USO DI SOSTANZE E PRODOTTI SPECIFICI NELLA TRASFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007**

##### *Articolo 46 bis*

#### **Aggiunta di estratto di lievito non biologico**

Se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5% (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

Le disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.

*Art. inserito con art. 1 Reg. CE 1254/2008*

### Sezione 4

#### **NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007**

##### *Articolo 47*

#### **Circostanze calamitose**

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

- a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;
- b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
- c) in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;
- d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.
- e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche eccezionali di una determinata campagna deteriorano la situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici che obbligano il vinificatore a usare una quantità di anidride solforosa superiore agli anni precedenti per ottenere un prodotto finito comparabile;
- f) in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.
- Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c) ed e), entro un mese dall'approvazione.

Art. modificato con art. 1 Reg. (UE) 203/2012

Art. modificato con art. 1 Reg. (UE) 673/2016

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

- .....

- "ricorso alle deroghe" di cui all' art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della vigente normativa nazionale.

##### **ART. 7.6) Circostanze calamitose – art. 47 del Reg. (CE) 889/08**

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, le Regioni e le Province Autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.

## **CAPO 7**

### **Banca dati delle sementi**

#### *Articolo 48*

#### **Banca dati**

1. Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.
2. La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato "il gestore della banca dati". Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.

*Articolo 49***Registrazione**

1. Le varietà di cui sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella banca dati di cui all'articolo 48 su richiesta del fornitore.
2. Le varietà che non sono state registrate nella banca dati sono considerate non disponibili agli effetti dell'articolo 45, paragrafo 5.
3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la banca dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate sul proprio territorio. La banca dati contiene informazioni in merito.

*Articolo 50***Requisiti per la registrazione**

1. Ai fini della registrazione, il fornitore deve:
  - a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore – qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati – è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;
  - b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;
  - c) mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni qual volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.
2. Il gestore della banca dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

*Articolo 51***Informazioni registrate**

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
  - b) il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;
  - c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;
  - d) il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
  - e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;
  - f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.

*Articolo 52***Accesso alle informazioni**

1. Le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 48 sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.

*Articolo 53***Diritto di registrazione**

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.

#### Articolo 54

##### Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'art. 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);
- c) il numero totale di autorizzazioni rilasciate;
- d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
- e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2. Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 45, paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.

#### Articolo 55

##### Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.

#### Articolo 56

##### Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.

### Titolo III Etichettatura

#### CAPO 1

##### Logo di produzione biologica dell'Unione europea

*Titolo Capo 1 modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010.*

#### Articolo 57

##### Logo biologico dell'UE

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea (in appresso "logo biologico dell'UE") riproduce il modello riportato nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Per quanto concerne l'etichettatura, il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Art. modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010 e con art. 1 Reg. CE 344/2011.*

#### Articolo 58

##### Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:

- a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (*Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni*);
- b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell'allegato XI del presente regolamento;

c) comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall'autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell'allegato XI del presente regolamento; e  
d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE se quest'ultimo viene adoperato nell'etichettatura.

2. L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010

## CAPO 2

### Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

#### Articolo 59

##### Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia. I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009

Art. 59 sostituito con art. 1 Reg. UE 505/2012

#### Articolo 60

##### Indicazioni sui mangimi trasformati

1. I termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico della UE possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali d'acquacoltura, nonché dell'articolo 18;
- b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;
- c) tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;
- d) almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici.

2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime di cui all'articolo 22 del presente regolamento: "può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008".

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009

Art. 60 sostituito con art. 1 Reg. UE 505/2012

#### Articolo 61

##### Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati

1. L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:

- a) separata dalle diciture di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio;
- b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;
- c) corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:
  - i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
  - ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
  - iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);
  - iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola;
- d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
- e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

2. L'indicazione di cui all'articolo 60 può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22.

**CAPO 3****Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura***Articolo 62***Prodotti di origine vegetale in conversione**

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" alle seguenti condizioni:

- (a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
- (b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
- (c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
- (d) la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.

**Titolo IV  
Controlli****CAPO 1****Requisiti minimi di controllo***Articolo 63***Regime di controllo e impegno dell'operatore**

1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:

- a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
- b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
- c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore.
- d) se l'operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.

Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

- a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
- b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
- d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
- h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.

La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'operatore;
- b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;

- c) natura delle operazioni e dei prodotti;  
 d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;  
 e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;  
 f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 126/2012

§ 2 modificato con art. 1 Reg. UE 392/2013

#### Articolo 64

##### **Modifica del regime di controllo**

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.

#### Articolo 65

##### **Visite di controllo**

1. L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.

2. L'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare campioni da analizzare per individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Il numero di campioni che l'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. La selezione degli operatori presso i quali si devono prelevare i campioni è effettuata in base a una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Tale valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

L'autorità o l'organismo di controllo preleva campioni da analizzare in tutti i casi in cui si sospetti l'uso di prodotti o tecniche non autorizzati nella produzione biologica. In tali casi non si applica un numero minimo di campioni da prelevare e analizzare.

L'autorità o l'organismo di controllo può altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

3. Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.

4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

#### **DM 309 DEL 13-01-2011**

##### **Art. 1**

Il presente Decreto si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi, ottenuti in conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 e ai relativi regolamenti attuativi.

##### **Art. 2**

In caso di presenza di prodotti fitosanitari, riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di valutazione contenuti nell'allegato al presente decreto.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### **ALLEGATO al DM 309 - Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica**

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei limiti massimi di residui (LMR) previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005 per le produzioni convenzionali.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, invece, è opportuno sottolineare che la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'Organismo di Controllo interessato nei

confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.

In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti trasformati e/o composti tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici.

In caso di sostanze il cui uso non è più autorizzato neanche in agricoltura convenzionale si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei LMR previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005.

I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, esprimono un giudizio di regolarità del campione. In tal caso i laboratori provvedono comunque ad interessare il competente OdC al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.

#### **CIRC. 13349 DEL 11-07-2011**

**OGGETTO: DM n. 309 del 13/01/2011 concernente "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" – Criteri applicativi per i prodotti biologici trasformati.**

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione alcune richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale in oggetto, in caso di prodotti biologici trasformati.

E' utile chiarire, a tal proposito, che la "valutazione delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate da operazioni di trasformazione e/o miscela", come previsto al 5° capoverso dell'allegato al citato decreto, deve essere effettuata, in linea di principio, adottando i medesimi criteri utilizzati nella valutazione delle contaminazioni di prodotti fitosanitari rilevate su prodotti trasformati convenzionali.

Si fa presente, in particolare, che gli allegati II e III del Reg. (CE) n. 396/05 contengono già limiti residuali specifici per taluni prodotti trasformati, come ad es. carni essiccate, salumi, infusioni di erbe essiccate, tè, ecc. Tali prodotti sono considerati dalla normativa comunitaria in modo equivalente ai prodotti non trasformati.

Per tali prodotti alimentari, pertanto, si devono considerare applicabili i limiti specifici previsti dal Reg. (CE) n. 396/05 per quanto riguarda i fitofarmaci inseriti nell'allegato II del Reg. 889/08. Per gli stessi prodotti alimentari è invece opportuno considerare la soglia numerica dello 0,01 prevista dal 4° capoverso dell'allegato al DM n. 309, per quanto concerne i prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica.

E' opportuno ribadire che la soglia numerica, individuata dal sopra citato decreto, non corrisponde ad un limite massimo di residuo, ma ad un valore oltre il quale un prodotto non è certificabile come biologico. In presenza di residui al di sotto del citato valore è responsabilità dell'OdC verificare e documentare l'accidentalità e l'inevitabilità tecnica della contaminazione.

In caso di rilevazioni effettuate su altri prodotti alimentari, in attesa della definizione degli specifici fattori di concentrazione o diluizione di cui all'art. 20, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 396/05 (che dovrà avvenire con la pubblicazione dell'allegato VI allo stesso regolamento), l'operatore dovrà dimostrare, caso per caso e a seconda della particolare operazione di trasformazione e/o miscela applicata, le variazioni del tenore di residui che occorre considerare nella valutazione delle contaminazioni, dandone evidenza al proprio Organismo di Controllo.

Sul punto, occorre tener presente della nota esplicativa del Ministero della Salute, prot. 0014043-P dell'11 maggio 2009, che ha individuato "... i seguenti specifici fattori di concentrazione/diluizione applicabili ai prodotti trasformati:

- per le sostanze attive lipofile, pari a 5x, per il processo di produzione dell'olio di oliva;
- per i peperoni essiccati, pari a 10x, conseguente alla perdita di acqua dovuta al processo di essiccazione".

Per tali prodotti non si applica, pertanto, la previsione di cui al paragrafo precedente.



In tutti i casi di dubbio nell'identificazione dei fattori di concentrazione/diluizione per particolari prodotti alimentari, si evidenzia, infine, la necessità di presentare una formale richiesta di parere al Ministero della Salute.

#### **DM n. 2592 DEL 12 MARZO 2014**

#### **Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni**

##### **Art. 1 – Campo di applicazione**

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti necessari per la designazione, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, dei laboratori di prova incaricati di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica.
2. I laboratori di prova effettuano prove su campioni prelevati dagli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
3. I risultati di ogni prova, riportati nel rapporto di prova, non si configurano come certificazione di conformità del prodotto alla produzione biologica.

##### **Art. 2 – Autorità competente**

1. L'autorità competente per la designazione dei laboratori di prova di cui all'art. 1 del presente decreto è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
2. L'autorità competente istituisce l'elenco pubblico dei laboratori designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica.
3. L'elenco è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito del SINAB ed è aggiornato in tempo reale.
4. L'autorità competente, qualora sussista l'urgenza di eseguire analisi sulla base di prove non accreditate a livello nazionale, autorizza i laboratori di prova già accreditati ed autorizzati all'utilizzo di metodi appropriati per l'esecuzione delle stesse.

##### **Art. 3 – Designazione dei laboratori di prova**

1. I laboratori di prova, per essere designati, devono essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
2. L'accREDITAMENTO e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove, necessarie per la gestione dello schema di certificazione ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/2007, e la partecipazione alle prove comparative interlaboratorio relativamente alle analisi che essi effettuano.
3. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle informazioni richieste, secondo modalità e contenuti indicati all'Allegato I del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio agricoltura biologica – Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma.
4. L'autorità competente, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti, designa i laboratori ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 2 comma 2 del presente Decreto.
5. I laboratori di prova sono inclusi nell'elenco per lo stesso periodo di tempo di validità dell'accREDITAMENTO alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

##### **Art. 4 – Variazioni ed esclusioni dei laboratori di prova**

1. I laboratori di prova sono tenuti a comunicare all'autorità competente, secondo modalità e contenuti indicati all'Allegato II, ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza di cui all'art. 3 par. 3, incluse variazioni dell'elenco delle prove accreditate che abbiano influenza sulle attività di cui al presente decreto, nonché eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO UNI EN ISO/IEC 17025:2005.
2. I laboratori di prova sono tenuti altresì ad inoltrare all'autorità competente l'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco pubblico.
3. L'autorità competente, previa motivata comunicazione, esclude dall'elenco pubblico il laboratorio di prova qualora emerga che lo stesso non sia più in possesso dei requisiti richiesti.

##### **Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Entro e non oltre il 1° giugno 2014, data di applicazione del presente decreto, i laboratori di prova devono essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto.
2. I laboratori, accreditati alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, continuano ad operare fino alla data di applicazione del presente decreto.
3. Gli allegati al presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Allegati:** [ ... omissis ... ]

#### *Articolo 66*

##### **Documenti contabili**

1. L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:
  - a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;
  - b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;
  - c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
  - d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti – diversi dai consumatori finali – di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;
  - e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.
2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all'autorità o all'organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.
3. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, sono soggetti ai requisiti di controllo minimi anche le unità addette alla produzione non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione.

#### *Articolo 67*

##### **Accesso agli impianti**

1. L'operatore:
  - a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
  - b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;
  - c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.
2. Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'articolo 84.

#### *Articolo 68*

##### **Documento giustificativo**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento.  
In caso di certificazione elettronica di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora l'autenticità del documento stesso sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.
2. Su richiesta dell'operatore soggetto al controllo delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorità e organismi di controllo, le autorità e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XII *bis*.  
La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all'allegato XII *bis*, la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII *ter*.

Art. 68 modificato con art. 1 Reg. CE 126/2012  
Modificato successivamente con art. 1 Reg. UE 392/2013

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 9.3) documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato "Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007". Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

**DM 18321 del 9 agosto 2012****Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni**

[ ... omissis ... ]

**Art. 6**

1. Gli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, rilasciano, a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica, il "documento giustificativo", di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008 e all'art. 9.3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, reso disponibile al SIB secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
2. Gli Organismi di Controllo redigono il documento giustificativo contenente le informazioni minime previste all'allegato VI del presente Decreto sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica.
3. Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
4. Il documento giustificativo ha un periodo di validità massima di 36 mesi dall'emissione.
5. Il documento giustificativo, privo del certificato di conformità di cui al successivo articolo, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
6. Gli Organismi di Controllo rilasciano, ad ogni variazione dei dati presenti in notifica e utilizzati per la redazione del documento giustificativo, un nuovo documento giustificativo.

**Art. 7**

1. Gli Organismi di Controllo emettono, su richiesta dell'operatore, un documento denominato "certificato di conformità", contenente le informazioni minime previste dall'Allegato VII del presente Decreto, che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico.
2. Gli Organismi di Controllo redigono il certificato di conformità utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali come descritte dagli allegati I, II, III, IV e V del presente Decreto.
3. Entro 15 giorni dalla data del rilascio, il certificato di conformità è reso disponibile al SIB.
4. Il certificato di conformità è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il periodo di validità del certificato di conformità non può superare quello del documento giustificativo al quale è associato.
5. Gli Organismi di Controllo possono rilasciare il certificato di conformità contestualmente al documento giustificativo di cui all'articolo precedente.

[ ... omissis ... ]

*Articolo 69***Dichiarazione del venditore**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

**CAPO 2****Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea***Articolo 70***Regime di controllo**

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:
- essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;
  - indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e
  - specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.
2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Articolo 71***Comunicazioni**

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

**DM 18321 del 9 agosto 2012**

Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni

**Art. 1**

Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, hanno notificato l'inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 nonché agli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Decreto.

**Art. 2**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, l'operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informativi regionali, di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:

- il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato I);
- il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità (Allegato II);
- il Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura, di seguito denominato PAPA, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III);
- il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007 (Allegato IV);
- il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).

2. Il Programma Annuale può essere altresì presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di variazione.

3. Coloro che svolgono esclusivamente attività per conto di terzi sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale.

**Art. 3**

1. Le informazioni contenute nei Programmi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) sono riferite al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno in corso oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre.
2. I Programmi Annuali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) sono da considerarsi confermati fino a quando non intervengono le variazioni di cui all'art. 4.
3. Il Programma Annuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) è da considerarsi confermato fino a quando non intervengono modifiche nell'ordinamento colturale o le variazioni di cui all'art. 4. Rientrano in tale casistica le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai foraggi.

#### **Art. 4**

1. La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali, definiti all'art. 2, comporta un aggiornamento nei casi seguenti:
  - a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
  - b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;
  - c) cambio di specie o di razze allevate;
  - d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi,
  - e) aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
  - f) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
  - g) aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
  - h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;
 Nei casi previsti alle lettere f), g), h) la variazione deve essere pari o superiore al 30%.
2. L'operatore provvede all'aggiornamento nel SIB delle informazioni contenute nei Programmi Annuali nel termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione.

#### **Art. 5**

1. Le disposizioni previste all'art. 5, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Decreto.
2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono stabilite dalle Regioni come previsto all'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.
3. La competenza territoriale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale come previsto dall'art. 3, paragrafo 5 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. Il Programma è destinato all'Organismo di Controllo indicato dall'operatore in sede di notifica.
4. Per quanto attiene le modalità di presentazione dei Programmi Annuali si possono prevedere condizioni di conferimento della delega differenti da quelle previste dall'art. 5, paragrafo 5 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
5. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione del Programma Annuale, l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nella notifica avvalendosi, se del caso, delle informazioni dichiarate nel Piano colturale.
6. L'eventuale aggiornamento degli Allegati è disposto con Decreto, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con le Regioni e Province Autonome. Le istruzioni per la compilazione sono pubblicate sul sito del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), sul Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e sul Sinab ([www.sinab.it](http://www.sinab.it)).
7. Al termine della compilazione del Programma Annuale il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione.
8. Le informazioni riportate nel Programma Annuale sono consultabili:
  - a) dall'operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;
  - b) dalle Regioni e Province Autonome;
  - c) dal Ministero;
  - d) dai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
  - e) dall'Organismo pagatore territorialmente competente.
9. L'Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quanto riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda.
10. L'Organismo di Controllo che verifica la mancata corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quelle accertate in sede di visita ispettiva adotta i provvedimenti previsti e obbliga

l'operatore a presentare un nuovo Programma Annuale, dandone evidenza al sistema, indicando il Programma come non conforme.

[ ... omissis ... ]

#### **Art. 8**

1. Nelle more della presentazione della notifica ai sensi del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, il documento giustificativo, in caso di nuova emissione, è rilasciato agli operatori nel rispetto di quanto previsto dal presente Decreto completo delle informazioni disponibili.
2. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.
3. Il presente Decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta salva la disposizione prevista al paragrafo 1, che entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione.
4. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB, i soggetti cui è stato conferito mandato da parte dell'operatore per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB i Programmi Annuali in nome e per conto dell'operatore, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso.
5. La disposizione di cui al precedente paragrafo si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno definito le modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome dotate di propri sistemi informativi.
6. I termini previsti dal presente Decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e Province Autonome.

Il presente Decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Omessi Allegati da I a VI (Modelli dei Programmi di produzione, del Documento giustificativo e del Certificato di conformità)**

#### *Articolo 72*

##### **Registro delle produzioni vegetali**

I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;
- b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
- c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato.
- d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

#### *Articolo 73*

##### **Operatori che gestiscono più unità di produzione**

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

#### **CAPO 2 BIS**

##### **Requisiti di controllo specifici per le alghe marine**

#### *Articolo 73 bis*

##### **Regime di controllo per le alghe marine**

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 4;

d) per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.

*Articolo 73 ter*

**Registro della produzione di alghe marine**

1. I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) elenco delle specie, data e quantità raccolta;
- b) data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.

2. Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:

- a) storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;
- b) stima del raccolto (in volume) per stagione;
- c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta; d) resa annua sostenibile per ciascuna prateria.

*L'intero capo 2 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

**DM 11954 DEL 30-07-2010**

**ART. 5) Requisiti di controllo specifici per le alghe marine**

**5.1) Registro della produzione di alghe marine – art. 73 ter del Reg. (CE) n. 889/2008**

5.1.1) Il registro della produzione di alghe marine di cui all'art. 73 ter, paragrafo 1 e 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, oltre alle informazioni già previste dal citato articolo, deve contenere i risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare i livelli dei nutrienti), nonché la densità di coltura o l'intensità operativa.

**CAPO 3**

**Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento**

*Articolo 74*

**Regime di controllo**

1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzino, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
- b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.

2. Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:

- a) un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;
- b) per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
- c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

*Articolo 75*

**Identificazione degli animali**

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

*Articolo 76*

**Registro di stalla**

I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;
- b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
- c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;
- d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;

e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

#### Articolo 77

##### **Misure di controllo sui medicinali veterinari**

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

#### Articolo 78

##### **Misure di controllo specifiche per l'apicoltura**

1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.
2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.
3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.
4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.
5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.
6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

##### **ART. 9.4) Misure di controllo specifiche per l'apicoltura – art. 78 del Reg. (CE) 889/08**

4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell' art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;

4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.

#### Articolo 79

##### **Operatori che gestiscono più unità di produzione**

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

#### **CAPO 3 BIS**

##### **Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura**

*L'intero capo 3 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

#### Articolo 79 bis

##### **Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura**



Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 4;
- d) per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 *octodecies*, paragrafo 2.

#### *Articolo 79 ter*

#### **Registro della produzione di animali di acquacoltura**

L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:

- a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;
- b) numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;
- c) fughe di pesci;
- d) per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;
- e) trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
- f) misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

#### **DM 11954 DEL 30-07-2010**

**ART. 6) Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura**

**6.1) Registro della produzione di animali di acquacoltura – art. 79 *ter* del Reg. (CE) n. 889/2008**

6.1.1) Il registro della produzione di animali di acquacoltura di cui all'art. 79 *ter*, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008 deve contenere le seguenti informazioni:

- a) origine, data di arrivo e periodo di conversione per ciascun lotto;
- b) età, peso e densità per ciascun lotto;
- c) quantità e tipo di mangime somministrato;
- d) alimentazione integrativa eventualmente somministrata agli animali di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9 del Reg. (CE) n. 710/2009 (documenti giustificativi allegati);
- e) durata della luce diurna artificiale a cui sono sottoposti gli animali;
- f) risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare, ossigeno, temperatura, pH e nutrienti);
- g) risultati del monitoraggio sullo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità);
- h) eventuali fughe e misure adottate;
- i) periodicità dell'uso di aeratori meccanici;
- j) durata dell'immissione di ossigeno con l'indicazione del tipo di evento che ne ha motivato l'uso;
- k) trattamenti effettuati sui molluschi (cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità);
- l) trattamenti veterinari, con l'indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
- m) misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

#### *Articolo 79 quater*

#### **Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi**

Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.

#### *Articolo 79 quinquies*

#### **Operatori che gestiscono più unità di produzione**

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 *quater*, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.

### **CAPO 4**

***Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti***

*Titolo Capo 4 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

*Articolo 80***Regime di controllo**

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.

**CAPO 5****Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi**

*Titolo Capo 5 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

*Articolo 81***Campo di applicazione**

Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

*Articolo 82***Regime di controllo**

1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario. Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.

3. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.

*Articolo 83***Documenti contabili**

L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità. A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

*Articolo 84***Informazioni sulle partite importate**

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:

a) nome e indirizzo del primo destinatario;

b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo;

i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;

ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

L'importatore trasmette le informazioni di cui al primo e al secondo comma utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione.

*Art. modificato con art. 2 Reg. UE 1842/2016.*

**DM 700 del 20 gennaio 2011**

**Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi**

[ ... omissis ... ]

**Art. 2**

1. A partire dal 15 febbraio 2011 le comunicazioni da inviare al Ministero, ai sensi dell'art. 11.2, comma 4 secondo trattino (NDR: del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009), sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo [saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it](mailto:saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it) indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: *ragione sociale dell'importatore e numero dell'autorizzazione*".

**Art. 3**

2. Gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza comunicano al Ministero, entro il 28 febbraio 2012, il tipo e la quantità di prodotti biologici importati nell'anno precedente utilizzando l'allegato 2. Tale comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo [saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it](mailto:saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it) indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: *ragione sociale dell'importatore*".

**Allegato 2 [ ... omissis ... ]****DM 18378 del 9 agosto 2012**

Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi

**Art. 1**

1. Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene le disposizioni per l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi (Regg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 508/2012);

2. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008 informando, almeno sette giorni prima, l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) - (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea;

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo [saq10.importazioni@mpaaf.gov.it](mailto:saq10.importazioni@mpaaf.gov.it), indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: *ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto;

5. Fatte salve le procedure operative di ciascun Organismo di Controllo, gli Organismi stessi verificano che le comunicazioni, di cui al precedente paragrafo 3 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità;

6. Gli Organismi di Controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

**Art. 2**

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca) i prodotti e le relative quantità, sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC), di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.

2. Le informazioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono trasmesse, tramite posta elettronica, all'indirizzo [saq10.importazioni@mpaaf.gov.it](mailto:saq10.importazioni@mpaaf.gov.it), indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: *ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del presente Decreto;

**Art.3**

Qualora il MiPAAF riceva comunicazioni relative al sospetto di non conformità di un prodotto biologico

importato da Paesi terzi si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2011 n. 14458. (NDR: cfr. successivo art. 92 Reg. CE 889/2008)

#### **Art.4**

Gli Organismi di Controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

#### **Art. 5**

1. Gli Organismi di Controllo comunicano, ogni 15 giorni, al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca ed Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e alle Regioni e Province Autonome, i provvedimenti adottati nei confronti degli operatori a seguito di riscontrate non conformità.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi saq10.importazioni@mpaaf.gov.it e vico1@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "Non Conformità: Odc", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato III del presente Decreto;

3. Le Autorità Competenti richiedono, se del caso, integrazioni alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### **Art. 6**

L'importatore che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 508/2012, non intende avvalersi delle autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dal MiPAAF ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008, presenta idonea comunicazione al MiPAAF e al proprio Organismo di Controllo, indicando il riferimento all'autorizzazione e la data dalla quale intende non avvalersi della stessa.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Allegato 1 [ ... omissis ... ]; Allegato 2 [ ... omissis ... ]; Allegato 3 [ ... omissis ... ]**

#### *Articolo 85*

##### **Visite di controllo**

L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.

#### **CAPO 6**

##### ***Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni***

#### *Articolo 86*

##### **Regime di controllo**

Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;
- b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;
- c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

#### **CAPO 7**

##### ***Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi***

#### *Articolo 87*

### **Campo di applicazione**

Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.

#### *Articolo 88*

##### **Regime di controllo**

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:
  - a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;
  - b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;
  - c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;
  - d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
  - e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.
2. Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'articolo 26.
3. L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

#### *Articolo 89*

##### **Documenti contabili**

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

#### *Articolo 90*

##### **Visite di controllo**

Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica. L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente. Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.

### **CAPO 8**

#### **Infrazioni e scambio di informazioni**

#### *Articolo 91*

##### **Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità**

1. L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.
2. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

3. Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

#### Articolo 92

##### **Scambio di informazioni fra autorità di controllo, organismi di controllo e autorità competenti**

1. Se l'operatore e/o gli appaltatori dell'operatore sono controllati da autorità od organismi di controllo differenti, le autorità o gli organismi di controllo si scambiano le pertinenti informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo.

2. Qualora gli operatori e/o gli appaltatori cambino autorità od organismo di controllo, la modifica viene comunicata quanto prima all'autorità competente dalle autorità o dagli organismi di controllo interessati.

L'autorità o l'organismo di controllo precedente trasmette gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell'operatore interessato e le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, all'autorità o all'organismo di controllo successivo.

La nuova autorità od organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità, indicati nella relazione dall'autorità od organismo di controllo precedente, siano stati risolti o siano in corso di soluzione da parte dell'operatore.

3. Qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, l'autorità o l'organismo di controllo di detto operatore informa immediatamente l'autorità competente.

4. Qualora un'autorità o un organismo di controllo rilevi irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti, ne informa quanto prima l'autorità competente dello Stato membro che l'ha designato o autorizzato conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'autorità competente può inoltre esigere, di propria iniziativa, di ottenere qualsiasi altra informazione sulle irregolarità o infrazioni.

In casi di irregolarità o di infrazioni constatate, riguardanti prodotti posti sotto il controllo di altre autorità od organismi di controllo, informa parimenti tali autorità od organismi di controllo quanto prima.

5. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra tutte le autorità di controllo che hanno designato e/o tutti gli organismi di controllo autorizzati in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese procedure per lo scambio di informazioni volte a verificare i documenti giustificativi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

6. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate intese a garantire che informazioni sui risultati delle ispezioni e visite di cui all'articolo 65 siano comunicate all'organismo pagatore in funzione delle necessità da questo indicate a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011.

*Art. sostituito con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

#### **DM 14458 DEL 26-07-2011**

Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889/2008 notificate tramite il sistema informativo "OFIS".

#### **NDR: IL TESTO DEL PRESENTE DECRETO SI RIFERISCE ALL'ART. 92.2 NELLA VERSIONE PRECEDENTE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL REG. 329/2013**

##### **Articolo 1**

1. Il presente Decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarità o infrazione di seguito indicate "irregolarità" riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell'art. 92.2 del Reg. (CE) n. 889/2008, presentate dagli Stati membri dell'UE, di seguito indicati "Stati membri", tramite il sistema informativo OFIS.

2. In conformità all'art. 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di irregolarità riguardanti l'applicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, su prodotti biologici provenienti da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE.

##### **Articolo 2**

1. Per la gestione di tali informazioni la Commissione UE ha previsto l'utilizzo del sistema OFIS, attraverso il quale lo Stato membro che constata l'irregolarità del prodotto biologico, notifica la stessa allo Stato membro interessato che dovrà fornire informazioni utili mediante lo stesso sistema informativo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica.

##### **Articolo 3**

1. Nei casi di irregolarità, rilevate su prodotti biologici commercializzati in uno degli Stati membri e

provenienti dallo Stato italiano, la notifica è trasmessa attraverso il sistema informativo OFIS, dallo Stato interessato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio Saq X, di seguito indicato "Ministero", che assegna un codice di identificazione progressivo alla notifica stessa.

2. Se risulta necessario per la corretta valutazione della notifica, il Ministero acquisisce elementi integrativi presso lo Stato membro notificante.

3. Il Ministero invia per posta elettronica apposita richiesta di informazioni, all'Organismo di controllo, di seguito indicato "ODC", al quale l'operatore è assoggettato e per conoscenza alle Autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.

4. Se l'ODC accerta il coinvolgimento di operatori controllati da altri ODC, informa prontamente detti Organismi, mediante posta elettronica, trasmettendo la richiesta di informazioni e i relativi allegati ed inviando il messaggio per conoscenza al Ministero e alle Autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.

#### **Articolo 4**

1. Alla richiesta di informazioni, prevista al precedente art. 3, è allegato il documento di notifica OFIS redatto dallo Stato membro notificante ed eventuali informazioni ulteriori, utili alla comprensione dell'irregolarità.

2. La richiesta di informazioni è inviata per conoscenza:

- alle Autorità pubbliche di vigilanza: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - VICO, Regioni e Province Autonome in cui ha sede l'operatore coinvolto;
- alle seguenti Autorità pubbliche di controllo: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – PREF, Comando Carabinieri Politiche Agricole.

3. Le comunicazioni sono identificate con un riferimento numerico, così come previsto al precedente art. 3.

#### **Articolo 5**

1. Gli ODC che ricevono la richiesta di informazioni redigono apposito format denominato "Rapporto rapido" di cui all'Allegato I al presente Decreto, corredato dalle prove documentali raccolte.

2. Gli ODC trasmettono il Rapporto rapido al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica saq10@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, alle Autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 4.

3. Gli ODC coinvolti successivamente, ai sensi dell'art. 3.4, redigono il "Rapporto Rapido" di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento agli operatori da essi controllati e lo trasmettono secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il "Rapporto rapido", relativo agli esiti delle attività ispettive e di controllo svolte, fornisce gli elementi utili per consentire al Ministero di rispondere alla notifica dello Stato membro attraverso il sistema OFIS.

5. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema OFIS di non accettare la risposta, il Ministero richiede agli ODC interessati informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite dagli ODC entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.

6. In caso di segnalazioni riguardanti contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, l'ODC interessato effettua apposite analisi ai sensi dell'art. 65, par. 2, del Reg. (CE) n. 889/2008. I risultati di tali indagini e i rapporti di prova analitici sono comunicati al Ministero anche qualora l'esito sia negativo.

7. Il Ministero informa gli ODC e le Autorità pubbliche coinvolte, dell'accettazione da parte dello Stato membro notificante della risposta inserita nel sistema OFIS.

#### **Articolo 6**

1. Le Autorità che effettuano controlli nel settore agroalimentare e gli ODC segnalano al Ministero le irregolarità rilevate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell'UE.

2. Eventuali irregolarità riscontrate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell'UE sono comunicate dagli operatori biologici agli ODC, che provvedono alla trasmissione tempestiva, comunque entro 7 giorni lavorativi, al Ministero.

3. La segnalazione, corredata dalle relative prove documentali, è inviata all'indirizzo saq10@politicheagricole.gov.it, utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato II al presente Decreto. Il Ministero informa le Autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui all'art. 4.

4. Il Ministero, attraverso il sistema informativo OFIS, notifica allo Stato membro interessato l'irregolarità rilevata e mette a conoscenza le Autorità competenti nonché gli ODC, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato.

**Allegato I [ ... omissis ... ]    Allegato II [ ... omissis ... ]**

*Articolo 92 bis***Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione**

1. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da un altro Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha designato l'autorità o ha autorizzato l'organismo di controllo, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 con gli obblighi previsti da detto regolamento o dal regolamento (CE) n. 1235/2008, ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 agli obblighi previsti da detto regolamento e dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica è inviata agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui l'irregolarità o l'infrazione sia constatata per prodotti per i quali lo Stato membro stesso abbia rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
4. Lo Stato membro che riceve una notifica relativa a prodotti non conformi, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, o lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 per un prodotto per il quale sia stata constatata un'irregolarità o un'infrazione, indaga sull'origine di detta irregolarità o infrazione e adotta immediatamente i provvedimenti adeguati. Informa lo Stato membro che ha inviato la notifica, gli altri Stati membri e la Commissione dei risultati dell'indagine e dei provvedimenti adottati rispondendo alla notifica originaria tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1. La risposta deve essere inviata entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria.
5. Lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria può, se del caso, chiedere allo Stato membro interpellato informazioni supplementari. In ogni caso, dopo aver ricevuto la risposta o le informazioni supplementari dallo Stato membro interpellato, lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti dovuti nel sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1.

*Art. introdotto ex-novo con art. 1 Reg. CE 426/2011.*

*Art. sostituito con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

*Articolo 92 ter***Pubblicazione delle informazioni**

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzando il modello figurante all'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Art. introdotto ex-novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

**CAPO 9*****Vigilanza da parte delle Autorità competenti***

*L'intero capo 9 introdotto ex novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

*Articolo 92 quater***Attività di vigilanza relative agli organismi di controllo**

1. L'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti che delegano compiti di controllo a organismi di controllo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, s'incentra sulla valutazione delle prestazioni operative di tali organismi di controllo, tenendo conto dei risultati del lavoro dell'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Detta attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli organismi di controllo riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.

2. Le autorità competenti esigono dagli organismi di controllo che presentino una documentazione inerente alla loro procedura di analisi dei rischi.

La procedura di analisi dei rischi dev'essere realizzata in modo che:



- a) il risultato dell'analisi dei rischi costituisca la base per determinare l'intensità delle ispezioni annuali e delle visite annunciate o senza preavviso;
- b) siano eseguite, a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, ulteriori visite di controllo a campione sul 10 % almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;
- c) almeno il 10 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 4, sia effettuato senza preavviso;
- d) la scelta degli operatori da sottoporre a ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all'analisi dei rischi e tali ispezioni e visite siano programmate in funzione del livello di rischio.
3. Le autorità competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che il personale di detti organi abbia sufficienti conoscenze, fra cui conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico, qualifiche, formazione ed esperienza sufficienti nell'ambito della produzione biologica in generale e della pertinente normativa dell'Unione, in particolare, e che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento degli ispettori.
4. Le autorità competenti dispongono di procedure documentate per delegare compiti agli organismi di controllo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché per la vigilanza in conformità a tale articolo, che specifica altresì le informazioni che gli organismi di controllo devono presentare.

*Art. introdotto ex-novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

#### Articolo 92 quinquies

#### **Elenchi di misure in casi di irregolarità e infrazioni**

Le autorità competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora constatino infrazioni o irregolarità da parte degli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo.

Le autorità competenti possono aggiungere nell'elenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti.

*Art. introdotto ex-novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

#### **DM 15962 DEL 20 dicembre 2013**

**Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.**

#### **Articolo 1 – Campo di applicazione**

1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.

#### **Articolo 2 – Definizione di Non Conformità**

1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.
2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.
3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il verificarsi della non conformità.

#### **Articolo 3 – Inosservanza**

1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.
2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida.
3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.
4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità:
  - per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla

data in cui ne è venuto a conoscenza;  
 -per il trattamento della non conformità;  
 -per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida.

**5.** Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

#### **Articolo 4 – Irregolarità**

**1.** L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

**2.** Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche.

**3.** La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

**4.** L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

-per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

-per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

-per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

**5.** Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità.

**6.** Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarità riscontrata.

#### **Articolo 5 – Infrazione**

**1.** L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

**2.** Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

**3.** La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

-per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

-per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

-per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

**4.** L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.

#### **Articolo 6 – Ritorno in conversione**

1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purché il terreno abbia concluso il periodo di conversione.

2. La misura accessoria decorre dalla data in cui è stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

#### **Articolo 7 – Modalità e termini per la gestione della non conformità**

1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo.

#### **Articolo 8 – Aree Non Conformità**

1. Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, sono suddivise nelle seguenti aree:

Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;

Area dei Documenti di Certificazione;

Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;

Area delle norme di Produzione Vegetale;

Area delle norme di Produzione Zootecnica;

Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;

Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;

Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;

Area delle Specifiche di Prodotto;

Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;

Area della Reiterazione delle Non conformità.

2. L'Allegato I prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.

#### **Articolo 9 – Comunicazioni**

1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarità o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata.

2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.

#### **Articolo 10 – Soppressione cautelativa**

1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

#### **Articolo 11 – Mancato adempimento e reiterazione**

1. Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

3. Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

**Articolo 12 – Ricorso**

1. L'operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame.
2. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.
3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.

**Articolo 13 – Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo**

1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la visita ispettiva.

**Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013.
2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014.
3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Province Autonome.
4. L'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 è abrogato.

**Articolo 15 – Clausola di salvaguardia**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Allegati I, II, III [ ... omissis ... ]**

**DM 18096 DEL 26 settembre 2014**

**Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962.**

**Articolo 1 – Campo di applicazione**

Il presente decreto stabilisce le modalità ed i termini per la gestione dei provvedimenti emessi dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori a seguito del rilievo di non conformità riguardanti la produzione biologica, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962, di seguito denominato Decreto.

**Articolo 2 – Definizioni**

1. **Azione correttiva:** attività intrapresa dall'operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l'operatore individua i tempi e il responsabile dell'attuazione.
2. **Diffida (misura adottata in caso di inosservanza):** la misura applicata dall'Organismo di controllo autorizzato in caso di inosservanza da parte dell'operatore così come prevista dal Decreto.
3. **Provvedimento:** atto emesso dall'Organismo di controllo a seguito di non conformità rilevate a carico dell'operatore, previste dal Decreto. Riporta, tra l'altro, il codice, la tipologia, una dettagliata descrizione della non conformità, l'indicazione della relativa misura, così come indicato nell'allegato I al Decreto, e la decorrenza dell'applicazione della stessa, nonché il riferimento alla partita e/o lotto di prodotto e/o le attività e/o l'unità produttiva e/o intera azienda. Il provvedimento riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva, ove prevista; indica inoltre i termini entro i quali l'Organismo di controllo verifica il rispetto del provvedimento e del trattamento della non conformità.
4. **Ricorso:** richiesta dell'operatore indirizzata all'Organismo di controllo, con l'obiettivo di ottenere la

revisione di un provvedimento adottato, come previsto dalla documentazione di sistema.

**5. Trattamento della non conformità:** attività svolta dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme.

**6. Verbale di controllo ispettivo:** il documento (verbale di visita ispettiva o relazione di controllo) che reca le informazioni complete sui risultati della visita ispettiva, comprese le eventuali osservazioni e rilievi di non conformità, redatto dall'ispettore dell'Organismo di controllo e rilasciato immediatamente all'operatore o ad un suo delegato dell'unità operativa, al termine della visita ispettiva.

**7. Verifica del provvedimento e del trattamento:** attività effettuata dall'Organismo di controllo al fine di verificare il rispetto del provvedimento.

**8. Verifica delle azioni correttive:** attività svolta dall'Organismo di controllo al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'operatore.

### **Articolo 3 – Verbale di controllo ispettivo**

**1.** I verbali di controllo ispettivo, predisposti a seguito di ogni visita effettuata dal personale ispettivo, controfirmati anche in via telematica dall'operatore o da un suo delegato responsabile dell'unità operativa, sono trasmessi per via telematica dall'ispettore alla sede dell'Organismo di controllo entro il mese successivo a quello di esecuzione delle visite ispettive.

**2.** Qualora siano state rilevate delle non conformità riconducibili a inosservanze, i verbali di controllo ispettivo sono trasmessi entro 15 giorni dalla visita ispettiva; nel caso siano state rilevate delle non conformità riconducibili a infrazioni e irregolarità entro 3 giorni dalla visita ispettiva.

**3.** Una copia dei verbali di controllo ispettivo è consegnata all'operatore o ad un suo delegato responsabile dell'unità produttiva al termine della visita ispettiva.

### **Articolo 4 – Gestione delle inosservanze**

**1.** L'Organismo di controllo, qualora sia accertata un'inosservanza, emette e trasmette all'operatore il provvedimento, che prevede la misura della diffida, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

**2.** Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo nei confronti dell'operatore prevede un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento dell'inosservanza e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva.

**3.** L'Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta, se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'eventuale azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa.

**4.** In deroga a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'Organismo di controllo prevede, fissandone gli ambiti nella documentazione di sistema, che l'ispettore, se rileva un'inosservanza nel corso della visita ispettiva, la segnala all'operatore e adotta immediatamente la misura della diffida conformemente all'art. 3 comma 3 del Decreto. L'operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza. L'ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore. La valutazione dell'efficacia dell'azione correttiva è effettuata alla successiva verifica ispettiva. L'Organismo di controllo riesamina l'attività svolta dall'ispettore, nonché il ripristino della conformità, se l'esito è positivo ne dà evidenza con atto interno, in caso di esito negativo emette un adeguato provvedimento. Il provvedimento è trasmesso all'operatore, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione.

### **Articolo 5 – Gestione delle irregolarità**

**1.** L'Organismo di controllo, qualora sia accertata una irregolarità, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza.

**2.** Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore comunica ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non è possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione all'Organismo di controllo per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali

dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

**3.** Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede l'obbligo per l'operatore di:

- a. dare evidenza degli adempimenti previsti al comma 2 del presente articolo;
- b. presentare proposta di azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

**4.** L'Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.

**5.** L'Organismo di controllo, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

#### **Articolo 6 – Gestione delle infrazioni**

**1.** L'Organismo di controllo, qualora sia accertata una infrazione, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza.

**2.** La sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore si applicano dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 2 del presente decreto.

**3.** Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede l'obbligo per l'operatore di:

- a. dare evidenza degli adempimenti previsti;
- b. in caso di applicazione della misura della sospensione e dell'eventuale misura accessoria, presentare proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

**4.** L'Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.

**5.** L'Organismo di controllo, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e l'eventuale certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

#### **Articolo 7 – Comunicazioni**

**1.** Le comunicazioni previste dall'art. 9 del Decreto, sono trasmesse dall'Organismo di controllo, per posta elettronica certificata, alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed agli Uffici dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per sede operativa sia per sede legale dell'operatore, nonché alle Regioni e Province autonome.

**2.** Le autorità competenti chiedono, se del caso, integrazioni e/o modifiche e/o formulano osservazioni ai provvedimenti e agli elenchi ricevuti ai sensi dell'art. 9 del Decreto.

#### **Articolo 8 – Disposizioni transitorie e finali**

**1.** Gli Organismi di controllo adeguano la documentazione di sistema alle disposizioni impartite dal presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, per la successiva approvazione da parte della Direzione generale per il riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore.

**2.** Gli Organismi di controllo applicano i tempi e le modalità di gestione delle non conformità stabilite nel presente decreto dal 1° gennaio 2015.

#### **Articolo 9 – Clausola di salvaguardia**

**1.** Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo, per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito web.

*Articolo 92 sexies*

**Ispezione annuale agli organismi di controllo**

Le autorità competenti organizzano un'ispezione annuale degli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Ai fini dell'ispezione annuale, l'autorità competente tiene conto dei risultati dei lavori dell'organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008. Durante l'ispezione annuale, l'autorità competente verifica in particolare:

- a) che si operi in conformità con la procedura di controllo standard dell'organismo di controllo, qual'è stata presentata da tale organismo all'autorità competente a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;
- b) che l'organismo di controllo disponga di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto come previsto all'articolo 27, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sia stata realizzata la formazione sui rischi riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti;
- c) che l'organismo di controllo disponga e si avvalga di procedure e modelli documentati nelle materie seguenti:
  - i) l'analisi annuale del rischio conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
  - ii) la preparazione di una strategia di campionamento basata sui rischi e l'esecuzione del campionamento e delle analisi di laboratorio;
  - iii) lo scambio di informazioni con gli altri organismi di controllo e con le autorità competenti;
  - iv) il controllo iniziale e i successivi controlli degli operatori soggetti al suo controllo;
  - v) l'attuazione dell'elenco delle misure da applicare in caso di infrazioni o irregolarità e il relativo follow-up;
  - vi) il rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali degli operatori sotto il suo controllo, come stabilito dagli Stati membri in cui opera detta autorità competente e in conformità con la direttiva 95/46/CE.

*Art. introdotto ex-novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

*Articolo 92 septies*

**Dati sulla produzione biologica nel piano di controllo nazionale pluriennale e nella relazione annuale**

Gli Stati membri garantiscono che i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendano la vigilanza sui controlli effettuati sulla produzione biologica a norma del presente regolamento e includano informazioni specifiche relative a tale vigilanza, di seguito denominate "dati sulla produzione biologica", nella relazione annuale di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. I dati sulla produzione biologica riguardano le materie elencate nell'allegato XIII *ter* del presente regolamento.

I dati sulla produzione biologica si basano su informazioni relative ai controlli eseguiti dagli organismi di controllo e/o dalle autorità di controllo e su audit effettuati dall'autorità competente.

Detti dati sono presentati a partire dal 2015 per l'anno 2014 in base ai modelli figuranti all'allegato XIII *quater*.

Gli Stati membri possono inserire i dati sulla produzione biologica come capitolo relativo alla produzione biologica del piano nazionale di controllo e della relazione annuale.

*Art. introdotto ex-novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

**Titolo V**

**Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali**

**CAPO 1**

**Trasmissione di informazioni alla Commissione**

*Articolo 93*

**Dati statistici**

1. Entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:
- numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;
  - produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;
  - numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;
  - dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività.
  - numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
  - volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
  - in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.
3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).
4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

§ 2 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 10.2) Dati statistici – art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08**

*NDR: Si veda il testo riportato in calce all'art. 36 del Reg. CE 834/2007*

*Articolo 94*

**Altre informazioni**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e Sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:
- entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;
  - entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 compresi l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;
  - entro il 1° luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento.
  - entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, primo comma, lettere c) ed e).
  - entro il 30 giugno 2017, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet delle autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1235/2008, e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi.
2. I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.
3. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. (UE) 203/2012.

Modificato successivamente con art. 2 Reg (UE) 1842/2016

**CAPO 2**

**Disposizioni transitorie e finali**

*Articolo 95*

**Misure transitorie**

1. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.
2. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende



zootecniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all'allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

4. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

5. In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.

7. Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009.

8. Durante un periodo transitorio che termina il 1° luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:

(i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;

(ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.

9. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1° luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1° luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

10 *bis*. Per quanto concerne i prodotti del settore vitivinicolo, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012. Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichettatura:

a) può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1° luglio 2010 "logo biologico dell'UE", a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al titolo II, capo 3 *bis*, del presente regolamento;

b) gli operatori che utilizzano il "logo biologico dell'UE" conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno;

c) se la documentazione di cui alla lettera b), del presente comma non è disponibile, il vino può essere etichettato come "vino ottenuto da uve biologiche", a condizione che sia conforme ai requisiti del presente regolamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 *bis*;

d) il vino etichettato come "vino ottenuto da uve biologiche" non può recare il "logo biologico dell'UE".

11. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1° gennaio 2015, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.

§ 6 modificato e § 11 inserito *ex-novo* con art. 1 Reg. CE 710/2009.

§§ 9 e 10 modificati con art. 1 Reg. CE 271/2010

§ 10bis introdotto con art. 1 Reg. CE 344/2011

§ 10bis modificato con art. 1 Reg. CE 203/2012

§ 11 modificato con art. 1 Reg. UE 1030/2013

*Articolo 96*

**Abrogazione**

I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.  
I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.

*Articolo 97*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. (NDR: GUUE serie L n. 250 del 18-09-2008)

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008

*Per la Commissione*

*Mariann FISCHER BOEL*

*Membro della Commissione*

**NDR: le modifiche introdotte con il Reg. CE 710/2009 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010, ad eccezione delle seguenti:**

- **la modifica al paragrafo 2 dell'articolo 21 si applica il giorno dell'entrata in vigore del Reg. CE 710/2009 (= 8 agosto 2009)**
- **la modifica al paragrafo 6 dell'articolo 95 e agli allegati I e III, si applicano dall'entrata in applicazione del Reg. CE 889/2008 (= 1 gennaio 2009)**

**Allegato I****Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'art. 3, paragrafo 1, e all'art. 6 quinquies, paragrafo 2**

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Letame	Prodotto costituito dal un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
B	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/Kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
B	Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] non devono provenire da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. Non applicabili alle parti commestibili della coltura.
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
A	Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
B	I prodotti o i sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) pelli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) concentrazione massima in mg/Kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile (2) non applicabili alle parti commestibili della coltura

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Esempi: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
A	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; iii) fermentazione;
A	Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
A	Fosfato naturale tenero	Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
A	Fosfato allumino-calcico	Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Impiego limitato ai terreni basici (pH>7,5)
A	Scorie di defosforazione	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Sale grezzo di potassio o kainite	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
A	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale
A	Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
A	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale
A	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
A	Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale
A	Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola
A	Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
A	Zolfo elementare	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Oligoelementi	Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Cloruro di sodio	Unicamente salgemma
A	Farina di roccia e argille	
B	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
B	Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, o da acquacoltura biologica
B	Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente	Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
	anaerobico (ad esempio sapropel)	zone precedentemente coperte da acqua dolce. Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico. Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

modificato con art. 1 Reg. UE 354/2014.

**DM 18354 DEL 27-11-2009**

**ART. 3) Produzione vegetale**

**3) Concimi e ammendanti - art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008**

[ ... *omissis* ... ]

**NDR: consultare l'estratto del DM riportato nel presente testo in calce all'art. 3 del Reg. (CE) 889/2008**

**Allegato II****Antiparassitari – prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

**1. Sostanze di origine vegetale o animale**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del Neem)	
Sostanze di base	Solo le sostanze di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che rientrano nella definizione di «prodotto alimentare o derrata alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e hanno origine vegetale o animale. Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Lecitina	Fungicida
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i> .
Feromoni	Solo in trappole e distributori automatici.
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

**2. Microrganismi o sostanze prodotte da microrganismi**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi	Non provenienti da OGM
Spinosad	

**3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
Biossido di carbonio	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
Etilene	

---

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</b>
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	
Sabbia di quarzo	
Zolfo	

---

*modificato con art. 1 Reg. UE 354/2014.*

*sostituito con art. 1 Reg. UE 673/2016.*

*rettifica titolo e punto 3, quarta riga, secondo nota su GUUE serie L/49 del 25-02-2017*

**DM. N 18354 DEL 27/11/2009 - ALLEGATO 1: PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI**

Denominazione del prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento cee n. 834/07, art. 12 lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo)	Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta	
9. Sapone molle e/o di marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale	

**DM 18354 DEL 27-11-2009****ART. 3 5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16, del Reg. (CE) n. 834/2007**

Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione;

I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.



**CIRC. MIPAAF n. 15844 del 5 agosto 2011**

Utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma,*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL  
MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE  
E DELLA QUALITA'

SAQ X

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  
tutela della qualità e repressione frodi dei  
prodotti agro-alimentari (ICQRF)  
Via Quintino Sella, 45  
00187 Roma

DG SAQ  
Prot. Uscita del 05/08/2011  
Numero: **0015844**  
Classifica:



Alle Regioni e Province autonome  
Loro Sedi

Agli Organismi di Controllo  
Loro sedi

**Oggetto:** utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009.

Sono giunte alla scrivente amministrazione ripetute richieste di chiarimento circa l'ammissibilità in agricoltura biologica di prodotti commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009.

Al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento, i criteri di ammissibilità in agricoltura biologica e garantire la corretta ed uniforme applicazione del regolamento sul territorio nazionale si segnala quanto segue:


1. il D.M. 18354/09 all'articolo 3 "Produzione vegetale" comma 5 stabilisce che non sono soggetti all'autorizzazione per l'immissione in commercio i prodotti che siano impiegati ed etichettati come corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante solo se elencati nell'allegato 1 del suddetto D.M.;
2. tali preparati commerciali devono ottemperare alle specifiche riportate nella colonna "descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale" del citato all.to 1 del D.M.;
3. i prodotti corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante commercializzati in quanto inclusi nel citato allegato 1 non possono essere venduti con nomi di fantasia. Tale indicazione comporta che la denominazione commerciale riportata sull'etichetta del prodotto deve consentire l'immediato comprensione e riconoscimento della tipologia di preparato attraverso l'esplicito riferimento alle denominazioni previste dal citato all.to 1;

4. la norma non contiene riferimenti alle miscele di prodotti corroboranti in quanto non è prevista la miscela tra di essi;
5. Nell'etichetta dei corroboranti devono essere riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e le precauzioni d'uso, l'identificazione del Responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n 1107/09.

Infine, si ricorda che i prodotti e le sostanze figuranti nel Reg. (CE) 889/08 agli allegati I e II, possono essere considerati ammissibili in Italia ai sensi del Reg. (CE) 834/07, art 16 comma 1 *“solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario”*.

In altri termini, per poter utilizzare un prodotto in agricoltura biologica bisogna sottostare ad una doppia condizione di ammissibilità, cioè i prodotti, oltre ad essere autorizzati all'impiego secondo le normative vigenti per l'agricoltura convenzionale, devono essere ammissibili anche ai sensi del Regolamento CE n. 889/2008.

DIRIGENTE  
P. Teresa De Matthaëis



**Allegato III****Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4****1. BOVINI, EQUIDI, OVINI, CAPRINI E SUINI**

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	(m <sup>2</sup> /capo)	(m <sup>2</sup> /capo)
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m <sup>2</sup> /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m <sup>2</sup> /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30
Ovini e caprini		1,5 per pecora/capra	2,5
		0,35 per agnello/capretto	0,5
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	Fino a 50	0,8	0,6
	Fino a 85	1,1	0,8
	Fino a 110	1,3	1
	Oltre 110 kg	1,5	1,2
Suinetti	Oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini riproduttori		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m <sup>2</sup> /verro	8,0

**2. AVICOLI**

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m <sup>2</sup> in rotazione di superficie disponibile per capo)
	Numero di animali per m <sup>2</sup>	cm di trespolo per animale	per nido	
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm <sup>2</sup> per volatile	4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg di N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m <sup>2</sup>	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m <sup>2</sup>			2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

(\*) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m<sup>2</sup>.

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

**Allegato IV****Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2**

<b>Classe o specie</b>	<b>Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno</b>
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Manze da riproduzione	2,5
Manze da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

**Allegato V****Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1**

<b>1. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE</b>	
A	Conchiglie marine calcaree
A	Maerl
A	Litotamnio
A	Gluconato di calcio
A	Carbonato di calcio
A	Fosfato monocalcico defluorato
A	Fosfato binocalcico defluorato
A	Ossido di magnesio (magnesio anidro)
A	Solfato di magnesio
A	Cloruro di magnesio
A	Carbonato di magnesio
A	Fosfato di calcio e di magnesio
A	Fosfato di magnesio
A	Mono sodio fosfato
A	Fosfato di calcio e di sodio
A	Cloruro di sodio
A	Bicarbonato di sodio
A	Carbonato di sodio
A	Solfato di sodio
A	Cloruro di potassio
<b>2. ALTRE MATERIE PRIME</b>	
Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microrganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise	
A	Saccharomyces cerevisiae
A	Saccharomyces carlsbergiensis

*modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.  
sostituito con art. 1 Reg.UE 505/2012.  
modificato con art. 1 Reg. UE 354/2014.*

**Allegato VI****Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2**

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

**1. ADDITIVI TECNOLOGICI***a) Conservanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 200	Acido sorbico	
	E 236	Acido formico	
	E 237	Formiato di sodio	
	E 260	Acido acetico	
	E 270	Acido lattico	
	E 280	Acido propionico	
	E 330	Acido citrico	

*b) Antiossidanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
	1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta)-tocoferolo	

*c) Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 322	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

*d) Agenti leganti e antiagglomeranti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
	E 551b	Silice colloidale	
	E 551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
	1m558i	Bentonite	
	E 559	Argille caoliniche esenti da amianto	
	E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
	E 561	Vermiculite	
	E 562	Sepiolite	
	E 566	Natrolite-fonolite	
	1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	

Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 599	Perlite	

*e) Additivi per insilati*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1k	Enzimi e microrganismi	Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione

**2. ADDITIVI ORGANOLETTICI**

Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli

**2. ADDITIVI NUTRIZIONALI***a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
3a	Vitamine e provitamine	<p>-Derivate da prodotti agricoli</p> <p>-Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura</p> <p>-Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione</p>

**DM 05-08-2016****ART. 4.3**

All'art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 dopo il paragrafo 11 è inserito il seguente paragrafo 12:

«L'autorizzazione prevista dal reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), terzo trattino delle "Descrizioni e condizioni per l'uso" avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi minerali contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle regioni e province autonome territorialmente competenti.»

*b) Composti di oligoelementi*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E1 Ferro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ossido ferrico</li> <li>- carbonato ferroso</li> <li>- solfato ferroso, eptaidrato</li> <li>- solfato ferroso, monoidrato</li> </ul>	



Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
3b201 3b202 3b203	- ioduro di potassio - iodato di calcio, anidro - iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
3b301 3b302 3b303 3b304 3b305	- acetato di cobalto (II) tetraidrato - carbonato di cobalto (II) - carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato - carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti - solfato di cobalto (II) eptaidrato	
E4 Rame  3b409	- carbonato basico di rame, monoidrato - ossido rameico - solfato di rame, pentaidrato - dicloruro di rame triidrossido (TBCC)	
E5 Manganese	- ossido manganoso - solfato manganoso, monoidrato - carbonato manganoso	
E6 Zinco  3b609	- ossido di zinco - solfato di zinco, monoidrato - solfato di zinco, eptaidrato - octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)	
E7 Molibdeno	- molibdato di sodio	
E8 Selenio  3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813, 3b817	- selenito di sodio - selenato di sodio - lievito al selenio inattivato	

### 3. ADDITIVI ZOOTECNICI

Numeri di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi nella categoria degli "Additivi zootecnici"	

*modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.  
sostituito con art. 1 Reg. UE 505/2012.  
modificato con art. 1 Reg. UE 354/2014.  
sostituito con art. 1 Reg. UE 673/2016.*

## **Allegato VII**

### **Prodotti per la pulizia e la disinfezione**

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 *sexies*, paragrafo 2, all'articolo 25 *vicies*, paragrafo 2, e all'articolo 29 *bis*.

2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Ozono
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Idrossido di calcio
- Ossido di calcio
- Soda caustica
- Alcole
- Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
- Permanganato di potassio
- Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
- Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
- Cloruro di sodio
- Acqua ossigenata
- Percarbonato di sodio
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Iodofori (solo in presenza di uova)

---

*modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.*

*modificato con art. 1 Reg. UE 1358/2014.*

**Allegato VIII****Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 27 bis, lettera a).****SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI**

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
		di origine vegetale	di origine animale	
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b*	Annatto, Bissina, Norbissina		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar, Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220	Anidride solforosa	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**) (* ) In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO <sub>2</sub>
E 224	Metabisolfito di potassio	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**) (* ) In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO <sub>2</sub>
E 223	Metabisolfito di sodio		X	Crostacei <sup>(2)</sup>
E 250 o E 252	Nitrito di sodio  Nitrato di potassio		X  X	Prodotti a base di carne <sup>(1)</sup> E 250: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO <sub>2</sub> : 80 mg/kg E 252: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO <sub>3</sub> : 80 mg/kg E 250: tenore residuo massimo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 50 mg/kg E 252: tenore residuo massimo espresso in NaNO <sub>3</sub> : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	X	X	
E 290	Biossido di carbonio	X	X	
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne <sup>(2)</sup>
E 301	Ascorbato di sodio		X	Prodotti a base di carne <sup>(2)</sup> in associazione con nitriti o nitrati
E 306*	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante
E 322*	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup> Soltanto se ottenute da materie prime biologiche (a decorrere dal 1 <sup>a</sup> gennaio 2019)
E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
		di origine vegetale	di origine animale	
E 330	Acido citrico	X	X	
E 331	Citrato di sodio	X	X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X	X (solo per idromele)	
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		
E 341(i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
E 392*	Estratti di rosmarino	X	X	Soltanto se ottenuti da produzione biologica
E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>
E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>
E 402	Alginato di potassio	X	X	Prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>
E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne <sup>(2)</sup>
E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>
E 410*	Farina di semi di carrube	X	X	
E 412*	Gomma di guar	X	X	
E 414*	Gomma arabica	X	X	
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 418	Gomma di gellano	X	X	Solo la forma ad alto tasso di acide
E 422	Glicerolo	X		Di origine vegetale Per estratti vegetali e aromi
E 440(i)*	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonato di sodio	X	X	
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 504	Carbonati di magnesio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del "Laugengebäck" e correzione dell'acidità negli aromi biologici
E 551	Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X	X	Per erbe e spezie in polvere essiccate Aromi e propoli
E 553b	Talco	X	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 901	Cera d'api	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d'api da agricoltura biologica

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
		di origine vegetale	di origine animale	
E 903	Cera di carnauba	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Solo se ottenuta da materie prime biologiche
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	
E 968	Eritritolo	X	X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

(<sup>1</sup>) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

(<sup>2</sup>) La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(<sup>3</sup>) Per "Dulce de leche" o "Confiture de lait" si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.

#### **DM 18354 DEL 27-11-2009**

#### **ART. 5.2) Uso del Nitrito di sodio e Nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne - Allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08**

Ai sensi dell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal MiPAAF soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

In deroga a quanto stabilito dalla citata disposizione comunitaria ed in attesa del riesame previsto all'art. 27 paragrafo 3 lettera a del Reg. 889/2008, si autorizza l'uso del Nitrito di sodio e del Nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.

La deroga sopra indicata non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al MiPAAF adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo, in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

### **SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI**

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		
Solfato di calcio	X		Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonato di potassio	X		Essiccazione dell'uva
Carbonato di sodio	X	X	

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
Acido lattico		X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1)
Acido citrico	X	X	
Idrossido di sodio	X		Per la produzione di zucchero Per la produzione di olio esclusa la produzione di olio d'oliva
Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina (1) Produzione di zucchero(i) (2)
Acido cloridrico		X	Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer; Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio		X	Produzione di gelatina
Acqua ossigenata		X	Produzione di gelatina
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
Bentonite	X	X	Collante per idromele (1)
Cellulosa	X	X	Produzione di gelatina (1)
Terra di diatomee	X	X	Produzione di gelatina (1)
Perlite	X	X	Produzione di gelatina (1)
Gusci di nocciole	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante Cera d'api da apicoltura biologica
Cera di carnauba	X		Distaccante Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
Acido acetico/aceto		X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM
Tiamina cloridrato	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fosfato di diammonio	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fibre di legno	X	X	L'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

(<sup>1</sup>) La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(<sup>2</sup>) La limitazione riguarda unicamente i prodotti vegetali.

### SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione	Lievito primario	Preparazione/formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica
Carbonato di sodio	X	X	Per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Soltanto se ottenuti da produzione biologica

*Note per tutto l'allegato VIII: sezione C inserita con art. 1 Reg. CE 1254/2008 modificato successivamente con art. 1 Reg. CE 710/2009 modificato successivamente con art. 1 Reg. CE 344/2011 modificato successivamente con art. 2 Reg. UE 505/2012 modificato successivamente con art. 1 Reg. UE 673/2016*

**Allegato VIII bis**

**Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater**

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione	— Aria — Ossigeno gassoso	
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione	— Perlite — Cellulosa — Terra di diatomee	Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte
Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	— Azoto — Anidride carbonica — Argo	
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo	— Lieviti <sup>(1)</sup>	
Punto 6: Utilizzo	— Fosfato diammonico — Dicloridrato di tiamina	
Punto 7: Utilizzo	— Anidride solforosa — Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio	a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1° agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.
Punto 9: Utilizzo	— Carbone per uso enologico	
Punto 10: Chiarificazione	— Gelatina alimentare <sup>(2)</sup> — Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli <sup>(2)</sup> — Colla di pesce <sup>(2)</sup> — Ovoalbumina <sup>(2)</sup> — Tannini <sup>(2)</sup> — Caseina — Caseinato di potassio — Diossido di silicio — Bentonite — Enzimi pectolitici	
Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione	— Acido lattico — Acido L (+) tartarico	
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione	— Acido L (+) tartarico — Carbonato di calcio — Tartrato neutro di potassio	



Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
	— Bicarbonato di potassio	
Punto 14: Aggiunta	— Resina di pino di Aleppo	
Punto 17: Utilizzo	— Batteri lattici	
Punto 19: Aggiunta	— Acido L-ascorbico	
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento	— Azoto	
Punto 23: Aggiunta	— Anidride carbonica	
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	— Acido citrico	
Punto 25: Aggiunta	— Tannini <sup>(2)</sup>	
Punto 27: Aggiunta	— Acido metatartarico	
Punto 28: Utilizzo	— Gomma d'acacia (gomma arabica) <sup>(2)</sup>	
Punto 30: Utilizzo	— Bitartrato di potassio	
Punto 31: Utilizzo	— Citrato rameico	
Punto 31: Utilizzo	— Solfato di rame	Autorizzato fino al 31 luglio 2015
Punto 38: Utilizzo	Pezzi di legno di quercia	
Punto 39: Utilizzo	— Alginato di potassio	
Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009	— Solfato di calcio	Solo per "vino generoso" o "vino generoso de licor"

(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.

Allegato VIII bis: inserito con art. 1 Reg. (UE) 203/2012

**Allegato IX****Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28****1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI****1.1. Frutti e semi commestibili:**

- Ghiande *Quercus spp.*
- Noci di cola *Cola acuminata*
- Uva spina *Ribes uva-crispa*
- Frutti della passione *Passiflora edulis*
- Lamponi (essiccati) *Rubus idaeus*
- Ribes rosso (essiccato) *Ribes rubrum*

**1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:**

- Pepe (del Perù) *Schinus molle L.*
- Semi di rafano *Armoracia rusticana*
- Alpinia o galanga minore *Alpinia officinarum*
- Fiori di cartamo *Carthamus tinctorius*
- Crescione acquatico *Nasturtium officinale*

**1.3. Prodotti vari:**

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

**2. PRODOTTI VEGETALI****2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:**

- Cacao *Theobroma cacao*
- Cocco *Cocos nucifera*
- Olivo *Olea europaea*
- Girasole *Helianthus annuus*
- Palma *Elaeis guineensis*
- Colza *Brassica napus, rapa*
- Cartamo *Carthamus tinctorius*
- Sesamo *Sesamum indicum*
- Soia *Glycine max*

**2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:**

- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

**2.3. Prodotti vari:**

- Proteina di piselli, *Pisum spp.*
- Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
- Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c).

**3. PRODOTTI ANIMALI:**

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

- Gelatina
- Siero di latte disidratato "herasuola"
- Budella

**Allegato X**

**Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3**

---

## **Allegato XI**

### **A. Logo biologico dell'UE di cui all'articolo 57**

1. Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:



4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.

7. Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

8. Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

## **B. Codici numerici di cui all'articolo 58**

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

Laddove:

- 1) "AB" è il codice ISO di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;
- 2) "CDE" è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come "bio", "öko" o "org" o "eko" che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e
- 3) "999" è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:
  - a) l'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,
  - b) la Commissione, a:
    - i) le autorità o organismi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell'allegato I del suddetto regolamento;
    - ii) le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell'allegato III del suddetto regolamento;
    - iii) le autorità o organismi di controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all'allegato IV del suddetto regolamento;
  - c) l'autorità competente di ogni Stato membro all'autorità o all'organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d'importazione), su proposta della Commissione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.

---

*Allegato modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010 e con art. 1 Reg. CE 344/2011*

**Allegato XII****Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007**

<b>Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007</b>	
1. Numero del documento:	
2. Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):	3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo
4. Categorie di prodotti/attività:  - Vegetali e prodotti vegetali: - Alghe e prodotti a base di alghe: - Animali e prodotti animali: - Animali d'acquacoltura e relativi prodotti: - Prodotti trasformati:	5. definiti come:  produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007
6. Periodo di validità:  Prodotti vegetali dal .... al .... Alghe marine dal .... al .... Prodotti animali dal .... al .... Prodotti animali dell'acquacoltura dal .... al .... Prodotti trasformati dal .... al ....	7. Data del controllo/dei controlli:
8. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.	
Data, luogo:	
Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:	

*modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.  
modificato con art. 1 Reg. CE 126/2012*

**Allegato XII bis**

**Modello di documento giustificativo complementare da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento**

**Documento giustificativo complementare da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007**

1.1. Numero del documento:

1.2. Riferimento al documento giustificativo rilasciato a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007: <sup>(1)</sup>

2. Caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato dall'operatore, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008: <sup>(2)</sup>

3. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le proprie attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati.

Data, luogo:

Firma e timbro per conto dell'autorità/organismo di controllo emittente:

<sup>(1)</sup> Inserire il numero del documento giustificativo rilasciato a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'allegato XII del presente regolamento

<sup>(2)</sup> Inserire la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII ter del presente regolamento

---

*Allegato inserito con art. 1 Reg. CE 126/2012.*

## **ALLEGATO XII ter**

Diciture di cui all'articolo 68, paragrafo 2, secondo comma:

- *in bulgaro*: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици
- *in spagnolo*: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos
- *in ceco*: Živočišné produkty vyprodukované bez použítí antibiotik
- *in danese*: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika
- *in tedesco*: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse
- *in estone*: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume
- *in greco*: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
- *in inglese*: Animal products produced without the use of antibiotics
- *in francese*: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques
- *in croato*: Poizvodi zivotinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika
- *in italiano*: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici
- *in lettone*: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas
- *in lituano*: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai
- *in ungherese*: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek
- *in maltese*: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi
- *in olandese*: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten
- *in polacco*: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków
- *in portoghese*: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos
- *in rumeno*: Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice
- *in slovacco*: Výrobky živočišného pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík
- *in sloveno*: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov
- *in finlandese*: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja
- *in svedese*: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika»

---

*Allegato inserito con art. 1 Reg. CE 126/2012.  
Modificato successivamente con art. 1 Reg. UE 519/2013.*



**Allegato XIII****Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69**

<b>Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007</b>	
Nome e indirizzo del venditore:	
Identificazione (p. es. numero della partita o numero di magazzino):	Denominazione del prodotto:
Componenti: (precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione) ..... ..... ..... ..... .....	

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è "derivato" o "ottenuto" da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione.

Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM.

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza.

Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo.

Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione.

Paese, luogo e data, firma del venditore:	Timbro societario del venditore ( <i>ove del caso</i> ):
---	--

**Allegato XIII bis****Sezione 1**

Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) — Salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*) — Salmone (*Salmo salar*) — Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) — Temolo (*Thymallus thymallus*) — Salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) — Salmone del Danubio (*Hucho hucho*)

Sistema di produzione	Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.
Coefficiente di densità massimo	Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m <sup>3</sup> Salmone 20 kg/m <sup>3</sup> Salmotrota e trota iridea 25 kg/m <sup>3</sup> Salmerino artico 25 kg/m <sup>3</sup>

**Sezione 2**

Produzione biologica di salmonidi in acque marine:

Salmone (*Salmo salar*), Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

Coefficiente di densità massimo	10 kg/m <sup>3</sup> in recinti di rete
---------------------------------	---

**Sezione 3**

Produzione biologica di merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccardoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scopthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus spp*)

Sistema di produzione	Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma
Coefficiente di densità massimo	Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m <sup>3</sup> Per il rombo: 25 kg/m <sup>2</sup>

**Sezione 4**

Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccardoro, triglie (*Liza*, *Mugil*) e anguille (*Anguilla spp*) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

Sistema di contenimento	Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea
Sistema di produzione	Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.
Coefficiente di densità massimo	4 kg/m <sup>3</sup>

**Sezione 5**

Produzione biologica di storioni in acque dolci. Specie interessata: famiglia *Acipenser*

Sistema di produzione	Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.
Coefficiente di densità massimo	30 kg/m <sup>3</sup>

**Sezione 6**

Piscicoltura biologica in acque interne.

Specie interessate: famiglia delle carpe (*Cyprinidae*) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

Sistema di produzione	In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde.  L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.  La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro.  Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura.  Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica.  La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.
Resa di produzione	La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1500 kg di pesci per ettaro l'anno.

**Sezione 7**

Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium sp.*)

Ubicazione delle unità di produzione	Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.
Periodo di conversione	Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento.
Origine dei riproduttori	Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.
Ablazione del peduncolo oculare	Vietata
Densità massima e limiti di produzione	Semina: massimo 22 post-larve/m <sup>2</sup> Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m <sup>2</sup>

**Sezione 7 bis**

Produzione biologica di gamberi

Specie interessate: *Astacus astacus*; *Pacifastacus leniusculus*

Coefficiente di densità massimo:	per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m <sup>2</sup> ; per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m <sup>2</sup> ; per i gamberi adulti (> 50 mm): 10 individui per m <sup>2</sup> , purché siano disponibili nascondigli adeguati.
----------------------------------	---

**Sezione 8**

Molluschi ed echinodermi

Sistema di produzione	Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze "bouchot", ed altri sistemi di contenimento.  Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità.
-----------------------	---

**Sezione 9**Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (*Chanos chanos*), tilapia (*Oreochromis sp.*), pangasio (*Pangasius sp.*)

Sistema di produzione	Stagni e gabbie di rete
Coefficiente di densità massimo	<i>Pangasius</i> : 10 kg/m <sup>3</sup> <i>Oreochromis</i> : 20 kg/m <sup>3</sup>

**Sezione 10**

Altre specie animali di acquacoltura: nessuna.

*Allegato inserito ex-novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.  
modificato con art. 1 Reg. UE n. 1358/2014*

### **Allegato XIII ter**

#### **Materie che l'autorità nazionale competente deve integrare nei dati sulla produzione biologica di cui all'articolo 92 septies**

1. Informazioni relative all'autorità competente per la produzione biologica
  - organismo che costituisce l'autorità competente
  - risorse disponibili per l'autorità competente
  - descrizione degli audit effettuati dall'autorità competente (effettuati da chi e come)
  - procedura documentata dell'autorità competente
  
2. Descrizione del sistema di controllo per la produzione biologica
  - sistema di organismi di controllo e/o autorità di controllo
  - operatori registrati soggetti al sistema di controllo — ispezione minima annuale
  - modalità di applicazione del metodo basato sul rischio
  
3. Informazioni sugli organismi autorità di controllo
  - elenco degli organismi/autorità di controllo
  - compiti delegati agli organismi di controllo/assegnati alle autorità di controllo
  - vigilanza degli organi di controllo cui spettano compiti delegati (effettuata da chi e come)
  - coordinamento delle attività in caso di più organismi/autorità di controllo
  - formazione del personale che effettua i controlli
  - ispezioni e visite preannunciate/senza preavviso.

---

*Allegato inserito ex-novo con art. 1 Reg. UE 392/2013.*

**Allegato XIII quater****Modelli per i dati sulla produzione biologica cui all'articolo 92 septies**

Relazione sui controlli ufficiali nel settore biologico

Paese:

Anno:

## 1. Informazioni sui controlli degli operatori:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati						Numero di ispezioni annuali						Numero di visite supplementari in base all'analisi dei rischi						Numero totale di ispezioni/visite					
		Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO-01																									
MS-BIO-02																									
MS-BIO-...																									
Totale																									

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo o nome autorità competente	Numero di operatori registrati						Numero di campioni analizzati						Numero di campioni che rivela una infrazione al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 1235/2008					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO-01																		
MS-BIO-02																		
MS-BIO-																		

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo o nome autorità competente	Numero di operatori registrati						Numero di campioni analizzati						Numero di campioni che rivela una infrazione al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 1235/2008					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione e animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione e animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione e animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
...																		
Totale																		

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati						Numero di irregolarità o di infrazioni constatate <sup>(1)</sup>						Numero di misure applicate alla partita o all'intero ciclo di produzione <sup>(2)</sup>						Numero di misure applicate all'operatore <sup>(3)</sup>					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO-01																								
MS-BIO-02																								
MS-BIO-...																								
Totale																								

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

(1) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l'applicazione di una misura.

(2) Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, qualora ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari [cfr. articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].

(3) Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro [cfr. articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].

## 2. Informazioni sulla vigilanza e gli audit:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati						Verifica documentale e audit presso gli uffici <sup>(1)</sup> . (numero di fascicoli di operatori controllati)						Numero di audit di controllo <sup>(2)</sup>						Numero di audit in affiancamento <sup>(3)</sup>					
		Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale e in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO-01																									
MS-BIO-02																									
MS-BIO-...																									
Totale																									

(\*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(\*\*) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(\*\*\*) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

(1) Verifica documentale della pertinente documentazione generale, che descrive la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità dell'organismo di controllo. Audit presso gli uffici dell'organismo di controllo, in particolare controllo dei fascicoli degli operatori e verifica del trattamento delle non conformità e dei reclami, ivi compresa la frequenza minima dei controlli, l'uso del metodo basato sui rischi, le visite senza preavviso e le visite di follow-up, le modalità di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi e autorità di controllo.

(2) Audit di controllo: l'autorità competente esegue l'ispezione presso un operatore per verificare la conformità con le procedure operative dell'organismo di controllo e verificarne l'efficacia.

(3) Audit in affiancamento: l'autorità competente osserva un'ispezione eseguita da un ispettore dell'organismo di controllo.

## 3. Conclusioni sul sistema di controllo per la produzione biologica:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Revoca del riconoscimento			Misure adottate per garantire l'efficace funzionamento del sistema di controllo per la produzione biologica (misure esecutive)
	Si/no	Dal (data)	Al (data)	
MS-BIO-01				
MS-BIO-02				
MS-BIO-...				

Dichiarazione di prestazione complessiva del sistema di controllo per la produzione biologica:»



**Allegato XIV****Tavola di concordanza di cui all'articolo 96**

<b>Regolamento (CEE) n. 2092/91</b>	<b>(1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003</b>	<b>Presente regolamento</b>
-		Articolo 1
-		Articolo 2, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 15		Articolo 2, lettera b)
Allegato III, parte C (primo trattino)		Articolo 2, lettera c)
Allegato III, parte C (secondo trattino)		Articolo 2, lettera d)
-		Articolo 2, lettera e)
-		Articolo 2, lettera f)
-		Articolo 2, lettera g)
-		Articolo 2, lettera h)
Articolo 4, paragrafo 24		Articolo 2, lettera i)
-		Articolo 3, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2		Articolo 3, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 7.4		Articolo 3, paragrafo 3
Allegato I, parte A, punto 2.4		Articolo 3, paragrafo 4
Allegato I, parte A, punto 2.3		Articolo 3, paragrafo 5
-		Articolo 4
Articolo 6, paragrafo 1, Allegato I, parte A, punto 3		Articolo 5
Allegato I, parte A, punto 5		Articolo 6
Allegato I, parti B e C (titoli)		Articolo 7
Allegato I, parte B, punto 3.1		Articolo 8, paragrafo 1
Allegato I, parte C, punto 3.1		Articolo 8, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11		Articolo 9, paragrafi da 1 a 4
Allegato I, parte C, punto 3.6		Articolo 9, paragrafo 5
Allegato I, parte B, punto 8.1.1		Articolo 10, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.2.1		Articolo 10, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 8.2.2		Articolo 10, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 8.2.3		Articolo 10, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 8.3.5		Articolo 11, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.3.6		Articolo 11, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 8.3.7		Articolo 11, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 8.3.8		Articolo 11, paragrafi 4 e 5
Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5		Articolo 12, paragrafi da 1 a 4

<b>Regolamento (CEE) n. 2092/91</b>	<b>(1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003</b>	<b>Presente regolamento</b>
Allegato I, parte B, punto 6.1.9		Articolo 12, paragrafo 5
Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5		Articolo 13
Allegato I, parte B, punto 8.1.2		Articolo 14
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2		Articolo 15
Allegato I, parte B, punto 1.2		Articolo 16
Allegato I, parte B, punto 1.6		Articolo 17, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 1.7		Articolo 17, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 1.8		Articolo 17, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 4.10		Articolo 17, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 6.1.2		Articolo 18, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 6.1.3		Articolo 18, paragrafo 2
Allegato I, parte C, punto 7.2		Articolo 18, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 6.2.1		Articolo 18, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 4.3		Articolo 19, paragrafo 1
Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2		Articolo 19, paragrafi da 2 a 4
Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11		Articolo 20
Allegato I, parte B, punto 4.4		Articolo 21
Articolo 7		Articolo 22
Allegato I, parte B, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6		Articolo 23
Allegato I, parte B, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8		Articolo 24
Allegato I, parte C, punto 6		Articolo 25
Allegato III, parte E, punto 3 e parte B		Articolo 26
Articolo 5, paragrafo 3 e allegato VI, parti A e B		Articolo 27
Articolo 5, paragrafo 3		Articolo 28
Articolo 5, paragrafo 3	(1): Articolo 3	Articolo 29
Allegato III, parte B, punto 3		Articolo 30
Allegato III, punto 7		Articolo 31
Allegato III, parte E, punto 5		Articolo 32
Allegato III, punto 7 bis		Articolo 33
Allegato III, parte C, punto 6		Articolo 34
Allegato III, punto 8 e parte A, punto 2.5		Articolo 35
Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4		Articolo 36
Allegato I, parte B, punto 2.1.2		Articolo 37
Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3 e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3		Articolo 38

<b>Regolamento (CEE) n. 2092/91</b>	<b>(1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003</b>	<b>Presente regolamento</b>
Allegato I, parte B, punto 6.1.6		Articolo 39
Allegato III, parte A, punto 1.3 e parte B		Articolo 40
Allegato I, parte C, punto 1.3		Articolo 41
Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino) e punto 3.6, lettera b)		Articolo 42
Allegato I, parte B, punto 4.8		Articolo 43
Allegato I, parte C, punto 8.3		Articolo 44
Articolo 6, paragrafo 3		Articolo 45
	(3): Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 45, paragrafi 1 e 2
	(3): Articolo 3, lettera a)	Articolo 45, paragrafo 1
	(3): Articolo 4	Articolo 45, paragrafo 3
	(3): Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 45, paragrafo 4
	(3): Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 45, paragrafo 5
	(3): Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 45, paragrafo 6
	(3): Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 45, paragrafo 7
	(3): Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 45, paragrafo 8
Allegato I, parte B, punto 8.3.4		Articolo 46
Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a)		Articolo 47, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 4.9		Articolo 47, paragrafo 2
Allegato I, parte C, punto 3.5		Articolo 47, paragrafo 3
	(3): Articolo 6	Articolo 48
	(3): Articolo 7	Articolo 49
	(3): Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
	(3): Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 50, paragrafo 2
	(3): Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1
	(3): Articolo 9, paragrafi 2 e 3	Articolo 51, paragrafo 2
		Articolo 51, paragrafo 3
	(3): Articolo 10	Articolo 52
	(3): Articolo 11	Articolo 53
	(3): Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 54, paragrafo 1
	(3): Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 54, paragrafo 2
	(3): Articolo 13	Articolo 55
	(3): Articolo 14	Articolo 56
		Articolo 57
		Articolo 58
	(2): Articolo 1 e articolo 5	Articolo 59
	(2): Articolo 5 e articolo 3	Articolo 60
	(2): Articolo 4	Articolo 61

<b>Regolamento (CEE) n. 2092/91</b>	<b>(1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 5, paragrafo 5		Articolo 62
Allegato III, punto 3		Articolo 63
Allegato III, punto 4		Articolo 64
Allegato III, punto 5		Articolo 65
Allegato III, punto 6		Articolo 66
Allegato III, punto 10		Articolo 67
-		Articolo 68
-		Articolo 69
Allegato III, parte A, punto 1		Articolo 70
Allegato III, parte A, punto 1.2.		Articolo 71
-		Articolo 72
Allegato III, parte A, punto 1.3		Articolo 73
Allegato III, parte A, punto 2.1		Articolo 74
Allegato III, parte A, punto 2.2		Articolo 75
Allegato III, parte A, punto 2.3		Articolo 76
Allegato I, parte B, punto 5.6		Articolo 77
Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8		Articolo 78
Allegato III, parte A, punto 2.4		Articolo 79
Allegato III, parte B, punto 1		Articolo 80
Allegato III, parte C		Articolo 81
Allegato III, parte C, punto 1		Articolo 82
Allegato III, parte C, punto 2		Articolo 83
Allegato III, parte C, punto 3		Articolo 84
Allegato III, parte C, punto 5		Articolo 85
Allegato III, parte D		Articolo 86
Allegato III, parte E		Articolo 87
Allegato III, parte E, punto 1		Articolo 88
Allegato III, parte E, punto 2		Articolo 89
Allegato III, parte E, punto 4		Articolo 90
Allegato III, parte 9		Articolo 91
Allegato III, parte 11		Articolo 92
		Articolo 93
-		Articolo 94
Allegato I, parte B, punto 6.1.5		Articolo 95, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.5.1		Articolo 95, paragrafo 2
-		Articolo 95, paragrafi da 3 a 8
-		Articolo 95
-		Articolo 96

<b>Regolamento (CEE) n. 2092/91</b>	<b>(1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003</b>	<b>Presente regolamento</b>
-		Articolo 97
Allegato II, parte A		Allegato I
Allegato II, parte B		Allegato II
Allegato VIII		Allegato III
Allegato VII		Allegato IV
Allegato II, parte C		Allegato V
Allegato II, parte D		Allegato VI
Allegato II, parte E		Allegato VII
Allegato VI, parti A e B		Allegato VIII
Allegato VI, parte C		Allegato IX
-		Allegato X
-		Allegato XI
-		Allegato XIII
-		Allegato IX

**REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 dicembre 2008

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI****SOMMARIO*****Titolo I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE***

- |        |             |
|--------|-------------|
| Art. 1 | Oggetto     |
| Art. 2 | Definizioni |

***Titolo II – IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI******Capo 1 – Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità***

- |        |  |
|--------|--|
| Art. 3 | Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità |
| Art. 4 | Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità    |
| Art. 5 | Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità     |

***Capo 2 – Documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi***

- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| Art. 6 | Documenti giustificativi |
|--------|--------------------------|

***Titolo III – IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI******Capo 1 – Elenco dei paesi terzi riconosciuti***

- |        |  |
|--------|--|
| Art. 7 | Compilazione e contenuto dell'elenco dei paesi terzi |
| Art. 8 | Domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi    |
| Art. 9 | Gestione e revisione dell'elenco dei paesi terzi     |

***Capo 2 - Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza***

- |         |  |
|---------|--|
| Art. 10 | Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza |
| Art. 11 | Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza    |
| Art. 12 | Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza     |

***Capo 3 – Immissione in libera pratica di prodotti importati nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007***

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Art. 13           | Certificato di ispezione                   |
| Art. 13 bis       | Forza maggiore o circostanze eccezionali   |
| Art. 13 ter       | Importatore                                |
| Art. 13 quater    | Diritti di accesso                         |
| Art. 13 quinquies | Integrità e leggibilità delle informazioni |
| Art. 14           | Procedure speciali doganali                |

Art. 15            Prodotti non conformi

---

***Titolo IV – DISPOSIZIONI COMUNI***

---

Art. 16            Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

Art. 17            Comunicazione

---

***Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

---

Art. 18            Disposizioni transitorie relative all'elenco dei paesi terzi

Art. 19            SOPPRESSO

Art. 19 *bis*        Disposizioni transitorie relative all'uso di certificati si ispezione non rilasciati in TRACES

Art. 20            Abrogazione

Art. 21            Entrata in vigore

**REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2008**

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO  
PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 38, lettera d) e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le disposizioni generali che disciplinano le importazioni di prodotti biologici. Per garantire l'applicazione corretta e uniforme di tali disposizioni è opportuno definire le modalità di applicazione delle medesime.

(2) Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia di importazione di prodotti che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità di controllo un periodo relativamente breve per chiedere di essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell'equivalenza. In considerazione invece dell'assenza di esperienza nell'applicazione diretta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. È quindi opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame.

(3) Per i prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado di fornire documenti giustificativi di cui occorre stabilire il modello. È necessario che i prodotti importati in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato di ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio di tale certificato. È necessario inoltre stabilire una procedura che permetta di coordinare a livello comunitario alcuni controlli sui prodotti importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come prodotti biologici.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, i paesi figuranti nell'elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti da commercializzare come prodotti biologici erano l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione di tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme di produzione applicate e dell'esperienza acquisita con l'importazione di prodotti biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso di concludere che le condizioni necessarie per l'inserimento nell'elenco dei paesi terzi previsto, a fini di equivalenza, dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono soddisfatte per l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele e la Nuova Zelanda.

(5) La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione. L'allegato 9 di tale accordo si applica ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e stabilisce che ogni Parte adotta i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte. Per ragioni di chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell'elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell'equivalenza dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.



(6) Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto di autorizzazione delle importazioni di prodotti biologici nel territorio della Comunità. È opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo e dare alla Commissione la facoltà di tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata.

(7) È altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1° gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato.

(8) Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni di commercializzazione dei loro prodotti sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime di importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l'elenco degli organismi di controllo previsto dall'articolo citato.

(9) Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno predisporre un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità di controllo.

(10) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle di cui al regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

### Articolo 1

#### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all'importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

### Articolo 2

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "certificato di ispezione", il certificato di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;
- 2) "documento giustificativo", il documento previsto all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 e all'articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) "partita", il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;
- 4) "primo destinatario", la persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;

- 5) "verifica della partita", la verifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, nel quadro dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento tramite controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, se ritenuto opportuno in base alla valutazione del rischio, controlli fisici, prima dell'immissione in libera pratica della partita nell'Unione conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
- 6) "autorità nazionali competenti", l'autorità doganale, l'autorità per la sicurezza alimentare o altre autorità designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, responsabili della verifica delle partite e della validazione dei certificati di ispezione;
- 7) "relazione di valutazione", la relazione di valutazione di cui agli articoli 32, paragrafo 2, e articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d'ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi;
- 8) "prodotti dell'acquacoltura", i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 9) "non trasformato", il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti non trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;
- 10) "trasformato", il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;
- 11) "punto di entrata", il punto di immissione in libera pratica.

Art. 2 modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016

## TITOLO II IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI

### CAPO 1

#### *Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità*

#### Articolo 3

#### **Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità**

1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco è pubblicato nell'allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L'elenco è pubblicato in internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 e dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. L'elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:
  - a) nome e indirizzo dell'organismo o dell'autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito internet e numero di codice;
  - b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;

- c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;
- d) la durata di inclusione nell'elenco;
- e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

#### Articolo 4

##### ***Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità***

1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2017.

2. Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

3. La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

- a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime previsto dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;
- c) una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007
  - i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell'organismo o dell'autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
  - ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;
  - iii) che garantisce che l'organismo o l'autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste dal titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008 e
  - iv) che conferma che l'organismo o l'autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;
- d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
- e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
- f) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento;
- g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell'elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.

5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l'organismo o l'autorità di controllo e di inserirli nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Art. 4 modificato con art. 1 Reg. UE 590/2011  
modificato con art. 1 Reg. UE 1287/2014  
modificato con art. 1 Reg. UE 931/2015  
modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

#### Articolo 5

##### **Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità**

1. Per poter figurare nell'elenco di cui all'articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
  - a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;
  - b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;
  - c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l'aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
  - d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all'organismo o all'autorità di controllo e può sospendere l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l'organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
  - e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

2. L'organismo o l'autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l'elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Se un organismo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco.

#### CAPO 2

##### **Documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi**

#### Articolo 6

##### **Documenti giustificativi**

1. I documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell'allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.

2. L'originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all'articolo 4.

3. L'organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili

dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

### TITOLO III IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI

#### CAPO 1 *Elenco dei paesi terzi riconosciuti*

##### Articolo 7

##### **Compilazione e contenuto dell'elenco dei paesi terzi**

1. La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco dei paesi riconosciuti figura nell'allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell'elenco sono pubblicate su internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 e dell'articolo 17 del presente regolamento.

2. L'elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

- a) le categorie di prodotti controllati;
- b) l'origine dei prodotti;
- c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;
- d) l'autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l'indirizzo postale, elettronico e sito internet;
- e) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità di controllo e dell'organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente di cui alla lettera d) per l'esecuzione dei controlli;
- f) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità o dell'organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l'importazione nell'Unione;
- g) la durata di inclusione nell'elenco.

---

Art. 7 modificato con art. 1 Reg. UE 508/2012  
modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016

##### Articolo 8

##### **Domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi**

1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a condizione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1 luglio 2014.

2. La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

- a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;
- b) un'indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;
- c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;
- d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell'equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;

- e) l'indirizzo internet o un altro indirizzo dove è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;
- f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell'elenco di cui all'articolo 7;
- g) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 9;
- h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

3. Quando esamina una domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.

La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.

4. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell'elenco per un periodo di tre anni. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal presente regolamento continuano a essere soddisfatte, la Commissione può decidere di prorogare l'inclusione del paese terzo dopo tale triennio.

La decisione di cui al primo comma è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Art. 8 modificato con art. 1 Reg. UE 508/2012  
modificato con art. 1 Reg. UE 125/2013  
modificato con art. 1 Reg. UE 442/2014*

#### Articolo 9

##### **Gestione e revisione dell'elenco dei paesi terzi**

1. La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell'elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

- a) dopo l'inclusione nell'elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; eventuali modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 7, paragrafo 2, sono notificate senza indugio alla Commissione mediante il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;
- b) la relazione annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall'autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;
- c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospendere l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.

2. Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Art. 9 modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

## CAPO 2

### **Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza**

#### Articolo 10

##### **Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza**

1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco figura

nell'allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L'elenco è pubblicato in internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 e dell'articolo 17 del presente regolamento.

2. L'elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

- a) nome, indirizzo e numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo, ed eventualmente l'indirizzo elettronico e il sito internet;
- b) i paesi terzi non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 7, di cui i prodotti sono originari;
- c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;
- d) la durata di inclusione nell'elenco;
- e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, che indichi la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
- f) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile una presentazione completa delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate dall'organismo o dall'autorità di controllo in un paese terzo.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari di un paese terzo riconosciuto inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, ma non coperti dal riconoscimento concesso a tale paese terzo, possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.

*Art. 10 modificato con art. 1 Reg. UE 586/2013  
modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

#### Articolo 11

##### **Procedura per la domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza**

1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete.

2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

3. La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

- a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime previsto dall'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
- b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell'equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;
- c) una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:
  - i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
  - ii) che conferma l'effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e
  - iii) che dimostra e conferma l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
- d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

f) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 12;

g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell'elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.

5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l'organismo o l'autorità di controllo e di inserirli nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Art. 11 modificato con art. 1 Reg. UE 586/2013  
modificato con art. 1 Reg. UE 931/2015*

#### Articolo 12

#### **Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza**

1. Per poter figurare nell'elenco di cui all'articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
  - a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;
  - b) trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l'aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della rivalutazione pluriennale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
  - c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all'organismo o all'autorità di controllo e può sospendere l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l'organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
  - d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

2. In conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un'autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall'elenco di cui all'articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 28 febbraio;
- b) se l'organismo o l'autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;
- c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;
- d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;
- e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;
- f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall'organismo o dall'autorità di controllo.

Se un organismo di controllo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della



gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco in conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l'elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

Art. 12 modificato con art. 1 Reg. UE 1267/2011

Art. 12 modificato con art. 1 Reg. UE 586/2013

### **CAPO 3**

#### ***Immissione in libera pratica di prodotti importati nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007***

##### Articolo 13

##### **Certificato di ispezione**

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

- a) alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato;
- b) alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato; nonché
- c) all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.

Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati.

2. Il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente, vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (*Trade Control and Expert System*), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione.

L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione, Euratom.

Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES.

3. Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorità o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007.

Tale autorità o organismo di controllo è:

- a) un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o

b) un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.

4. L'autorità o l'organismo di controllo che emette il certificato di ispezione può rilasciare tale certificato e firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita.

Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorità o l'organismo di controllo sia un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.

Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione è stata controllata e certificata da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita.

Su richiesta della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformità al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorità o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attività.

5. Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorità o dell'organismo di controllo conformemente all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o apposta mediante timbro.

6. Al momento della verifica di una partita, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

7. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

*Art. 13 modificato con art. 1 Reg. UE 125/2013*

*Sostituito con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

#### Articolo 13 bis

##### **Forza maggiore o circostanze eccezionali**

1. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che impediscono al sistema elettronico di funzionare, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, i certificati di ispezione e i relativi estratti possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI. Le autorità competenti, le autorità di controllo, gli organismi

di controllo e gli operatori ne informano senza indugio la Commissione e inseriscono in TRACES tutte le informazioni necessarie entro i dieci giorni di calendario successivi al ripristino del sistema.

2. Se il certificato di ispezione è rilasciato senza utilizzare TRACES, esso è redatto in una lingua ufficiale dell'Unione e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di sdoganamento. Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono richiedere una traduzione del certificato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.

Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

3. L'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato, tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico ed effettua in seguito la corrispondenza con il numero di serie attribuito da TRACES.

4. Se il certificato di ispezione è rilasciato e vidimato senza l'utilizzo di TRACES, il secondo e il terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 5, non si applicano.

---

*Art. 13 bis inserito con art. 1 Reg. UE 1842/20016*

#### Articolo 13 ter

##### **Importatore**

L'importatore indica il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

*Art. 13 ter inserito con art. 1 Reg. UE 1842/20016*

#### Articolo 13 quater

##### **Diritti di accesso**

La Commissione è responsabile della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES delle autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007, delle autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento e delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato III o IV del presente regolamento. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, la Commissione verifica l'identità delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati.

Le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007 sono responsabili della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dell'Unione. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, le autorità competenti verificano l'identità degli operatori, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati. Gli Stati membri designano un'autorità unica responsabile di coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione in questo settore.

Le autorità competenti comunicano alla Commissione i diritti di accesso concessi. La Commissione attiva tali diritti di accesso in TRACES.

---

*Art. 13 quater inserito con art. 1 Reg. UE 1842/20016*

#### Articolo 13 quinquies

##### **Integrità e leggibilità delle informazioni**

Il sistema TRACES tutela l'integrità delle informazioni registrate a norma del presente regolamento.

In particolare, esso offre le garanzie seguenti:

- a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di informazioni, file e metadati;
- b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;
- c) protegge i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software;

- d) impedisce, con vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità delle informazioni che consentono di stabilire se queste hanno subito modifiche nel tempo;
- f) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
- g) offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità delle informazioni per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;
- h) è corredato di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

*Art. 13 quinquies inserito con art. 1 Reg. UE 1842/20016*

#### Articolo 14

##### **Procedure doganali speciali**

1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, e forma oggetto di una o più preparazioni di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro interessato effettua la verifica della partita secondo quanto disposto all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento prima dell'esecuzione della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state dichiarate per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo deve essere indicato nella casella 19 del certificato di ispezione.

La preparazione è limitata ai seguenti tipi di operazioni:

- a) il confezionamento o il riconfezionamento, oppure
- b) l'etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione e prima dell'immissione in libera pratica, la partita deve essere oggetto delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, l'importatore indicato nella casella 11 del certificato di ispezione presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, mediante TRACES, un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato VI. A seguito della verifica del lotto, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima l'estratto del certificato di ispezione nella casella 13 ai fini dell'immissione in libera pratica. La verifica del lotto e la vidimazione dell'estratto del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui il lotto è immesso in libera pratica nell'Unione.

La persona identificata come l'importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all'originale del certificato medesimo. Tale copia reca l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 14 dell'originale dell'estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di ispezione.

3. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.

*Art. 14 modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016  
modificato con art. 2 Reg. UE 872/2017*

## Articolo 15

**Prodotti non conformi**

1. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

Se la verifica di una partita da parte di un'autorità competente dello Stato membro interessato porta all'individuazione di un'infrazione o di un'irregolarità che comporta il rifiuto della vidimazione del certificato e dell'immissione in libera pratica dei prodotti, tale autorità notifica senza indugio l'infrazione o l'irregolarità alla Commissione e agli altri Stati membri mediante TRACES.

Gli Stati membri garantiscono un coordinamento efficace ed efficiente tra le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ai fini di uno scambio tempestivo di informazioni sull'individuazione di partite di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 recanti termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, ma non dichiarati come destinati ad essere importati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. L'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali conclusioni mediante TRACES.

2. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l'importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

L'importatore e l'organismo o l'autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all'articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un'autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione, nonché la Commissione.

4. Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni di detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un'autorità competente di un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un'autorità od organismo di controllo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l'origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell'esito dell'indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d'invio della notifica originaria da parte della Commissione.

Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

5. L'importatore, il primo destinatario o l'autorità o l'organismo di controllo trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni sulle infrazioni o irregolarità constatate con riguardo ai prodotti importati tramite il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 mediante TRACES.

*Art. 15 modificato con art. 1 Reg. UE 1267/2011  
modificato con art. 1 Reg. UE 125/2013  
modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

## TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 16

#### **Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi**

1. La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso "il comitato"). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno. Per assisterla nell'esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.

2. Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all'inclusione negli elenchi.

3. Tenendo conto dei risultati dell'esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all'assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su internet.

### Articolo 17

#### **Comunicazione**

1. Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.

2. Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

3. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, ove del caso.

4. I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per

almeno i tre anni successivi all'anno dell'esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.

5. Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.

Art. 17 modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016

## TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 18

#### **Disposizioni transitorie relative all'elenco dei paesi terzi**

Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1° gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele (\*), la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. Tali numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 10 luglio 2010 mediante aggiornamento dell'elenco a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

(\* *Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.*

Art. 18 modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016

### Articolo 19

#### **Disposizioni transitorie relative all'importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell'elenco**

Art. 19 modificato con art. 1 Reg. UE 1267/2011  
e successivamente con art. 1 Reg. UE 508/2012  
e successivamente con art. 1 Reg. UE 125/2013  
SOPPRESSO con art. 1 Reg. UE 1842/2016

### **DM 18354 DEL 27-11-2009 COME MODIFICATO CON ART. 2 DEL DM 8515 DEL 28-05-2010**

#### **ART. 11) Importazioni**

##### **1) Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 9 del D.lgs. n. 220/95.**

Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'Organismo di controllo prescelto.

L'Organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'Organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'Organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l'Organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo. **(NDR: paragrafo abrogato con DM n. 2049 del 1/2/2012 – "informatizzazione della notifica")**

##### **2) Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. - Art. 19 reg.(CE) n. 1235/08.**

Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF. Al fine di una migliore gestione delle informazioni relative alle importazioni, la medesima richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata anche in formato elettronico all'indirizzo [saco10@politicheagricole.gov.it](mailto:saco10@politicheagricole.gov.it).

La richiesta di autorizzazione, o la richiesta di rinnovo, è compilata secondo gli appositi modelli allegati 6 e 7, ed è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'Organismo di controllo.

La compilazione dei suddetti modelli deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute nelle "Linee guida Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione europea in accordo all'art. 19 del Reg. 1235/2008" disponibili in lingua italiana ed inglese sul sito [www.sinab.it](http://www.sinab.it) e [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

L'autorizzazione prevede che l'importatore comunichi al MiPAAF e al proprio Organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita di prodotto importato.

La richiesta di rinnovo di cui all'allegato 7 può essere utilizzata esclusivamente a seguito dell'ottenimento di una prima autorizzazione richiesta secondo il modello di cui all'allegato 6. La richiesta di rinnovo, inoltre, può essere usata al massimo per due volte consecutive, successivamente è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 6.

Gli allegati 6 e 7 sono disponibili nella versione in lingua inglese come da allegati 6bis e 7bis e, questi ultimi, sono altresì disponibili in formato elettronico editabile sul sito internet [www.sinab.it](http://www.sinab.it). **(NDR: paragrafo, e relativi allegati ivi richiamati, abrogato con DM 05-08-2016, art. 9)**

### **COMUNICATO MIPAAF n. 750 del 22 gennaio 2010**

#### **3. Importazioni**

In merito a quanto disposto dall'art. 11 del decreto in oggetto, al fine di agevolare gli operatori, si specifica che, fino al 31 marzo 2010, per la presentazione delle richieste di autorizzazione o di rinnovo all'importazione, potranno essere utilizzati i modelli, con relative Linee Guida per la compilazione, allegati alla nota ministeriale n. 16157 del 23 ottobre 2009, disponibile sui siti internet del Mipaaf e del Sinab.

### **DM 700 del 20 gennaio 2011**

**Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi**

#### **Art. 1**

1. A partire dal 15 febbraio 2011 gli importatori iscritti all'elenco di cui all'art. 11.1 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, e successive modifiche, di seguito denominato "decreto", possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 11.2 tramite posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto dell'art. 65, lettera a., del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Ai fini dell'invio telematico delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici si usano gli allegati 6 o 6bis e 7 o 7bis del decreto, disponibili in formato editabile all'indirizzo [www.sinab.it](http://www.sinab.it);

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviate all'ufficio saq10, Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito "Ministero", all'indirizzo di posta elettronica [saq10@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq10@pec.politicheagricole.gov.it) indicando in oggetto "richiesta di importazione: *ragione sociale dell'importatore*".

[ ... omissis ... ]

#### **Art. 4**

1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 11.2 del decreto (NDR: del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009) è accompagnata dai documenti giustificativi, in corso di validità. Qualora la validità del documento giustificativo sia inferiore al periodo di validità dell'autorizzazione l'importatore invia al Ministero copia del nuovo documento giustificativo dell'esportatore entro i 40 giorni successivi alla data in cui termina la validità del documento giustificativo;

2. Il mancato invio del documento giustificativo comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 5**

1. Il Ministero procede al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 11.2 del decreto (del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009), secondo le modalità riportate in allegato 3.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (NDR: pubblicato su G.U il 14 febbraio 2011).



**Allegato 3 [ ... omissis ... ]**

Articolo 19 bis

**Disposizioni transitorie relative all'uso di certificati di ispezione non rilasciati in TRACES**

Fino al 19 ottobre 2017 i certificati di ispezione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i loro estratti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES conformemente all'articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI.

*Art. 19 bis inserito con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

Articolo 20

**Abrogazione**

I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 21

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. (GUUE serie L n. 334 del 12-12-2008)

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008

Per la Commissione

Membro della Commissione

**ALLEGATO I**  
**ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA**  
**CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3**

---

## ALLEGATO II

**MODELLO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI  
di cui all'articolo 6, paragrafo 1**

<p align="center"><b>Documento giustificativo fornito all'operatore a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, necessario per l'importazione di prodotti conformi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008</b></p>	
1. Numero del documento:	
2. Nome e indirizzo dell'operatore:  attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):	3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo:
4. Categorie di prodotti/attività:  - Vegetali e prodotti vegetali:  - Animali e prodotti animali:  - Prodotti trasformati:	5. definiti come:  produzione biologica, prodotti in conversione e pure produzione non biologica, in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007
6. Periodo di validità:  Prodotti vegetali dal ... al ...  Prodotti animali dal ... al ...  Prodotti trasformati dal ... al ...	7. Data del controllo/dei controlli:
<p>8. Il presente documento è rilasciato a norma degli articoli 32, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'operatore ha sottoposto le proprie attività a controllo e rispetta le condizioni stabilite dai suddetti regolamenti.</p> <p>Data, luogo:</p> <p>Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:</p>	

## ALLEGATO III

## ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

*Nota:* A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati nell'Unione con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 del suddetto regolamento utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti. Tali prodotti sono pertanto esclusi anche dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotto B e D per tutti i paesi elencati nel presente allegato.

**ARGENTINA**1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Esclusi vino e lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Argentina e prodotti della categoria D, trasformati in Argentina con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Argentina.

3. **Norme di produzione:** Ley 25.127 sobre "Producción ecológica, biológica y orgánica".

4. **Autorità competente:** Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
AR-BIO-001	Food Safety SA	<a href="http://www.foodsafety.com.ar">www.foodsafety.com.ar</a>
AR-BIO-002	Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)	<a href="http://www.argencert.com">www.argencert.com</a>
AR-BIO-003	Letis SA	<a href="http://www.letis.org">www.letis.org</a>
AR-BIO-004	Organización Internacional Agropecuaria (OIA)	<a href="http://www.oia.com.ar">www.oia.com.ar</a>

6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

**AUSTRALIA**1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	Composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Esclusi vino e lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F coltivati in Australia e prodotti della categoria D, trasformati in Australia con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.

3. **Norme di produzione:** National standard for organic and bio-dynamic produce.

4. **Autorità competente:** Department of Agriculture, [www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic](http://www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic)

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
AU-BIO-001	Australian Certified Organic Pty. Ltd	<a href="http://www.aco.net.au">www.aco.net.au</a>
AU-BIO-003	Bio-dynamic Research Institute (BDRI)	<a href="http://www.demeter.org.au">www.demeter.org.au</a>
AU-BIO-004	NASAA Certified Organic (NCO)	<a href="http://www.nasaa.com.au">www.nasaa.com.au</a>
AU-BIO-005	Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)	<a href="http://www.organicfoodchain.com.au">www.organicfoodchain.com.au</a>
AU-BIO-006	AUS-QUAL Pty Ltd	<a href="http://www.ausqual.com.au">www.ausqual.com.au</a>

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

## CANADA

1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	D	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	E	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

2. **Origine:** prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Canada e prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada con ingredienti coltivati con il metodo di produzione biologico in Canada o importati in Canada in conformità alla legislazione canadese.

3. **Norme di produzione:** Organic Products Regulation.

4. **Autorità competente:** Canadian Food Inspection Agency (CFIA), [www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	<a href="http://www.certifiedorganic.bc.ca">www.certifiedorganic.bc.ca</a>
CA-ORG-003	CCOF Certification Services	<a href="http://www.ccof.org">www.ccof.org</a>
CA-ORG-004	Centre for Systems Integration (CSI)	<a href="http://www.csi-ics.com">www.csi-ics.com</a>
CA-ORG-005	Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)	<a href="http://www.ccpb.it">www.ccpb.it</a>
CA-ORG-006	Ecocert Canada	<a href="http://www.ecocertcanada.com">www.ecocertcanada.com</a>
CA-ORG-007	Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)	<a href="http://www.fvopa.ca">www.fvopa.ca</a>
CA-ORG-008	Global Organic Alliance	<a href="http://www.goa-online.org">www.goa-online.org</a>

Numero di codice	Nome	Sito internet
CA-ORG-009	International Certification Services Incorporated (ICS)	www.ics-intl.com
CA-ORG-010	LETIS SA	www.letis.com.ar
CA-ORG-011	Oregon Tilth Incorporated (OTCO)	http://tilth.org
CA-ORG-012	Organic Certifiers	www.organiccertifiers.com
CA-ORG-013	Organic Crop Improvement Association (OCIA)	www.ocia.org
CA-ORG-014	Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)	www.opam-mb.com
CA-ORG-015	Pacific Agricultural Certification Society (PACS)	www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016	Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)	www.ocpro.ca
CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	www.qai-inc.com
CA-ORG-018	Quality Certification Services (QCS)	www.qcsinfo.org
CA-ORG-019	Organisme de Certification Quebec Vrai (OCQV)	www.quebecvrai.org
CA-ORG-021	TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)	www.tcocert.ca

6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

## **COSTA RICA**

### 1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	Solo prodotti vegetali trasformati
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Esclusi vino e lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F coltivati in Costa Rica e prodotti della categoria D, trasformati in Costa Rica con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Costa Rica.

3. **Norme di produzione:** Reglamento sobre la agricultura orgánica

4. **Autorità competente:** Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, [www.sfe.go.cr](http://www.sfe.go.cr)

### 4. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
CR-BIO-001	Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería	www.sfe.go.cr
CR-BIO-002	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
CR-BIO-003	Eco-LOGICA	www.eco-logica.com
CR-BIO-004	Control Union Certifications	www.cuperu.com
CR-BIO-006	Primus Labs, Esta	www.primuslabs.com

6. **Autorità che rilascia il certificato:** Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

**INDIA****1. Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F, coltivati in India.

3. **Norme di produzione:** National Programme for Organic Production

4. **Autorità competente:** Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, <http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp>

**5. Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
IN-ORG-001	Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd	www.aditicert.NET
IN -ORG-002	APOF Organic Certification Agency (AOCA)	www.aoca.in
IN -ORG-003	Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd	www.bureauveritas.co.in
IN -ORG-004	Control Union Certifications	www.controlunion.com
IN -ORG-005	Ecocert India Private Limited	www.ecocert.in
IN -ORG-006	Food Cert India Pvt. Ltd	www.foodcert.in
IN -ORG-007	IMO Control Private Limited	www.imocontrol.in
IN -ORG-008	Indian Organic Certification Agency (Indocert)	www.indocert.org
IN -ORG-009	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)	www.iscoporganiccertification.org
IN -ORG-010	Lacon Quality Certification Pvt. Ltd	www.laconindia.com
IN -ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd	www.nocaagro.com
IN -ORG-012	OneCert Asia Agri Certification private Limited	www.onecertasia.in
IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd	www.sgsgroup.in
IN -ORG-014	Uttarakhal State Organic Certification Agency	www.organicuttarakhand.org/certification.htm
IN -ORG-015	Vedic Organic certification Agency	www.vediccertification.com
IN -ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	http://www.krishi.rajasthan.gov.in
IN -ORG-017	Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)	www.cgcert.com
IN -ORG-018	Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)	www.tnocd.NET
IN -ORG-020	Intertek India Pvt. Ltd	www.itertek.com
IN -ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	www.mpkrishi.org
IN -ORG-023	Faircert Certification Services Pvt. Ltd	www.faircert.com
IN-ORG-024	Odisha State Organic Certification Agency	www.ossopca.nic.in
IN-ORG-025	Gujarat Organic Products Certification Agency	www.gopca.in
IN-ORG-026	Uttar Pradesh State Organic Certification Agency	www.upsoca.org

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

**ISRAELE**1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	Composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Esclusi vino e lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F coltivati in Israele e prodotti della categoria D, trasformati in Israele con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Israele o importati in Israele in provenienza:

- dall'Unione,
- o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

3. **Norme di produzione:** Legge per la regolamentazione dei prodotti biologici, 5765-2005, e regolamenti pertinenti.

4. **Autorità competente:** Plant Protection and Inspection Services (PPIS), [www.ppis.moag.gov.il](http://www.ppis.moag.gov.il)

5. **Organismi e autorità di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
IL-ORG-001	Skal Israel inspection and certification	<a href="http://www.skal.co.il">www.skal.co.il</a>
IL -ORG-002	AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification	<a href="http://www.agrior.co.il">www.agrior.co.il</a>
IL -ORG-003	IQC Institute of Quality & Control	<a href="http://www.iqc.co.il">www.iqc.co.il</a>
IL -ORG-004	Plant Protection and Inspection Services (PPIS)	<a href="http://www.ppis.moag.gov.il">www.ppis.moag.gov.il</a>

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

**GIAPPONE**1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	Composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Esclusi vino e lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F coltivati in Giappone e prodotti della categoria D, trasformati in Giappone con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone, o importati in Giappone in provenienza:

- dall'Unione,
- o da un paese terzo per il quale il Giappone ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa giapponese.



3. **Norme di produzione:** Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of the MAFF of October 27, 2005).

4. **Autorità competenti:** Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, [www.maff.go.jp/j/jas/index.html](http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html) e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), [www.famic.go.jp](http://www.famic.go.jp)

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
JP-BIO-001	Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)	<a href="http://www.hyoyuken.org">www.hyoyuken.org</a>
JP-BIO-002	AFAS Certification Center Co., Ltd	<a href="http://www.afasseq.com">www.afasseq.com</a>
JP-BIO-003	NPO Kagoshima Organic Agriculture Association	<a href="http://www.koaa.or.jp">www.koaa.or.jp</a>
JP-BIO-004	Center of Japan Organic Farmers Group	<a href="http://www.yu-ki.or.jp">www.yu-ki.or.jp</a>
JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	<a href="http://jona-japan.org/english/">http://jona-japan.org/english/</a>
JP-BIO-006	Ecocert Japan Limited	<a href="http://www.ecocert.co.jp">www.ecocert.co.jp</a>
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan, Inc.	<a href="http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html">http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html</a>
JP-BIO-008	OCIA Japan	<a href="http://www.ocia-jp.com">www.ocia-jp.com</a>
JP-BIO-009	Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd	<a href="http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html">http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html</a>
JP-BIO-010	Organic Farming Promotion Association	<a href="http://yusuikyo.web.fc2.com/">http://yusuikyo.web.fc2.com/</a>
JP-BIO-011	ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification	<a href="http://www.axis-asac.NET">www.axis-asac.NET</a>
JP-BIO-012	Environmentally Friendly Rice Network	<a href="http://www.epfnetwork.org/okome">www.epfnetwork.org/okome</a>
JP-BIO-013	Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center	<a href="http://wwwd-b.ne.jp/oitayuki">wwwd-b.ne.jp/oitayuki</a>
JP-BIO-014	AINOU	<a href="http://www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm">www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm</a>
JP-BIO-015	SGS Japan Incorporation	<a href="http://www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm">www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm</a>
JP-BIO-016	Ehime Organic Agricultural Association	<a href="http://www.12.onc.ne.jp/-aiyuken/ninntei20110201.html">www.12.onc.ne.jp/-aiyuken/ninntei20110201.html</a>
JP-BIO-017	Center for Eco-design Certification Co. Ltd	<a href="http://www.eco-de.co.jp/list.html">http://www.eco-de.co.jp/list.html</a>
JP-BIO-018	Organic Certification Association	<a href="http://yuukinin.org">http://yuukinin.org</a>
JP-BIO-019	Japan Eco-system Farming Association	<a href="http://www.npo-jefa.com">www.npo-jefa.com</a>
JP-BIO-020	Hiroshima Environment and Health Association	<a href="http://www.kanhokyo.or.jp/jigyo/gigyo_05A.html">www.kanhokyo.or.jp/jigyo/gigyo_05A.html</a>
JP-BIO-021	Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability	<a href="http://www.accis.jp">www.accis.jp</a>
JP-BIO-022	Organic Certification Organization Co. Ltd	<a href="http://www.oco45.NET">www.oco45.NET</a>
JP-BIO-023	Rice Research Organic Food Institute	<a href="http://www.inasaku.or.tv">www.inasaku.or.tv</a>
JP-BIO-024	Aya town miyazaki, Japan	<a href="http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html">http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html</a>
JP-BIO-025	Tokushima Organic Certified Association	<a href="http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/">http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/</a>
JP-BIO-026	Association of Certified Organic Hokkaido	<a href="http://www.achorg.org/">http://www.achorg.org/</a>
JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	<a href="http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html">http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html</a>
JP-BIO-028	Hokkaido Organic Promoters Association	<a href="http://www.hosk.jp/CCP.html">http://www.hosk.jp/CCP.html</a>
JP-BIO-029	Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO	<a href="http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html">http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html</a>

Numero di codice	Nome	Sito internet
JP-BIO-030	LIFE Co., Ltd.	<a href="http://www.life-silver.com/jas/">http://www.life-silver.com/jas/</a>
JP-BIO-031	Wakayama Organic Certified Association	<a href="http://www.vaw.ne.jp/aso/woca">www.vaw.ne.jp/aso/woca</a>
JP-BIO-032	Shimane Organic Agriculture Association	<a href="http://www.shimane-yuki.or.jp/index.html">www.shimane-yuki.or.jp/index.html</a>
JP-BIO-033	The Mushroom Research Institute of Japan	<a href="http://www.kinoko.or.jp">www.kinoko.or.jp</a>
JP-BIO-034	International Nature Farming Research Center	<a href="http://www.infrc.or.jp">www.infrc.or.jp</a>
JP-BIO-035	Organic Certification Center	<a href="http://www.organic-cert.or.jp">www.organic-cert.or.jp</a>

6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

## SVIZZERA

### 1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	D	A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	E	A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F coltivati in Svizzera e prodotti della categoria D ed E, trasformati in Svizzera con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

- dall'Unione,
- o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera

3. **Norme di produzione:** ordinanza sull'agricoltura biologica e l'etichettatura dei prodotti vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico

4. **Autorità competente:** Federal Office for Agriculture FOAG,  
<http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en>

### 5. Organismi di controllo:

Numero di codice	Nome	Sito internet
CH-BIO-004	Institut für Marktökologie (IMO)	<a href="http://www.imo.ch">www.imo.ch</a>
CH-BIO-006	bio.inspecta AG	<a href="http://www.bio-inspecta.ch">www.bio-inspecta.ch</a>
CH-BIO-038	ProCert Safety AG	<a href="http://www.procert.ch">www.procert.ch</a>
CH-BIO-086	Bio Test Agro (BTA)	<a href="http://www.bio-test-agro.ch">www.bio-test-agro.ch</a>

6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

**TUNISIA****1. Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	Composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Esclusi vino e lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A e F coltivati in Tunisia e prodotti della categoria D, trasformati in Tunisia con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.

3. **Norme di produzione:** Legge No. 99-30 del 5 aprile 1999 concernente l'agricoltura biologica; decreto del ministero dell'Agricoltura del 28 febbraio 2001, recante approvazione delle specifiche di base per la produzione agricola secondo il metodo biologico.

4. **Autorità competente:** Direction générale de l'Agriculture Biologique (Ministere de l'Agriculture et de l'Environnement); [www.agriculture.tn](http://www.agriculture.tn) e [www.onagri.tn](http://www.onagri.tn)

**5. Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
TN-BIO-001	Ecocert SA en Tunisie	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
TN-BIO-003	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>
TN-BIO-006	Insitut National del la Normalisation et de la Proprièté Industrielle (INNORPI)	<a href="http://www.innorpi.tn">www.innorpi.tn</a>
TN-BIO-007	Suolo e Salute	<a href="http://www.suoloesalute.it">www.suoloesalute.it</a>
TN-BIO-008	CCPB srl	<a href="http://www.ccpb.it">www.ccpb.it</a>

6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

**STATI UNITI D'AMERICA****1. Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(1)</sup>	D	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	E	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(1)</sup> Incluso il vino a decorrere dal 1 agosto 2012.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti delle categorie D ed E:

- coltivati negli Stati Uniti, o
- importati negli Stati Uniti e trasformati e confezionati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense.

3. **Norme di produzione:** Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4. **Autorità competente:** United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), [www.usda.gov](http://www.usda.gov).

**5. Organismi e autorità di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
US-ORG-001	A Bee Organic	<a href="http://www.abeeorganic.com">www.abeeorganic.com</a>
US-ORG-002	Agricultural Services Certified Organic	<a href="http://www.ascorganic.com/">www.ascorganic.com/</a>
US-ORG-003	Baystate Organic Certifiers	<a href="http://www.baystateorganic.org">www.baystateorganic.org</a>
US-ORG-004	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>
US-ORG-005	BIOAGRIcert	<a href="http://www.bioagricert.org/english">http://www.bioagricert.org/english</a>
US-ORG-006	CCOF Certification Services	<a href="http://www.ccof.org">www.ccof.org</a>
US-ORG-007	Colorado Department of Agriculture	<a href="http://www.colorado.gov">www.colorado.gov</a>
US-ORG-008	Control Union Certifications	<a href="http://www.skaint.com">www.skaint.com</a>
US-ORG-009	Clemson University	<a href="http://www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification">www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification</a>
US-ORG-010	Ecocert SA	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
US-ORG-011	Georgia Crop Improvement Association, Inc	<a href="http://www.certifiedseed.org">www.certifiedseed.org</a>
US-ORG-012	Global Culture	<a href="http://www.globalculture.us">www.globalculture.us</a>
US-ORG-013	Global Organic Alliance, Inc	<a href="http://www.goa-online.org">www.goa-online.org</a>
US-ORG-014	Global Organic Certification Services	<a href="http://www.globalorganicservices.com">www.globalorganicservices.com</a>
US-ORG-015	Idaho State Department of Agriculture	<a href="http://www.agri.idaho.gov/Categories/Plants/Insects/Organic/indexOrganicHome.php">www.agri.idaho.gov/Categories/Plants/Insects/Organic/indexOrganicHome.php</a>
US-ORG-016	Ecocert ICO, LLC	<a href="http://www.ecocertico.com">www.ecocertico.com</a>
US-ORG-017	International Certification Services, Inc	<a href="http://www.ics-intl.com">www.ics-intl.com</a>
US-ORG-018	Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship,	<a href="http://www.agriculture.state.ia.us">www.agriculture.state.ia.us</a>
US-ORG-019	Kentucky Department of Agriculture	<a href="http://www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm">www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm</a>
US-ORG-020	LACON GmbH	<a href="http://www.lacon-institut.com">www.lacon-institut.com</a>
US-ORG-022	Marin Organic Certified Agriculture	<a href="http://www.marincounty.org/depts/ag/moca">www.marincounty.org/depts/ag/moca</a>
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	<a href="http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx">http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx</a>
US-ORG-024	Mayacert SA	<a href="http://www.mayacert.com">www.mayacert.com</a>
US-ORG-025	Midwest Organic Services Association, Inc	<a href="http://www.mosaorganic.org">www.mosaorganic.org</a>
US-ORG-026	Minnesota Crop Improvement Association	<a href="http://www.mncia.org">www.mncia.org</a>
US-ORG-027	MOFGA Certification Services, LLC	<a href="http://www.mofga.org/">www.mofga.org/</a>
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	<a href="http://www.agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html">www.agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html</a>
US-ORG-029	Monterey County Certified Organic	<a href="http://www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics">www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics</a>
US-ORG-030	Natural Food Certifiers	<a href="http://www.nfccertification.com">www.nfccertification.com</a>
US-ORG-031	Nature's International Certification Services	<a href="http://www.naturesinternational.com/">www.naturesinternational.com/</a>
US-ORG-033	New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services	<a href="http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm">http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm</a>
US-ORG-034	New Jersey Department of Agriculture	<a href="http://www.state.nj.us/agriculture/">www.state.nj.us/agriculture/</a>
US-ORG-035	New Mexico Department of Agriculture, Organic Program	<a href="http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html">http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html</a>

Numero di codice	Nome	Sito internet
US-ORG-036	NOFA—New York Certified Organic, LLC	<a href="http://www.nofany.org">http://www.nofany.org</a>
US-ORG-037	Ohio Ecological Food and Farm Association	<a href="http://www.oeffa.org">www.oeffa.org</a>
US-ORG-038	Americert International (AI)	<a href="http://www.americertorganic.com">www.americertorganic.com</a>
US-ORG-039	Oklahoma Department of Agriculture	<a href="http://www.oda.state.ok.us">www.oda.state.ok.us</a>
US-ORG-040	OneCert	<a href="http://www.onecert.com">www.onecert.com</a>
US-ORG-041	Oregon Department of Agriculture	<a href="http://www.oregon.gov/ODA/CID">www.oregon.gov/ODA/CID</a>
US-ORG-042	Oregon Tilth Certified Organic	<a href="http://www.tilth.org">www.tilth.org</a>
US-ORG-043	Organic Certifiers, Inc.	<a href="http://www.organiccertifiers.com">http://www.organiccertifiers.com</a>
US-ORG-044	Organic Crop Improvement Association	<a href="http://www.ocia.org">www.ocia.org</a>
US-ORG-046	Organizacion Internacional Agropecuaria	<a href="http://www.oia.com.ar">www.oia.com.ar</a>
US-ORG-047	Pennsylvania Certified Organic	<a href="http://www.paorganic.org">www.paorganic.org</a>
US-ORG-048	Primuslabs.com	<a href="http://www.primuslabs.com">www.primuslabs.com</a>
US-ORG-049	Pro-Cert Organic Systems, Ltd.,	<a href="http://www.pro-cert.org">www.pro-cert.org</a>
US-ORG-050	Quality Assurance International	<a href="http://www.qai-inc.com">www.qai-inc.com</a>
US-ORG-051	Quality Certification Services	<a href="http://www.QCSinfo.org">www.QCSinfo.org</a>
US-ORG-052	Rhode Island Department of Environmental Management	<a href="http://www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm">www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm</a>
US-ORG-053	Scientific Certification Systems	<a href="http://www.SCScertified.com">www.SCScertified.com</a>
US-ORG-054	Stellar Certification Services, Inc	<a href="http://demeter-usa.org/">http://demeter-usa.org/</a>
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	<a href="http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx">http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx</a>
US-ORG-056	Utah Department of Agriculture	<a href="http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html">http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html</a>
US-ORG-057	Vermont Organic Farmers, LLC	<a href="http://www.nofavt.org">http://www.nofavt.org</a>
US-ORG-058	Washington State Department of Agriculture	<a href="http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm">http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm</a>
US-ORG-059	Yolo County Department of Agriculture	<a href="http://www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501">www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501</a>
US-ORG-060	Institute for Marketecology (IMO)	<a href="http://imo.ch/">http://imo.ch/</a>
US-ORG-061	Basin and Range Organics (BARO)	<a href="http://www.basinandrangeorganics.org">www.basinandrangeorganics.org</a>

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

## **NUOVA ZELANDA**

### 1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti <sup>(2)</sup>	D	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	E	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione	F	

<sup>(2)</sup> Escluso il lievito.

2. **Origine:** prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Nuova Zelanda e prodotti della categoria D, trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:

- dall'Unione,
- o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,
- o da un paese terzo le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al programma Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni del MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati nella misura massima del 5% dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

3. **Norme di produzione:** MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4. **Autorità competente:** Ministry for Primary Industries (MPI),  
<http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/>

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
NZ-BIO-001	Ministry for Primay Industries (MPI)	<a href="http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/">http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/</a>
NZ-BIO-002	AsureQuality Limited	<a href="http://www.asurequality.com">http://www.asurequality.com</a>
NZ-BIO-003	BioGro New Zealand	<a href="http://www.biogro.co.nz">www.biogro.co.nz</a>

6. **Autorità che rilascia il certificato:** Ministry for Primay Industries (MPI)

8. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.

## REPUBBLICA DI COREA

1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	D	

2. **Origine:** prodotti della categoria D, trasformati nella Repubblica di Corea con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati nella Repubblica di Corea o importati nella Repubblica di Corea in provenienza:

- dall'Unione,
- oppure da un paese terzo nel quale la Repubblica di Corea ha riconosciuto che i prodotti sono stati prodotti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa della Repubblica di Corea.

3. **Norme di produzione:** legge sulla promozione di un'agricoltura e di una pesca rispettose dell'ambiente e sulla gestione e sul sostegno degli alimenti biologici (*Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food*).

4. **Autorità competente:** ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali,  
[www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do](http://www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do)

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito internet
KR-ORG-001	Korea Agricultural Product and Food Certification	<a href="http://www.kafc.kr">www.kafc.kr</a>
KR-ORG-002	Doalnara Organic Certificated Korea	<a href="http://www.doalnara.or.kr">www.doalnara.or.kr</a>

Numero di codice	Nome	Sito internet
KR-ORG-004	Global Organic Agriculturalist Association	www.goaa.co.kr
KR-ORG-005	OCK	
KR-ORG-006	Konkuk University industrial cooperation corps	http://eco.konkuk.ac.kr
KR-ORG-007	Korea Environment-Friendly Organic Certification Center	www.a-cert.co.kr
KR-ORG-008	Konkuk Ecocert Certification Service	www.ecocert.co.kr
KR-ORG-009	Woorinong Certification	www.woric.co.kr
KR-ORG-010	ACO (Australian Certified Organic)	www.aco.net.au
KR-ORG-011	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
KR-ORG-012	BCS Korea	www.bcskorea.com
KR-ORG-013	Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center	www.hansolnonglim.com
KR-ORG-014	The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification	www.hgreent.or.kr
KR-ORG-015	ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.	www.ecoleaders.kr
KR-ORG-016	Ecocert	www.ecocert.com
KR-ORG-017	Jeonnam bioindustry foundation	www.jbio.org/oc/oc01.asp
KR-ORG-018	Controlunion	http://certification.controlunion.com
KR-ORG-019	Neo environmentally-friendly	cafe.naver.com/neoefcc
KR-ORG-020	Green Environmentally-Friendly certification center	www.greenorganic4us.co.kr
KR-ORG-021	ISC Agriculture development research institute	www.isc-cert.com
KR-ORG-022	Greenstar Agrifood Certification Center	www.그린스타.com
KR-ORG-023	Control Union Korea	www.controlunion.co.kr

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

9. **Data di scadenza dell'inclusione:** 31 gennaio 2018.

ALL. III modificato con art. 1 Reg. CE 537/2009  
 modificato con art. 1 Reg. CE 471/2010  
 modificato con art. 1 Reg. UE 590/2011  
 modificato con art. 1 e 2, Reg. UE 1084/2011  
 modificato con art. 2, Reg (UE) 126/2012  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 508/2012  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 125/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 567/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 586/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 644/2014  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 829/2014  
 modificato con art. 1 Reg. UE 1287/2014  
 modificato con art. 1 Reg. UE 131/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 931/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 2345/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 459/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 1330/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 2259/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 872/2017

ALLEGATO IV  
**ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI  
 DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10**

Ai fini del presente allegato le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

A: Prodotti vegetali non trasformati

B: Animali vivi o prodotti animali non trasformati

C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati

D: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (\*)

E: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come mangimi (\*)

F: Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo al punto 2 sono indicati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti interessate, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

(\*) *Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.*

**“A CERT European Organization for Certification S.A.”**

1. Indirizzo: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grecia

2. Indirizzo Internet: [www.a-cert.org](http://www.a-cert.org)

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-171	Armenia	X	--	--	X	--	--
AZ-BIO-171	Azerbaigian	X	--	--	X	--	--
BT-BIO-171	Bhutan	X	--	--	X	--	--
BY-BIO-171	Bielorussia	X	--	--	X	--	--
CL-BIO-171	Cile	X	--	--	X	--	--
CN-BIO-171	Cina	X	--	--	X	--	--
DO-BIO-171	Repubblica Dominicana	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-171	Ecuador	X	--	--	X	--	--
EG-BIO-171	Egitto	X	--	--	X	--	--
ET-BIO-171	Etiopia	X	--	--	X	--	--
GD-BIO-171	Grenada	X	--	--	X	--	--
GE-BIO-171	Georgia	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-171	Indonesia	X	--	--	X	--	--
IR-BIO-171	Iran	X	--	--	X	--	--
JM-BIO-171	Giamaica	X	--	--	X	--	--
JO-BIO-171	Giordania	X	--	--	X	--	--
KE-BIO-171	Kenya	X	--	--	X	--	--
KZ-BIO-171	Kazakhstan	X	--	--	X	--	--



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
LB-BIO-171	Libano	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-171	Marocco	X	--	--	X	--	--
MD-BIO-171	Moldova	X	--	--	X	--	--
MK-BIO-171	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X	--	--	X	--	--
PG-BIO-171	Papua Nuova Guinea	X	--	--	X	--	--
PH-BIO-171	Filippine	X	--	--	X	--	--
PK-BIO-171	Pakistan	X	--	--	X	--	--
RS-BIO-171	Serbia	X	--	--	X	--	--
RU-BIO-171	Russia	X	--	--	X	--	--
SA-BIO-171	Arabia Saudita	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-171	Thailandia	X	--	--	X	--	--
TR-BIO-171	Turchia	X	--	--	X	--	--
TW-BIO-171	Taiwan	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-171	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-171	Ucraina	X	--	--	X	--	--
UG-BIO-171	Uganda	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-171	Sud Africa	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Indirizzo: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germania

2. Indirizzo Internet: <http://www.agrecogmbh.de>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AZ-BIO-151	Azerbaijan	X	--	--	X	--	--
BA-BIO-151	Bosnia-Erzegovina	X	--	--	X	--	--
BF-BIO-151	Burkina Faso	X	--	--	X	--	--
BO-BIO-151	Bolivia	X	--	--	X	--	--
CM-BIO-151	Camerun	X	--	--	X	--	--
CO-BIO-151	Colombia	X	--	--	X	--	--
CU-BIO-151	Cuba	X	--	--	X	--	--
CV-BIO-151	Capo Verde	X	--	--	--	--	--
DO-BIO-151	Repubblica Dominicana	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-151	Ecuador	X	--	--	X	--	--
EG-BIO-151	Egitto	X	--	--	X	--	--
ET-BIO-151	Etiopia	X	--	--	X	--	--
FJ-BIO-151	Figi	X	--	--	--	--	--
GE-BIO-151	Georgia	X	--	--	X	--	--
GH-BIO-151	Ghana	X	--	--	X	--	--
GT-BIO-151	Guatemala	X	--	--	X	--	--
HN-BIO-151	Honduras	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-151	Indonesia	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
IR-BIO-151	Iran	X	--	--	--	--	--
KE-BIO-151	Kenya	X	--	--	X	--	--
KG-BIO-151	Kirghizistan	X	--	--	X	--	--
KH-BIO-151	Cambogia	X	--	--	--	--	--
KZ-BIO-151	Kazakhstan	X	--	--	X	--	--
LK-BIO-151	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-151	Marocco	X	--	--	X	--	--
MD-BIO-151	Moldova	X	--	--	X	--	--
ME-BIO-151	Montenegro	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-151	Madagascar	X	--	--	X	--	--
MK-BIO-151	Ex Repubblica di iugoslava Macedonia	X	--	--	--	--	--
ML-BIO-151	Mali	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-151	Messico	--	--	--	X	--	--
NG-BIO-151	Nigeria	X	--	--	X	--	--
NI-BIO-151	Nicaragua	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-151	Nepal	X	--	--	X	--	--
PE-BIO-151	Perù	X	--	--	X	--	--
PG-BIO-151	Papua Nuova Guinea	X	--	--	X	--	--
PH-BIO-151	Filippine	X	--	--	X	--	--
PY-BIO-151	Paraguay	X	--	--	X	--	--
RS-BIO-151	Serbia	X	--	--	X	--	--
RU-BIO-151	Russia	X	--	--	X	--	--
SB-BIO-151	Isole Salomone	X	--	--	--	--	--
SN-BIO-151	Senegal	X	--	--	X	--	--
SR-BIO-151	Suriname	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-151	El Salvador	X	--	--	--	--	--
TG-BIO-151	Togo	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-151	Thailandia	X	--	--	X	--	--
TM-BIO-151	Turkmenistan	X	--	--	X	--	--
TO-BIO-151	Tonga	X	--	--	--	--	--
TV-BIO-151	Tuvalu	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-151	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-151	Ucraina	X	--	--	X	--	--
UG-BIO-151	Uganda	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-151	Uruguay	--	--	--	X	--	--
UZ-BIO-151	Uzbekistan	X	--	--	X	--	--
VE-BIO-151	Venezuela	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-151	Vietnam	X	--	--	X	--	--
WS-BIO-151	Samoa	X	--	--	--	--	--
ZA-BIO-151	Sud africa	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDÀ”**

1. Indirizzo: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portogallo

2. Indirizzo Internet: [www.agricert.pt](http://www.agricert.pt)

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AO-BIO-172	Angola	X	--	--	X	--	--
ST-BIO-172	Sao Tomé e Principe	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Albinspekt”**

1. Indirizzo: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania

2. Indirizzo Internet: <http://www.albinspekt.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-139	Albania	X	X	--	X	--	--
XK-BIO-139	Kosovo *	X	X	--	X	--	--

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Argencert SA”**

1. Indirizzo: Bouchard 644 6° piso « A », C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina

2. Indirizzo Internet: <http://www.argencert.com.ar>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-138	Argentina	--	--	--	X	--	--
CL-BIO-138	Cile	X	--	--	X	--	--
PY-BIO-138	Paraguay	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-138	Uruguay	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Australian Certified Organic”**

1. Indirizzo: PO box 810 – 18 Eton St. Nundah QLD 4012, Australia

2. Indirizzo Internet: <http://www.aco.net.au>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-107	Australia	--	X	--	X	--	--
CK-BIO-107	Isole Cook	X	--	--	X	--	--
CN-BIO-107	Cina	X	X	--	X	--	--
FJ-BIO-107	Figi	X	--	--	X	--	--
FK-BIO-107	Isole Falkland	--	X	--	--	--	--
HK-BIO-107	Hong Kong	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-107	Indonesia	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-107	Madagascar	X	--	--	X	--	--
MM-BIO-107	Myanmar / Birmania	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MY-BIO-107	Malaysia	X	--	--	X	--	--
PG-BIO-107	Papua Nuova Guinea	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-107	Singapore	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-107	Thailandia	X	--	--	X	--	--
TO-BIO-107	Tonga	X	--	--	X	--	--
TW-BIO-107	Taiwan	X	--	--	X	--	--
VU-BIO-107	Vanuatu	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

### "Balkan Biocert Skopje"

1. Indirizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

2. Indirizzo Internet: <http://www.balkanbiocert.mk>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MK-BIO-157	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

### "Bioagricert S.r.l."

1. Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2. Indirizzo Internet: <http://www.bioagricert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-132	Albania	X	--	--	X	X	--
BD-BIO-132	Bangladesh	X	--	--	X	--	--
BR-BIO-132	Brasile	X	--	--	X	--	--
CN-BIO-132	Cina	X	X	--	X	X	--
EC-BIO-132	Ecuador	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-132	Indonesia	X	--	--	--	--	--
IN-BIO-132	India	--	--	--	X	--	--
IR-BIO-132	Iran	X	--	--	X	--	--
KH-BIO-132	Cambogia	X	--	--	X	--	--
KR-BIO-132	Repubblica di Corea	X	--	--	--	--	--
LA-BIO-132	Laos	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-132	Marocco	X	--	--	X	--	--
MM-BIO-132	Myanmar / Birmania	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-132	Messico	X	X	--	X	--	--
MY-BIO-132	Malaysia	X	--	--	X	X	--
NP-BIO-132	Nepal	X	--	--	X	--	--
PF-BIO-132	Polinesia francese	X	--	--	X	--	--
RS-BIO-132	Serbia	X	X	--	--	--	--
SG-BIO-132	Singapore	X	--	--	X	X	--
SM-BIO-132	San Marino	--	--	--	X	--	--
SN-BIO-132	Senegal	X	--	--	--	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TG-BIO-132	Togo	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-132	Thailandia	X	X	--	X	X	--
TR-BIO-132	Turchia	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-132	Ucraina	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-132	Vietnam	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

### “BioGro New Zealand Limited”

1. Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2. Indirizzo Internet: <http://www.biogro.co.nz>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
FJ-BIO-130	Figi	X	--	--	X	--	--
MY-BIO-130	Malaysia	--	--	--	X	--	--
NU-BIO-130	Niue	X	--	--	X	--	--
VU-BIO-130	Vanuatu	X	--	--	X	--	--
WS-BIO-130	Samoa	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

### “Bio.inspecta AG”

1. Indirizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera

2. Indirizzo Internet: <http://www.bio-inspectaa.ch>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-161	Emirati arabi uniti	X	--	--	X	--	--
AL-BIO-161	Albania	X	--	--	X	--	--
AM-BIO-161	Armenia	X	--	--	X	--	--
AZ-BIO-161	Azerbaigian	X	--	--	X	--	--
BA-BIO-161	Bosnia-Erzegovina	X	--	--	X	--	--
BF-BIO-161	Burkina Faso	X	--	--	--	--	--
BJ-BIO-161	Benin	X	--	--	--	--	--
BR-BIO-161	Brasile	X	--	--	X	--	--
CI-BIO-161	Costa d'Avorio	X	--	--	X	--	--
CU-BIO-161	Cuba	X	--	--	X	--	--
DO-BIO-161	Repubblica Dominicana	X	--	--	X	--	--
ET-BIO-161	Etiopia	X	--	--	X	--	--
GE-BIO-161	Georgia	X	--	--	X	--	--
GH-BIO-161	Ghana	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-161	Indonesia	X	--	--	X	--	--
IR-BIO-161	Iran	X	--	--	X	--	--
KE-BIO-161	Kenya	X	--	--	X	--	--
KG-BIO-161	Kirghizistan	X	--	--	X	--	--
KR-BIO-161	Repubblica di Corea	X	--	--	--	--	--
KZ-BIO-161	Kazakhstan	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
LB-BIO-161	Libano	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-161	Marocco	X	--	--	X	--	--
MD-BIO-161	Moldova	X	--	--	X	--	--
PH-BIO-161	Filippine	X	--	--	X	--	--
RU-BIO-161	Russia	X	--	--	X	--	--
SN-BIO-161	Senegal	X	--	--	X	--	--
TJ-BIO-161	Tagikistan	X	--	--	X	--	--
TR-BIO-161	Turchia	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-161	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-161	Ucraina	X	--	--	X	--	--
UZ-BIO-161	Uzbekistan	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-161	Vietnam	X	--	--	X	--	--
XK-BIO-161	Kosovo *	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-161	Sud Africa	X	--	--	X	--	--

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Bio Latina Certificadora”

1. Indirizzo: Jr. Domingo Millán 852, Jesùs Maria, Lima 11, Lima, Perù

2. Indirizzo Internet: <http://www.biolatina.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-118	Bolivia	X	X	--	X	--	--
CO-BIO-118	Colombia	X	--	--	X	--	--
GT-BIO-118	Guatemala	X	--	--	X	--	--
HN-BIO-118	Honduras	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-118	Messico	X	--	--	X	--	--
NI-BIO-118	Nicaragua	X	X	--	X	--	--
PA-BIO-118	Panama	X	--	--	X	--	--
PE-BIO-118	Perù	X	X	--	X	--	--
SV-BIO-118	El Salvador	X	--	--	X	--	--
VE-BIO-118	Venezuela	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Bolicert”

1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Indirizzo Internet: <http://www.bolicert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-126	Bolivia	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Bureau Veritas Certification France SAS”**

1. Indirizzo: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris la Défense Cedex, Francia

2. Indirizzo Internet: <http://www.qualite-france.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MA-BIO-165	Marocco	X	--	--	X	--	--
MC-BIO-165	Monaco	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-165	Madagascar	X	--	X	X	--	--
MU-BIO-165	Maurizio	X	--	--	X	X	--
NI-BIO-165	Nicaragua	X	--	X	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Caucacert Ltd”**

1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5<sup>th</sup> floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2. Indirizzo Internet: <http://www.caucascert.ge>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GE-BIO-117	Georgia	X	X	--	X	--	X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“CCOF Certification Services”**

1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ccof.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-105	Messico	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“CCPB Srl”**

1. Indirizzo: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

2. Indirizzo Internet: <http://www.ccpb.it>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-102	Cina	X	X	--	X	X	X
EG-BIO-102	Egitto	X	X	--	X	X	X
GE-BIO-102	Georgia	X	X	--	X	X	X
IQ-BIO-102	Iraq	X	X	--	X	X	X
IR-BIO-102	Iran	X	X	--	X	X	X
JO-BIO-102	Giordania	X	X	--	X	X	X
LB-BIO-102	Libano	X	X	--	X	X	X
MA-BIO-102	Marocco	X	X	X	X	X	X
ML-BIO-102	Mali	X	X	--	X	X	X
PH-BIO-102	Filippine	X	X	--	X	X	X
SA-BIO-102	Arabia Saudita	X	X	--	X	X	X
SM-BIO-102	San Marino	X	X	--	X	X	X

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
SY-BIO-102	Siria	X	X	--	X	X	X
TN-BIO-102	Tunisia	--	X	X	--	X	--
TR-BIO-102	Turchia	X	X	--	X	X	X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2. Indirizzo Internet: <http://www.ceres-cert.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-140	Emirati Arabi Uniti	--	--	--	X	--	--
AL-BIO-140	Albania	X	X	--	X	--	--
AM-BIO-140	Armenia	X	X	--	X	--	--
AZ-BIO-140	Azerbaijan	X	--	--	X	--	--
BF-BIO-140	Burkina Faso	X	--	--	X	--	--
BJ-BIO-140	Benin	X	--	--	X	--	--
BO-BIO-140	Bolivia	X	X	--	X	--	--
BR-BIO-140	Brasile	X	X	--	X	--	--
BT-BIO-140	Buthan	X	--	--	X	--	--
BY-BIO-140	Bielorussia	X	--	--	X	--	--
CD-BIO-140	Repubblica democratica del Congo	X	--	--	X	--	--
CL-BIO-140	Cile	X	X	--	X	--	--
CM-BIO-140	Camerun	X	X	--	X	--	--
CN-BIO-140	Cina	X	X	X	X	--	X
CO-BIO-140	Colombia	X	X	--	X	--	--
DO-BIO-140	Repubblica dominicana	X	X	--	X	--	--
EC-BIO-140	Ecuador	X	X	--	X	--	--
EG-BIO-140	Egitto	X	X	--	X	--	--
ET-BIO-140	Etiopia	X	X	--	X	--	--
GD-BIO-140	Grenada	X	X	--	X	--	--
GH-BIO-140	Ghana	X	--	--	--	--	--
GT-BIO-140	Guatemala	X	X	--	X	--	--
HN-BIO-140	Honduras	X	X	--	X	--	--
ID-BIO-140	Indonesia	X	X	--	X	--	--
IR-BIO-140	Iran	X	--	--	X	--	--
JM-BIO-140	Giamaica	X	X	--	X	--	--
KE-BIO-140	Kenya	X	X	--	X	--	--
KG-BIO-140	Kirghizistan	X	--	--	X	--	--
KH-BIO-140	Cambogia	X	--	--	X	--	--
KZ-BIO-140	Kazakhstan	X	--	--	X	--	--
LA-BIO-140	Laos	X	--	--	X	--	--
LC-BIO-140	Santa Lucia	X	X	--	X	--	--
MA-BIO-140	Marocco	X	X	--	X	--	--
MD-BIO-140	Moldova	X	X	--	X	--	--



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ME-BIO-140	Montenegro	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-140	Madagascar	X	--	--	X	--	--
MK-BIO-140	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	X	X	--	X	--	X
ML-BIO-140	Mali	X	--	--	X	--	--
MM-BIO-140	Myanmar/Birmania	X	X	--	X	--	--
MW-BIO-140	Malawi	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-140	Messico	X	X	--	X	--	--
MY-BIO-140	Malaysia	X	--	--	X	--	--
MZ-BIO-140	Mozambico	X	--	--	X	--	--
NA-BIO-140	Namibia	X	--	--	X	--	--
NG-BIO-140	Nigeria	X	X	--	X	--	--
NI-BIO-140	Nicaragua	X	X	--	X	--	--
NP-BIO-140	Nepal	X	--	--	X	--	--
PA-BIO-140	Panama	X	--	--	X	--	--
PE-BIO-140	Perù	X	X	--	X	--	--
PG-BIO-140	Papua Nuova Guinea	X	X	--	X	--	--
PH-BIO-140	Filippine	X	X	--	X	--	--
PK-BIO-140	Pakistan	X	--	--	X	--	--
PS-BIO-140	Territorio palestinese occupato	X	--	--	X	--	--
PY-BIO-140	Paraguay	X	X	--	X	--	--
RS-BIO-140	Serbia	X	X	--	X	--	X
RU-BIO-140	Russia	X	X	--	X	--	--
RW-BIO-140	Ruanda	X	X	--	X	--	--
SA-BIO-140	Arabia Saudita	X	X	--	X	--	--
SG-BIO-140	Singapore	X	X	--	X	--	--
SL-BIO-140	Sierra Leone	X	--	--	X	--	--
SN-BIO-140	Senegal	X	--	--	X	--	--
SO-BIO-140	Somalia	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-140	El Salvador	X	X	--	X	--	--
TG-BIO-140	Togo	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-140	Thailandia	X	X	--	X	--	--
TJ-BIO-140	Tagikistan	X	--	--	X	--	--
TL-BIO-140	Timor Leste	X	--	--	X	--	--
TR-BIO-140	Turchia	X	X	--	X	--	--
TW-BIO-140	Taiwan	X	X	X	X	--	--
TZ-BIO-140	Tanzania	X	X	--	X	--	--
UA-BIO-140	Ucraina	X	X	--	X	--	--
UG-BIO-140	Uganda	X	X	--	X	--	--
UY-BIO-140	Uruguay	X	X	--	X	--	--
UZ-BIO-140	Uzbekistan	X	X	--	X	--	--
VE-BIO-140	Venezuela	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-140	Vietnam	X	X	--	X	--	--
WS-BIO-140	Samoa	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-140	Sud Africa	X	X	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ZW-BIO-140	Zimbabwe	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

2. Indirizzo Internet: <http://www.certimexsc.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CO-BIO-104	Colombia	X	--	--	X	--	--
DO-BIO-104	Repubblica dominicana	X	--	--	--	--	--
GT-BIO-104	Guatemala	X	--	--	--	--	--
MX-BIO-104	Messico	X	X	--	X	--	--
SV-BIO-104	El Salvador	X	--	--	--	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Certisys”

1. Indirizzo: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgio

2. Indirizzo Internet: <http://www.certisys.eu>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BF-BIO-128	Burkina Faso	X	--	--	X	--	--
BI-BIO-128	Burundi	X	--	--	X	--	--
BJ-BIO-128	Benin	X	--	--	X	--	--
CD-BIO-128	Repubblica democratica del Congo	X	--	--	X	--	--
CI-BIO-128	Costa d'Avorio	X	--	--	X	--	--
CM-BIO-128	Camerun	X	--	--	X	--	--
GH-BIO-128	Ghana	X	--	--	X	--	--
ML-BIO-128	Mali	X	--	--	X	--	--
RW-BIO-128	Ruanda	X	--	--	X	--	--
SN-BIO-128	Senegal	X	--	--	X	--	--
TG-BIO-128	Togo	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-128	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UG-BIO-128	Uganda	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Company of Organic Agriculture in Palestine (\*)”

1. Indirizzo: Alsaafa building – first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (\*)

2. Indirizzo Internet: <http://coap.org.ps>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PS-BIO-163	Territorio palestinese occupato	X	--	--	X	--	--

(\*) Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino  
 5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Control Union Certification”**

1. Indirizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zolle, Paesi Bassi  
 2. Indirizzo Internet: <http://certification.controlunion.com>  
 3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-149	Emirati arabi uniti	X	X	X	X	X	X
AF-BIO-149	Afghanistan	X	X	X	X	X	X
AL-BIO-149	Albania	X	X	X	X	X	X
AM-BIO-149	Armenia	X	X	X	X	X	X
AO-BIO-149	Angola	X	X	X	X	X	X
AZ-BIO-149	Azerbaijan	X	X	X	X	X	X
BD-BIO-149	Bangladesh	--	X	X	X	X	X
BF-BIO-149	Burkina Faso	X	X	X	X	X	X
BI-BIO-149	Burundi	X	X	X	X	X	X
BJ-BIO-149	Benin	X	--	--	X	--	X
BM-BIO-149	Bermuda	X	X	X	X	X	X
BO-BIO-149	Bolivia	X	X	--	X	--	--
BR-BIO-149	Brasile	X	X	X	X	X	X
BT-BIO-149	Buthan	X	X	X	X	X	X
BW-BIO-149	Botswana	X	--	--	X	--	X
BY-BIO-149	Bielorussia	X	X	X	X	X	X
CA-BIO-149	Canada	--	--	X	--	--	--
CD-BIO-149	Repubblica democratica del Congo	X	X	X	X	X	X
CH-BIO-149	Svizzera	--	--	X	--	--	--
CI-BIO-149	Costa d'Avorio	X	X	X	X	X	X
CL-BIO-149	Cile	X	X	--	X	--	--
CM-BIO-149	Camerun	X	--	--	X	--	X
CN-BIO-149	Cina	X	X	X	X	X	X
CO-BIO-149	Colombia	X	X	X	X	X	X
CR-BIO-149	Costa Rica	--	X	X	--	X	--
CU-BIO-149	Cuba	X	--	--	X	--	X
CV-BIO-149	Capo Verde	X	--	--	X	--	--
CW-BIO-149	Curaçao	X	--	--	X	--	X
DJ-BIO-149	Gibuti	X	X	X	X	X	X
DO-BIO-149	Repubblica dominicana	X	X	X	X	X	X
DZ-BIO-149	Algeria	X	--	X	X	--	--
EC-BIO-149	Ecuador	X	X	X	X	X	X
EG-BIO-149	Egitto	X	X	X	X	X	X
ER-BIO-149	Eritrea	X	X	X	X	X	X
ET-BIO-149	Etiopia	X	X	X	X	X	X
FJ-BIO-149	Fiji	X	X	X	X	X	X
GH-BIO-149	Ghana	X	X	X	X	X	X
GM-BIO-149	Gambia	X	X	--	X	--	--
GN-BIO-149	Guinea	X	X	X	X	X	X

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GT-BIO-149	Guatemala	X	X	--	X	--	--
HK-BIO-149	Hong Kong	X	X	X	X	X	X
HN-BIO-149	Honduras	X	X	X	X	X	X
HT-BIO-149	Haiti	X	--	--	X	--	X
ID-BIO-149	Indonesia	X	X	X	X	X	X
IL-BIO-149	Israele (*)	--	X	X	--	X	--
IN-BIO-149	India	--	X	X	X	X	--
IQ-BIO-149	Iraq	X	X	X	X	--	X
IR-BIO-149	Iran	X	X	X	X	X	X
JP-BIO-149	Giappone	--	X	X	--	X	--
KE-BIO-149	Kenya	X	--	--	X	--	X
KG-BIO-149	Kirghizistan	X	X	X	X	X	X
KH-BIO-149	Cambogia	X	X	X	X	X	X
KR-BIO-149	Repubblica di Corea	X	X	X	--	X	X
KZ-BIO-149	Kazakhstan	X	X	X	X	X	X
LA-BIO-149	Laos	X	X	X	X	X	X
LK-BIO-149	Sri Lanka	X	X	X	X	X	X
LR-BIO-149	Liberia	X	X	X	X	X	X
LS-BIO-149	Lesotho	X	--	--	X	--	X
MA-BIO-149	Marocco	X	--	--	X	--	X
MD-BIO-149	Moldova	X	X	X	X	X	X
MG-BIO-149	Madagascar	X	X	X	X	X	X
MK-BIO-149	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X	X	X	X	X	X
ML-BIO-149	Mali	X	X	X	X	X	X
MY-BIO-149	Malaysia	X	X	X	X	X	X
MW-BIO-149	Malawi	X	--	--	X	--	X
MM-BIO-149	Myanmar / Birmania	X	X	X	X	X	X
MN-BIO-149	Mongolia	X	--	--	X	--	X
MU-BIO-149	Maurizio	X	X	X	X	X	X
MV-BIO-149	Maldive	X	--	X	X	--	--
MW-BIO-149	Malawi	X	--	--	X	--	X
MX-BIO-149	Messico	X	X	X	X	X	X
MY-BIO-149	Malaysia	X	X	X	X	X	X
MZ-BIO-149	Mozambico	X	X	X	X	X	X
NA-BIO-149	Namibia	X	--	--	X	--	X
NE-BIO-149	Niger	X	X	X	X	X	X
NG-BIO-149	Nigeria	X	X	X	X	X	X
NI-BIO-149	Nicaragua	X	X	--	X	--	--
NP-BIO-149	Nepal	X	X	X	X	X	X
PA-BIO-149	Panama	X	X	X	X	X	X
PE-BIO-149	Perù	X	X	X	X	X	X
PH-BIO-149	Filippine	X	X	X	X	X	X
PK-BIO-149	Pakistan	X	X	X	X	X	X

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PS-BIO-149	Territorio palestinese occupato	X	X	X	X	X	X
PY-BIO-149	Paraguay	X	X	X	X	X	X
RS-BIO-149	Serbia	X	X	X	X	X	X
RU-BIO-149	Russia	X	X	X	X	X	X
RW-BIO-149	Ruanda	X	X	X	X	X	X
SD-BIO-149	Sudan	X	X	--	X	--	--
SG-BIO-149	Singapore	X	X	X	X	X	X
SL-BIO-149	Sierra Leone	--	X	X	X	X	X
SN-BIO-149	Senegal	X	--	--	X	--	X
SO-BIO-149	Somalia	X	X	X	X	X	X
SR-BIO-149	Suriname	X	--	--	X	--	X
SS-BIO-149	Sud Sudan	X	X	X	X	X	X
SV-BIO-149	El Salvador	X	X	--	X	--	--
SY-BIO-149	Siria	X	X	X	X	X	X
SZ-BIO-149	Swaziland	X	--	--	X	--	X
TD-BIO-149	Ciad	X	X	X	X	X	X
TG-BIO-149	Togo	X	--	--	X	--	X
TH-BIO-149	Thailandia	X	X	X	X	X	X
TL-BIO-149	Timor Leste	X	X	X	X	X	X
TR-BIO-149	Turchia	X	X	X	X	X	X
TW-BIO-149	Taiwan	X	--	--	X	--	X
TZ-BIO-149	Tanzania	X	X	X	X	X	X
UA-BIO-149	Ucraina	X	X	X	X	X	X
UG-BIO-149	Uganda	X	X	X	X	X	X
US-BIO-149	Stati Uniti	--	--	X	--	--	--
UY-BIO-149	Uruguay	--	X	X	X	X	X
UZ-BIO-149	Uzbekistan	X	X	X	X	X	X
VN-BIO-149	Vietnam	X	X	X	X	X	X
XK-BIO-149	Kosovo (**)	X	X	X	X	X	X
ZA-BIO-149	Sud Africa	X	X	X	X	X	X
ZN-BIO-149	Zambia	X	X	X	X	X	X
ZW-BIO-149	Zimbabwe	X	--	--	X	--	X

(\*) I prodotti originari dei territori occupati da Israele dal giugno 1967 non sono certificati come biologici

(\*\*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Ecocert SA”

1. Indirizzo: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francia

2. Indirizzo Internet: <http://www.ecocert.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AD-BIO-154	Andorra	X	--	--	X	--	--
AE-BIO-154	Emirati arabi uniti	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-154	Afghanistan	X	X	--	X	--	--
AL-BIO-154	Albania	X	--	--	X	--	--
AM-BIO-154	Armenia	X	--	--	X	--	--
AZ-BIO-154	Azerbaijan	X	--	--	X	--	--
BA-BIO-154	Bosnia-Erzegovina	X	--	--	X	X	X
BD-BIO-154	Bangladesh	X	--	X	X	X	--
BF-BIO-154	Burkina Faso	X	X	--	X	X	X
BH-BIO-154	Bahrein	--	--	--	X	--	--
BI-BIO-154	Burundi	X	--	--	X	--	--
BJ-BIO-154	Benin	X	X	--	X	--	--
BN-BIO-154	Brunei	--	--	X	--	--	--
BR-BIO-154	Brasile	X	X	--	X	X	X
BS-BIO-154	Bahamas	X	--	--	X	--	--
BW-BIO-154	Botswana	X	--	--	--	--	--
BY-BIO-154	Bielorussia	X	--	--	X	--	--
BZ-BIO-154	Belize	X	--	--	X	--	--
CD-BIO-154	Repubblica democratica del Congo	X	--	--	X	--	--
CF-BIO-154	Repubblica centrafricana	X	--	--	X	--	--
CG-BIO-154	Congo (Brazzaville)	X	--	--	X	--	--
CI-BIO-154	Costa d'Avorio	X	X	--	X	--	--
CL-BIO-154	Cile	--	--	X	X	--	--
CM-BIO-154	Camerun	X	X	--	X	--	--
CN-BIO-154	Cina	X	X	X	X	X	X
CO-BIO-154	Colombia	X	X	--	X	X	X
CU-BIO-154	Cuba	X	--	--	X	X	--
CV-BIO-154	Capo Verde	X	--	--	X	--	--
DO-BIO-154	Repubblica dominicana	X	--	--	X	--	--
DZ-BIO-154	Algeria	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-154	Ecuador	X	X	X	X	X	--
EG-BIO-154	Egitto	X	X	--	X	--	--
ET-BIO-154	Etiopia	X	--	--	X	--	--
FJ-BIO-154	Figi	X	--	--	X	--	--
GE-BIO-154	Georgia	X	--	--	X	--	--
GH-BIO-154	Ghana	X	--	--	X	--	--
GM-BIO-154	Gambia	X	--	--	X	--	--
GN-BIO-154	Guinea	X	--	--	X	--	--
GQ-BIO-154	Guinea equatoriale	X	--	--	X	--	--
GT-BIO-154	Guatemala	X	--	--	X	--	--
GW-BIO-154	Guinea-Bissau	X	--	--	X	--	--
GY-BIO-154	Guyana	X	--	--	X	--	--
HK-BIO-154	Hong Kong	X	--	X	X	--	--
HN-BIO-154	Honduras	X	--	X	X	--	--
HT-BIO-154	Haiti	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-154	Indonesia	X	X	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
IN-BIO-154	India	--	--	X	X	X	--
IR-BIO-154	Iran	X	--	--	X	--	--
JO-BIO-154	Giordania	X	--	--	X	--	--
JP-BIO-154	Giappone	--	--	X	X	--	--
KE-BIO-154	Kenya	X	X	--	X	X	--
KG-BIO-154	Kirghizistan	X	--	--	X	X	--
KH-BIO-154	Cambogia	X	--	--	X	--	--
KM-BIO-154	Comore	X	--	--	X	--	--
KR-BIO-154	Repubblica di Corea	X	--	X	--	--	--
KW-BIO-154	Kuwait	X	--	--	X	--	--
KZ-BIO-154	Kazakhstan	X	--	--	X	X	--
LA-BIO-154	Laos	X	--	--	X	--	--
LI-BIO-154	Liechtenstein	X	--	--	--	--	--
LK-BIO-154	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
LR-BIO-154	Liberia	X	--	--	X	--	--
LS-BIO-154	Lesotho	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-154	Marocco	X	X	X	X	X	X
MC-BIO-154	Monaco	X	X	X	X	X	--
MD-BIO-154	Moldova	X	--	--	X	--	--
ME-BIO-154	Montenegro	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-154	Madagascar	X	X	X	X	X	X
MK-BIO-154	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X	--	--	X	--	X
ML-BIO-154	Mali	X	--	--	X	--	--
MM-BIO-154	Myanmar/ Birmania	X	--	--	X	--	--
MN-BIO-154	Mongolia	X	--	--	X	--	--
MR-BIO-154	Mauritania	X	--	--	X	--	--
MU-BIO-154	Maurizio	X	--	--	X	--	--
MW-BIO-154	Malawi	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-154	Messico	X	X	--	X	X	X
MY-BIO-154	Malaysia	--	X	--	X	--	--
MZ-BIO-154	Mozambico	X	X	X	X	--	--
NA-BIO-154	Namibia	X	--	--	X	--	--
NE-BIO-154	Niger	X	--	--	X	--	--
NG-BIO-154	Nigeria	X	--	--	X	--	--
NI-BIO-154	Nicaragua	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-154	Nepal	X	--	--	X	--	--
OM-BIO-154	Oman	X	--	--	X	--	--
PA-BIO-154	Panama	X	--	--	X	--	--
PE-BIO-154	Perù	X	X	X	X	X	X
PF-BIO-154	Polinesia Francese	X	--	--	X	--	--
PH-BIO-154	Filippine	X	X	--	X	X	X
PK-BIO-154	Pakistan	X	--	--	X	--	X
PS-BIO-154	Territorio palestinese occupato	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PY-BIO-154	Paraguay	X	X	--	X	X	--
RS-BIO-154	Serbia	X	X	--	X	--	X
RU-BIO-154	Russia	X	--	--	X	X	--
RW-BIO-154	Ruanda	X	--	--	X	--	--
SA-BIO-154	Arabia Saudita	X	--	--	X	X	X
SC-BIO-154	Seychelles	X	--	--	X	--	--
SD-BIO-154	Sudan	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-154	Singapore	X	--	--	X	--	--
SL-BIO-154	Sierra Leone	X	--	--	X	--	--
SN-BIO-154	Senegal	X	--	--	X	--	--
SO-BIO-154	Somalia	X	--	--	X	--	--
SR-BIO-154	Suriname	X	--	--	X	--	--
ST-BIO-154	Sao Tomè e Principe	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-154	El Salvador	X	--	--	X	--	--
SY-BIO-154	Siria	X	--	--	X	X	--
SZ-BIO-154	Swaziland	X	--	--	X	--	--
TD-BIO-154	Ciad	X	--	--	X	--	--
TG-BIO-154	Togo	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-154	Thailandia	X	X	X	X	X	X
TJ-BIO-154	Tagikistan	X	--	--	X	--	--
TL-BIO-154	Timor Leste	X	--	--	X	--	--
TM-BIO-154	Turkmenistan	X	--	--	X	--	--
TS-BIO-154	Tunisia	--	X	X	X	--	--
TR-BIO-154	Turchia	X	X	X	X	X	X
TW-BIO-154	Taiwan	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-154	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-154	Ucraina	X	X	--	X	X	--
UG-BIO-154	Uganda	X	X	--	X	X	--
US-BIO-154	Stati Uniti	--	--	X	--	--	--
UY-BIO-154	Uruguay	X	X	--	X	X	--
UZ-BIO-154	Uzbekistan	X	--	--	X	X	--
VE-BIO-154	Venezuela	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-154	Vietnam	X	X	X	X	--	--
VU-BIO-154	Vanuatu	X	--	--	X	--	X
WS-BIO-154	Samoa	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-154	Sud Africa	X	X	--	X	X	X
ZM-BIO-154	Zambia	X	X	--	X	--	--
ZW-BIO-154	Zimbabwe	X	--	--	X	--	X

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Ecoglobe”

1. Indirizzo: 1, Aram Khachaturyan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2. Indirizzo Internet: <http://www.ecoglobe.am>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di	Paese terzo	Categoria di prodotti
-----------	-------------	-----------------------



codice		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-112	Afghanistan	X	X	--	X	--	--
AM-BIO-112	Armenia	X	X	--	X	--	--
BY-BIO-112	Bieloussia	X	X	--	X	--	--
IR-BIO-112	Iran	X	X	--	X	--	--
KG-BIO-112	Kirghizistan	X	X	--	X	--	--
KZ-BIO-112	Kazakhstan	X	X	--	X	--	--
PK-BIO-112	Pakistan	X	X	--	X	--	--
RU-BIO-112	Russia	X	X	--	X	--	--
TJ-BIO-112	Tagikistan	X	X	--	X	--	--
TM-BIO-112	Turkmenistan	X	X	--	X	--	--
UA-BIO-112	Ucraina	X	X	--	X	--	--
ZU-BIO-112	Uzbekistan	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### **“Egyptian Center of Organic Agriculture (ECO)”**

1. Indirizzo: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Il Cairo, Egitto

2. Indirizzo Internet: <http://www.ecoa.com.eg/>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EG-BIO-164	Egitto	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### **“Ekoagros”**

1. Indirizzo: K. Donelaicio g. 33, 44240 Kaunas, Lituania

2. Indirizzo Internet: <http://www.ekoagros.lt>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BY-BIO-170	Bielorussia	X	X	--	--	--	--
KZ-BIO-170	Kazakhstan	X	--	--	--	--	X
RU-BIO-170	Russia	X	--	--	--	--	--
TJ-BIO-170	Tagikistan	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-170	Ucraina	X	X	--	--	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### **“Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”**

1. Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 Stati Uniti

2. Indirizzo Internet: <http://www.qcsinfo.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BS-BIO-144	Bahamas	X	--	--	X	--	X
CN-BIO-144	Cina	X	--	X	X	--	X
DO-BIO-144	Repubblica Dominicana	X	--	X	X	--	X
EC-BIO-144	Ecuador	X	--	X	X	X	X
GT-BIO-144	Guatemala	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
HN-BIO-144	Honduras	X	--	X	X	X	--
ID-BIO-144	Indonesia	X	--	X	X	--	--
JM-BIO-144	Giamaica	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-144	Messico	X	--	--	X	--	X
MY-BIO-144	Malaysia	X	--	--	X	--	X
NI-BIO-144	Nicaragua	X	--	X	X	--	X
PE-BIO-144	Perù	X	--	--	X	--	X
PH-BIO-144	Filippine	X	--	X	X	--	X
SV-BIO-144	El Salvador	X	--	X	X	--	X
TR-BIO-144	Turchia	X	--	--	X	--	X
TW-BIO-144	Taiwan	X	--	X	X	--	X
VN-BIO-144	Vietnam	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-144	Sud Africa	X	--	--	X	--	X

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### "IBD Certifications Ltd"

1. Indirizzo: Rua Armando de Barros 2275, Centr, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brazil

2. Indirizzo Internet: <http://www.ibd.com.br>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BR-BIO-122	Brasile	X	X	X	X	X	--
CN-BIO-122	Cina	X	--	--	X	X	--
MX-BIO-122	Messico	--	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### "IMOCert Latinoamérica Ltda."

1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Indirizzo Internet: <http://www.imo-la.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-123	Argentina	X	X	--	X	--	--
BO-BIO-123	Bolivia	X	X	--	X	--	--
BR-BIO-123	Brasile	X	X	--	X	--	--
BZ-BIO-123	Belize	X	X	--	X	--	--
CL-BIO-123	Cile	X	X	--	X	--	--
CO-BIO-123	Colombia	X	X	--	X	--	--
CR-BIO-123	Costa Rica	X	X	--	X	--	--
CU-BIO-123	Cuba	X	X	--	X	--	--
DO-BIO-123	Repubblica dominicana	X	X	--	X	--	--
EC-BIO-123	Ecuador	X	X	--	X	--	--
GY-BIO-123	Guyana	X	X	--	X	--	--
GT-BIO-123	Guatemala	X	X	--	X	--	--
HN-BIO-123	Honduras	X	X	--	X	--	--
HT-BIO-123	Haiti	X	X	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-123	Messico	X	X	--	X	--	--
NI-BIO-123	Nicaragua	X	X	--	X	--	--
PA-BIO-123	Panama	X	X	--	X	--	--
PE-BIO-123	Perù	X	X	--	X	--	--
PY-BIO-123	Paraguay	X	X	--	X	--	--
SR-BIO-123	Suriname	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-123	El Salvador	X	X	--	X	--	--
TT-BIO-123	Trinidad e Tobago	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-123	Uruguay	X	X	--	X	--	--
VE-BIO-123	Venezuela	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “IMO Control Private Limited”

1. Indirizzo: No. 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th “G” main, H.A.L., 2nd Stage, Bangalore 560008, India

2. Indirizzo Internet: [www.imocontrol.in](http://www.imocontrol.in)

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-147	Afghanistan	X	--	--	X	--	--
BD-BIO-147	Bangladesh	X	--	--	X	--	--
BT-BIO-147	Bhutan	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-147	Indonesia	X	--	--	X	--	--
IN-BIO-147	India	--	--	--	X	--	--
IR-BIO-147	Iran	X	--	--	X	--	--
LA-BIO-147	Laos	X	--	--	X	--	--
LK-BIO-147	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MV-BIO-147	Maldive	X	--	--	X	--	--
MY-BIO-147	Malaysia	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-147	Nepal	X	--	--	X	--	--
PG-BIO-147	Papua Nuova Guinea	X	--	--	X	--	--
PH-BIO-147	Filippine	X	--	--	X	--	--
PK-BIO-147	Pakistan	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-147	Thailandia	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-147	Vietnam	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “IMOsuisse AG”

1. Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

2. Indirizzo Internet: <http://www.imo.ch>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-143	Emirati arabi uniti	X	--	--	X	--	--
AF-BIO-143	Afghanistan	X	X	--	X	--	--
AL-BIO-143	Albania	X	--	--	X	--	--
AM-BIO-143	Armenia	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BA-BIO-143	Bosnia-Erzegovina	X	--	--	X	--	--
BD-BIO-143	Bangladesh	X	--	X	X	--	--
BF-BIO-143	Burkina Faso	X	--	--	--	--	--
BI-BIO-143	Burundi	X	--	--	X	--	--
BN-BIO-143	Brunei	--	--	X	--	--	--
BO-BIO-143	Bolivia	X	--	--	X	--	--
BS-BIO-143	Bahamas	--	--	--	X	--	--
CD-BIO-143	Repubblica democratica del Congo	X	--	--	X	--	--
CI-BIO-143	Costa d'Avorio	X	--	--	X	--	--
CL-BIO-143	Cile	X	X	X	X	--	X
CM-BIO-143	Camerun	X	--	--	--	--	--
CN-BIO-143	Cina	--	--	X	--	--	--
CO-BIO-143	Colombia	X	--	--	X	--	--
DO-BIO-143	Repubblica dominicana	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-143	Ecuador	X	--	X	--	--	--
ET-BIO-143	Etiopia	X	X	--	X	--	--
GH-BIO-143	Ghana	X	--	--	X	--	--
GM-BIO-143	Gambia	X	--	--	X	--	--
GT-BIO-143	Guatemala	X	--	--	X	--	--
HK-BIO-143	Hong Kong	--	--	X	--	--	--
HN-BIO-143	Honduras	--	--	X	X	--	--
HT-BIO-143	Haiti	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-143	Indonesia	X	--	--	X	--	--
IN-BIO-143	India	--	--	X	X	--	--
IR-BIO-143	Iran	X	--	--	X	--	--
JO-BIO-143	Giordania	X	--	--	X	--	--
JP-BIO-143	Giappone	--	--	--	X	--	--
KE-BIO-143	Kenia	X	--	--	X	--	--
KH-BIO-143	Cambogia	X	--	--	X	--	--
LA-BIO-143	Laos	X	--	--	X	--	--
LI-BIO-143	Liechtenstein	X	--	--	--	--	--
LK-BIO-143	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-143	Marocco	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-143	Madagascar	--	--	X	--	--	--
ML-BIO-143	Mali	X	--	--	--	--	--
MM-BIO-143	Myanmar/Birmania	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-143	Messico	X	X	--	X	--	--
MY-BIO-143	Malaysia	X	--	--	X	--	--
NA-BIO-143	Namibia	X	--	--	X	--	--
NE-BIO-143	Niger	X	--	--	X	--	--
NG-BIO-143	Nigeria	X	--	--	X	--	--
NI-BIO-143	Nicaragua	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-143	Nepal	X	--	--	X	--	--
OM-BIO-143	Oman	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PE-BIO-143	Perù	X	X	X	X	--	--
PH-BIO-143	Filippine	X	--	--	X	--	--
PK-BIO-143	Pakistan	X	--	--	X	--	--
PS-BIO-143	Territorio palestinese occupato	X	--	--	X	--	--
PY-BIO-143	Paraguay	X	--	--	X	--	--
RW-BIO-143	Ruanda	X	--	--	X	--	--
SA-BIO-143	Arabia Saudita	X	--	--	X	--	--
SD-BIO-143	Sudan	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-143	Singapore	--	--	--	X	--	--
SL-BIO-143	Sierra Leone	X	--	--	X	--	--
SR-BIO-143	Suriname	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-143	El Salvador	X	--	--	X	--	--
SY-BIO-143	Siria	X	--	--	--	--	--
TG-BIO-143	Togo	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-143	Thailandia	X	--	--	X	--	--
TW-BIO-143	Taiwan	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-143	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UG-BIO-143	Uganda	X	--	--	X	--	X
US-BIO-143	Stati Uniti	--	--	X	--	--	--
VE-BIO-143	Venezuela	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-143	Vietnam	X	--	X	X	--	--
ZA-BIO-143	Sud Africa	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Indocert”

1. Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2. Indirizzo Internet: <http://www.indocert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
IN-BIO-148	India	--	--	--	X	X	--
KH-BIO-148	Cambogia	X	--	--	--	--	--
LK-BIO-148	Sri Lanka	X	--	--	--	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1. Indirizzo: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italia

2. Indirizzo Internet: <http://www.icea.info>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-115	Emirati arabi uniti	X	X	--	X	--	--
AL-BIO-115	Albania	X	--	--	X	--	--
AM-BIO-115	Armenia	--	X	--	X	--	--
CI-BIO-115	Costa d'Avorio	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-115	Ecuador	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ET-BIO-115	Etiopia	X	--	--	--	--	--
IR-BIO-115	Iran	X	--	--	X	--	--
JP-BIO-115	Giappone	--	--	--	X	--	--
KZ-BIO-115	Kazakhstan	X	--	--	--	--	--
LB-BIO-115	Libano	--	--	--	X	--	--
LK-BIO-115	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MD-BIO-115	Moldova	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-115	Madagascar	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-115	Messico	X	X	--	X	--	--
MY-BIO-115	Malaysia	--	--	--	X	--	--
RU-BIO-115	Russia	X	X	--	X	--	--
SM-BIO-115	San Marino	--	--	--	X	--	--
SN-BIO-115	Senegal	X	--	--	X	--	--
SY-BIO-115	Siria	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-115	Thailandia	--	--	--	X	--	--
TR-BIO-115	Turchia	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-115	Ucraina	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-115	Uruguay	X	--	--	X	--	--
UZ-BIO-115	Uzbekistan	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-115	Vietnam	--	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Japan Organic and Natural Foods Association”

1. Indirizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl.,3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

2. Indirizzo Internet: <http://jona-japan.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-145	Cina	X	--	--	X	--	--
JP-BIO-145	Giappone	--	--	--	X	--	--
TW-BIO-145	Taiwan	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”

1. Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania

2. Sito Internet: <http://www.bcs-oeko.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-141	Emirati Arabi Uniti	X	X	--	X	X	--
AL-BIO-141	Albania	X	--	--	X	--	--
AM-BIO-141	Armenia	X	--	--	X	--	--
AO-BIO-141	Angola	X	--	--	X	--	--
AZ-BIO-141	Azerbaijan	X	--	--	X	--	--
BD-BIO-141	Bangladesh	X	--	X	X	X	X
BJ-BIO-141	Benin	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-141	Bolivia	X	--	--	X	--	--
BR-BIO-141	Brasile	X	X	--	X	X	--
BT-BIO-141	Buthan	X	--	--	X	--	X
BW-BIO-141	Botswana	X	--	--	X	--	--
BY-BIO-141	Bielorussia	X	--	--	X	X	--
CI-BIO-141	Costa d'Avorio	X	--	--	X	X	--
CL-BIO-141	Cile	X	X	X	X	--	X
CN-BIO-141	Cina	X	X	X	X	X	X
CO-BIO-141	Colombia	X	X	--	X	--	X
CR-BIO-141	Costa Rica	--	--	X	--	--	--
CU-BIO-141	Cuba	X	X	--	X	--	--
DO-BIO-141	Repubblica dominicana	X	--	--	X	--	--
DZ-BIO-141	Algeria	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-141	Ecuador	X	X	X	X	X	--
EG-BIO-141	Egitto	X	--	--	X	--	--
ET-BIO-141	Etiopia	X	X	--	X	X	--
FJ-BIO-141	Figi	X	--	--	X	--	X
GE-BIO-141	Georgia	X	--	--	X	X	--
GH-BIO-141	Ghana	X	--	--	X	--	--
GM-BIO-141	Gambia	X	--	--	X	--	--
GT-BIO-141	Guatemala	X	X	--	X	X	--
GW-BIO-141	Guinea-Bissau	X	--	--	X	--	X
HK-BIO-141	Hong Kong	X	--	X	X	--	--
HN-BIO-141	Honduras	X	--	--	X	X	--
HT-BIO-141	Haiti	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-141	Indonesia	X	--	X	X	--	--
IN-BIO-141	India	--	--	--	X	--	--
IR-BIO-141	Iran	X	X	--	X	--	--
JP-BIO-141	Giappone	--	--	--	X	--	--
KE-BIO-141	Kenya	X	X	--	X	X	--
KG-BIO-141	Kirghizistan	X	X	--	X	X	--
KH-BIO-141	Cambogia	X	--	--	X	--	--
KR-BIO-141	Repubblica di Corea	X	--	X	--	X	--
KZ-BIO-141	Kazakhstan	X	--	--	X	X	--
LA-BIO-141	Laos	X	X	--	X	--	--
LK-BIO-141	Sri Lanka	X	--	X	X	--	--
LR-BIO-141	Liberia	X	--	--	X	--	--
LS-BIO-141	Lesotho	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-141	Marocco	X	--	--	X	--	--
MD-BIO-141	Moldova	X	--	--	X	--	--
ME-BIO-141	Montenegro	X	--	--	X	--	--
MK-BIO-141	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X	--	--	X	--	--
MM-BIO-141	Myanmar/Birmania	X	X	X	X	--	--
MN-BIO-141	Mongolia	X	X	--	X	X	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MW-BIO-141	Malawi	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-141	Messico	X	X	--	X	X	--
MY-BIO-141	Malaysia	X	--	--	X	--	--
MZ-BIO-141	Mozambico	X	--	--	X	--	--
NA-BIO-141	Namibia	X	--	--	X	--	--
NI-BIO-141	Nicaragua	X	X	--	X	X	--
NP-BIO-141	Nepal	X	--	--	X	--	X
OM-BIO-141	Oman	X	--	--	X	X	--
PA-BIO-141	Panama	X	--	--	X	--	--
PE-BIO-141	Perù	X	X	--	X	X	--
PF-BIO-141	Polinesia francese	X	--	--	X	--	--
PG-BIO-141	Papua Nuova Guinea	X	--	--	X	--	X
PH-BIO-141	Filippine	X	--	X	X	--	--
PK-BIO-141	Pakistan	X	--	--	X	--	--
PY-BIO-141	Paraguay	X	X	--	X	X	--
RS-BIO-141	Serbia	X	--	--	X	--	--
RU-BIO-141	Russia	X	X	--	X	X	--
SA-BIO-141	Arabia Saudita	X	X	--	X	X	--
SD-BIO-141	Sudan	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-141	Singapore	X	--	--	X	--	X
SN-BIO-141	Senegal	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-141	El Salvador	X	X	--	X	X	--
SZ-BIO-141	Swaziland	X	--	--	X	--	--
TD-BIO-141	Ciad	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-141	Thailandia	X	X	X	X	X	--
TJ-BIO-141	Tagikistan	X	--	--	X	--	--
TM-BIO-141	Turkmenistan	X	--	--	X	--	--
TR-BIO-141	Turchia	X	X	--	X	X	--
TW-BIO-141	Taiwan	X	--	X	X	--	--
TZ-BIO-141	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-141	Ucraina	X	--	--	X	X	--
UG-BIO-141	Uganda	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-141	Uruguay	X	X	--	X	X	--
UZ-BIO-141	Uzbekistan	X	--	--	X	--	--
VE-BIO-141	Venezuela	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-141	Vietnam	X	--	X	X	--	--
XK-BIO-141	Kosovo *	X	--	--	X	X	--
ZA-BIO-141	Sud Africa	X	X	--	X	X	X
ZM-BIO-141	Zambia	X	--	--	X	--	--

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in riga con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Lacon GmbH”

1. Indirizzo: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania



2. Indirizzo Internet: <http://www.lacon-institut.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-134	Emirati Arabi Uniti	X	--	--	X	--	--
AZ-BIO-134	Azerbaigian	X	--	--	X	--	--
BA-BIO-134	Bosnia-Erzegovina	X	X	--	X	--	--
BD-BIO-134	Bangladesh	X	--	--	X	--	--
BF-BIO-134	Burkina Faso	X	X	--	X	--	--
BR-BIO-134	Brasile	X	X	--	X	--	--
BT-BIO-134	Bhutan	X	--	--	X	--	--
CL-BIO-134	Cile	X	X	--	X	--	--
CU-BIO-134	Cuba	X	X	--	X	--	--
DO-BIO-134	Repubblica Dominicana	X	--	--	X	--	--
ET-BIO-134	Etiopia	X	X	--	X	--	--
GH-BIO-134	Ghana	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-134	Indonesia	X	--	--	X	--	--
IN-BIO-134	India	--	X	--	X	--	--
KE-BIO-134	Kenya	X	--	--	X	--	--
KZ-BIO-134	Kazakhstan	X	--	--	--	--	--
LK-BIO-134	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-134	Marocco	X	X	--	X	--	--
MG-BIO-134	Madagascar	X	X	--	X	--	--
MK-BIO-134	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X	X	--	X	--	--
ML-BIO-134	Mali	X	--	--	X	--	--
MU-BIO-134	Maurizio	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-134	Messico	X	X	--	--	--	--
NA-BIO-134	Namibia	X	--	--	X	--	--
NG-BIO-134	Nigeria	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-134	Nepal	X	--	--	X	--	--
RS-BIO-134	Serbia	X	X	--	X	--	--
RU-BIO-134	Russia	X	--	--	--	--	--
SN-BIO-134	Senegal	X	X	--	X	--	--
SZ-BIO-134	Swaziland	X	--	--	X	--	--
TG-BIO-134	Togo	X	--	--	X	--	--
TR-BIO-134	Turchia	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-134	Tanzania	X	X	--	X	--	--
UA-BIO-134	Ucraina	X	--	--	--	--	--
UG-BIO-134	Uganda	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-134	Sud Africa	X	--	--	X	--	--
ZW-BIO-134	Zimbabwe	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Letis S.A.”**

1. Indirizzo: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentina

2. Indirizzo Internet: <http://www.letis.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-135	Argentina	--	--	X	X	--	--
BO-BIO-135	Bolivia	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-135	Ecuador	X	--	--	X	--	--
KY-BIO-135	Isole Cayman	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-135	Messico	X	--	--	--	--	--
PE-BIO-135	Perù	X	--	X	--	--	--
PY-BIO-135	Paraguay	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-135	Uruguay	X	--	--	--	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Mayacert”

1. Indirizzo: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2. Indirizzo Internet: <http://www.mayacert.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BZ-BIO-169	Belize	X	--	--	X	--	--
CO-BIO-169	Colombia	X	--	--	X	--	--
DO-BIO-169	Repubblica dominicana	X	--	--	X	--	--
GT-BIO-169	Guatemala	X	X	--	X	--	--
HN-BIO-169	Honduras	X	X	--	X	--	--
MX-BIO-169	Messico	X	X	--	X	--	--
NI-BIO-169	Nicaragua	X	X	--	X	--	--
PE-BIO-169	Perù	X	--	--	X	--	--
SV-BIO-169	El Salvador	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “NASAA Certified Organic Pty Ltd”

1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. Indirizzo Internet: <http://www.nasaa.com.au>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-119	Australia	--	--	--	X	--	--
CN-BIO-119	Cina	X	--	--	X	--	--
ID-BIO-119	Indonesia	X	--	--	X	--	--
LK-BIO-119	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MY-BIO-119	Malaysia	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-119	Nepal	X	--	--	X	--	--
PG-BIO-119	Papua Nuova Guinea	X	--	--	X	--	--
SB-BIO-119	Isole Salomone	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-119	Singapore	X	--	--	X	--	--
TL-BIO-119	Timor Leste	X	--	--	X	--	--
TO-BIO-119	Tonga	X	--	--	X	--	--
WS-BIO-119	Samoa	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“OneCert International PVT Ltd.”**

1. Indirizzo: H-08, Mansarovar Industrial Area, mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India

2. Indirizzo Internet: <http://www.onecert.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-152	Emirati arabi uniti	--	--	--	X	--	--
BD-BIO-152	Bangladesh	X	--	--	X	--	--
CN-BIO-152	Cina	X	--	--	X	--	--
ET-BIO-152	Etiopia	X	--	--	X	--	--
GH-BIO-152	Ghana	X	--	--	X	--	--
IN-BIO-152	India	--	--	--	X	--	--
KH-BIO-152	Cambogia	X	--	--	X	--	--
LA-BIO-152	Laos	X	--	--	X	--	--
LK-BIO-152	Sri Lanka	X	--	--	X	--	--
MM-BIO-152	Myanmar/Birmania	X	--	--	X	--	--
MZ-BIO-152	Mozambico	X	--	--	X	--	--
NP-BIO-152	Nepal	X	--	--	X	--	--
OM-BIO-152	Oman	X	--	--	X	--	--
RU-BIO-152	Russia	X	--	--	X	--	--
SA-BIO-152	Arabia Saudita	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-152	Singapore	--	--	--	X	--	--
TH-BIO-152	Thailandia	X	--	--	X	--	--
TZ-BIO-152	Tanzania	X	--	--	X	--	--
UG-BIO-152	Uganda	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-152	Vietnam	X	--	--	X	--	--
WS-BIO-152	Samoa	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Oregon Tilth”**

1. Indirizzo: 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti

2. Indirizzo Internet: <http://tilth.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-116	Bolivia	X	--	--	--	--	--
CL-BIO-116	Cile	X	--	--	X	--	--
CN-BIO-116	Cina	--	--	--	X	--	--
HN-BIO-116	Honduras	--	--	--	X	--	--
MX-BIO-116	Messico	X	--	--	X	X	--
PN-BIO-116	Panama	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organic agriculture certification Thailand”**

1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2. Indirizzo Internet: <http://www.actorganic-cert.or.th>

## 3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-121	Indonesia	X	--	--	X	--	--
LA-BIO-121	Laos	X	--	--	X	--	--
MY-BIO-121	Malaysia	--	--	--	X	--	--
MM-BIO-121	Birmania / Myanmar	--	--	--	X	--	--
MY-BIO-121	Malaysia	--	--	--	X	--	--
NP-BIO-121	Nepal	--	--	--	X	--	--
TH-BIO-121	Thailandia	X	--	--	X	--	--
VN-BIO-121	Vietnam	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organic Certifiers”**

1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.organiccertifiers.com>

## 3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KR-BIO-106	Repubblica di Corea	X	--	--	--	--	--
ID-BIO-106	Indonesia	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-106	Messico	X	--	--	--	--	--
PH-BIO-106	Filippine	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organic Control System”**

1. Indirizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

2. Indirizzo Internet: <http://www.organica.rs>

## 3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ME-BIO-162	Montenegro	X	--	--	X	--	--
RS-BIO-162	Serbia	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organic crop improvement association”**

1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ocia.org>

## 3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GT-BIO-120	Guatemala	X	X	--	X	--	--
JP-BIO-120	Giappone	--	X	--	X	--	--
MX-BIO-120	Messico	X	X	--	X	--	--
NI-BIO-120	Nicaragua	X	X	--	X	--	--
PE-BIO-120	Perù	X	X	--	X	--	--
SV-BIO-120	El Salvador	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organic Standard”**

1. Indirizzo: 38-B, Velyka Vasylkivska St, office 20, Kyiv city, 01004, Ucraina

2. Indirizzo Internet: <http://www.organicstandard.com.ua>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-108	Armenia	X	--	--	X	--	--
AZ-BIO-108	Azerbaijan	X	--	--	X	--	--
BY-BIO-108	Bielorussia	X	X	X	X	X	X
GE-BIO-108	Georgia	X	X	--	X	--	--
KG-BIO-108	Kirghizistan	X	--	--	X	--	--
KZ-BIO-108	Kazakhstan	X	--	--	X	X	--
MD-BIO-108	Moldova	X	--	--	X	--	--
RU-BIO-108	Russia	X	--	--	X	X	--
TJ-BIO-108	Tagikistan	X	--	--	X	--	--
UA-BIO-108	Ucraina	X	X	X	X	X	X
UZ-BIO-108	Uzbekistan	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organización Internacional Agropecuaria”**

1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires — Argentina

2. Indirizzo Internet: <http://www.oia.com.ar>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-110	Argentina	--	--	X	X	--	--
BO-BIO-110	Bolivia	X	--	--	X	--	--
BR-BIO-110	Brasile	X	--	X	X	--	--
CL-BIO-110	Cile	X	--	--	X	--	--
EC-BIO-110	Equador	X	--	--	X	--	--
MX-BIO-110	Messico	X	--	--	X	--	--
PN-BIO-110	Panama	X	--	--	X	--	--
PE-BIO-110	Perù	X	--	--	X	--	--
PY-BIO-110	Paraguay	X	--	--	X	--	--
UY-BIO-110	Uruguay	X	X	X	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Organska Kontrola”**

1. Indirizzo: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

2. Indirizzo Internet: <http://www.organskakontrola.ba>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BA-BIO-101	Bosnia-Erzegovina	X	X	--	X	--	--
ME-BIO-101	Montenegro	X	X	--	X	--	--
RS-BIO-101	Serbia	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“ORSER”**

1. Indirizzo: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turchia
2. Indirizzo Internet: <http://www.orser.com.tr>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-166	Turchia	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.”**

1. Indirizzo: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Giappone
2. Indirizzo Internet: <http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
JP-BIO-167	Giappone	--	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Quality Assurance International”**

1. Indirizzo: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA
2. Indirizzo Internet: <http://www.qai-inc.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-113	Messico	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Quality Partner”**

1. Indirizzo: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgio
2. Indirizzo Internet: <http://www.quality-partner.be>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-168	Indonesia	--	--	X	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione, alghe e vino
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

**“Soil Association Certification Limited”**

1. Indirizzo: South Plaza, Markborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito
2. Indirizzo Internet: <http://www.soilassociation.org/certification>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BS-BIO-142	Bahamas	X	--	--	X	--	--
BZ-BIO-142	Belize	X	--	--	X	--	--
CM-BIO-142	Camerun	--	X	--	X	--	--
CO-BIO-142	Colombia	--	--	--	X	--	--
DZ-BIO-142	Algeria	X	--	--	X	--	--
EG-BIO-142	Egitto	X	--	--	X	--	--
GH-BIO-142	Ghana	X	--	--	X	--	--
HK-BIO-142	Hong Kong	X	--	--	X	--	--

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BS-BIO-142	Bahamas	X	--	--	X	--	--
IR-BIO-142	Iran	X	--	--	X	--	--
KE-BIO-142	Kenya	X	--	--	X	--	--
MW-BIO-142	Malawi	X	--	--	X	--	--
SG-BIO-142	Singapore	X	--	--	X	--	--
TH-BIO-142	Thailandia	X	--	--	X	--	--
UG-BIO-142	Uganda	X	--	--	X	--	--
VE-BIO-142	Venezuela	X	--	--	--	--	--
VN-BIO-142	Vietnam	X	--	--	X	--	--
WS-BIO-142	Samoa	X	--	--	X	--	--
ZA-BIO-142	Sud Africa	X	X	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Suolo e Salute srl”

1. Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

2. Indirizzo Internet: <http://www.suoloesalute.it>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
DO-BIO-150	Repubblica Dominicana	X	--	--	X	--	--
EG-BIO-150	Egitto	X	--	--	--	--	--
SM-BIO-150	San Marino	X	--	--	--	--	--
SN-BIO-150	Senegal	X	--	--	--	--	--
UA-BIO-150	Ucraina	X	--	--	--	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “TUV Nord Integra”

1. Indirizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio

2. Indirizzo Internet: <http://www.tuv-nord-integra.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BF-BIO-160	Burkina Faso	X	--	--	X	--	--
CM-BIO-160	Camerun	X	--	--	X	--	--
EG-BIO-160	Egitto	X	--	--	X	--	--
CI-BIO-160	Costa d'Avorio	X	--	--	X	--	--
JO-BIO-160	Giordania	X	--	--	X	--	--
MG-BIO-160	Madagascar	X	--	--	X	--	--
ML-BIO-160	Mali	X	--	--	X	--	--
MA-BIO-160	Marocco	X	--	--	X	--	--
CW-BIO-160	Curacao	X	--	--	X	--	--
SN-BIO-160	Senegal	X	--	--	X	--	--

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

#### “Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs””

1. Indirizzo: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Lettonia

2. Indirizzo Internet: [www.stc.lv](http://www.stc.lv)

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
RU-BIO-173	Russia	X	X	--	X	X	X
UA-BIO-173	Ucraina	X	X	--	X	X	X

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018

*All IV modificato con art. 1 Reg. UE 1267/2011;  
 modificato con art. 2 Reg (UE) 126/2012  
 modificato con art. 1 Reg (UE) 508/2012  
 modificato con art. 1 Reg (UE) 751/2012  
 modificato con art. 1 Reg (UE) 125/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 519/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 567/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 586/2013  
 modificato con art. 1 Reg. (UE) 355/2014  
 modificato con art. 2 Reg. (UE) 644/2014  
 modificato con art. 2 Reg. (UE) 829/2014  
 modificato con art. 1 Reg. UE 1287/2014  
 modificato con art. 1 Reg. UE 131/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 931/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 1980/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 2345/2015  
 modificato con art. 1 Reg. UE 459/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 910/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 1330/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 2259/2016  
 modificato con art. 1 Reg. UE 872/2017*



## ALLEGATO V

**CERTIFICATO DI ISPEZIONE  
PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI NELL'UNIONE EUROPEA**

1. Organismo o autorità di controllo emittente (nome, indirizzo e codice)		2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - articolo 33, paragrafo 2 <input type="checkbox"/> o - articolo 33, paragrafo 3 <input type="checkbox"/>		
3. N. di serie del certificato di ispezione		4. Esportatore (nome e indirizzo)		
5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)		6. Organismo o autorità di controllo (nome, indirizzo e codice)		
7. Paese di origine		8. Paese di esportazione		
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata		10. Paese di destinazione		
11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)		12. Primo destinatario del prodotto nell'Unione (nome e indirizzo)		
13. Descrizione dei prodotti				
Codice NC	Denominazione commerciale	Numero di colli	Numero del lotto	Peso netto
14. Numero del container	15. Numero del sigillo	16. Peso lordo totale		
17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata nell'Unione				
Modalità				
Identificazione				
Documento di trasporto internazionale				

18. Dichiarazione dell'autorità o dell'organismo di controllo emittente di cui alla casella 1.	
Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e al sistema di ispezione del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007	
Data	
Nome e firma del responsabile	Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio
19. Deposito doganale <input type="checkbox"/> Perfezionamento attivo <input type="checkbox"/>	
Nome e indirizzo dell'operatore:	
Organismo o autorità di controllo (nome, indirizzo e codice):	
Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo:	
20. Verifica della partita e vidimazione da parte della competente dello Stato membro interessato	
Autorità e Stato membro:	
Data:	
Nome e firma del responsabile	Timbro
21. Dichiarazione del primo consegnatario.	
Si certifica che il ricevimento dei prodotti è avvenuto in conformità dell'articolo 34, del regolamento (CE) n. 889/2008.	
Nome della società:	Data:
Nome e firma del responsabile	

Note

- Casella 1: Nome, indirizzo e codice dell'organismo o dell'autorità di controllo competente nel paese terzo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tale organismo compila anche le caselle da 4 a 18.
- Casella 2: Indica le disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti.
- Casella 3: Numero di serie del certificato assegnato automaticamente dal sistema informatico veterinario integrato TRACES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 13 *bis*, paragrafo 3.
- Casella 4: Nome e indirizzo dell'operatore che esporta i prodotti dal paese indicato nella casella 8. L'esportatore è l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti di cui alla casella 13, e che sigilla i prodotti in imballaggi o contenitori adeguati a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
- Casella 5: L'operatore o gli operatori che hanno fabbricato o trasformato i prodotti nel paese terzo di cui alla casella 7.
- Casella 6: L'organismo (gli organismi) o l'autorità (le autorità) di controllo cui compete la sorveglianza della conformità della produzione o trasformazione dei prodotti alle norme di produzione biologica nel paese indicato nella casella 7.
- Casella 7: Per paese di origine si intende il paese (i paesi) in cui il prodotto è stato prodotto/coltivato o trasformato.
- Casella 8: Per paese di esportazione si intende il paese in cui il prodotto ha subito l'ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 ed è stato sigillato in imballaggi o contenitori adeguati.
- Casella 9: Per paese di sdoganamento si intende il paese nel quale la partita è immessa in libera pratica nell'Unione europea. Per punto di entrata si intende il punto di immissione in libera pratica ed è identificato con il codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE, cinque caratteri alfabetici).
- Casella 10: Per paese di destinazione si intende il paese del primo destinatario nell'Unione europea.
- Casella 11: Nome, indirizzo e numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nell'Unione europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la partita per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea.
- Casella 12: Nome e indirizzo del primo destinatario della spedizione nell'Unione europea. Per primo destinatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la partita e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo destinatario compila anche la casella 24.
- Casella 13: Descrizione dei prodotti compresi i codici della nomenclatura combinata per i prodotti interessati (ove possibile a 8 cifre), denominazione commerciale, numero di colli (numero di scatole, cartoni, sacchi, secchi, ecc.), numero di lotto e peso netto.
- Casella 14: Facoltativo
- Casella 15: Facoltativo
- Casella 16: Peso lordo totale espresso nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)
- Casella 17: Mezzi di trasporto in arrivo al punto di entrata.
- Modalità di trasporto: aereo, nave, ferrovia, autocarro, altro.  
Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio.  
In caso di trasporto via traghetto, indicare l'identificazione dell'autocarro e del traghetto.
- Casella 18: Dichiarazione dell'autorità o dell'organismo di controllo che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.
- Casella 19: Deve essere compilata dall'autorità competente dello Stato membro interessato o dall'importatore.
- Casella 20: Deve essere compilata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, se del caso, prima delle operazioni di preparazione o suddivisione nelle circostanze di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e al momento della verifica della partita conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.
- Casella 21: Deve essere compilata dal primo destinatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

---

*Allegato V modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016*

## ALLEGATO VI

**ESTRATTO N..... DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE  
PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELL'UNIONE EUROPEA**

1. Organismo o autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di base (nome, indirizzo e codice)	2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - articolo 33, paragrafo 2 <input type="checkbox"/> o - articolo 33, paragrafo 3 <input type="checkbox"/>			
3. N. di serie del certificato di ispezione di base	4. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)			
5. Organismo o autorità di controllo (nome, indirizzo e codice)	6. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)			
7. Paese di origine	8. Paese di esportazione			
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata	10. Paese di destinazione			
11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)				
12. Descrizione dei prodotti  <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:center">Codice NC</td> <td style="text-align:center">Numero di colli</td> <td style="text-align:center">Peso netto del lotto e peso netto della partita originale</td> </tr> </table>		Codice NC	Numero di colli	Peso netto del lotto e peso netto della partita originale
Codice NC	Numero di colli	Peso netto del lotto e peso netto della partita originale		
13. Dichiarazione della competente autorità nazionale dello Stato membro interessato che valida l'estratto del certificato.  Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una partita scortata da un certificato originale di ispezione avente il numero di serie indicato nella casella 3:  Autorità e Stato membro: .....  Data: .....  Nome e firma del responsabile <span style="float:right">Timbro</span>				

**14. Dichiarazione del consegnatario del lotto.**

Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'articolo 34, del regolamento (CE) n. 889/2008.

Nome della società

Data:

Nome e firma del responsabile

Note

Estratto n. ....: Il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della partita originale.

Casella 1: Nome, indirizzo e codice dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di ispezione di base.

Casella 2: Indica le disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente estratto; indicare le disposizioni particolari di importazione della partita (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).

Casella 3: Numero di serie del certificato di base assegnato automaticamente dal sistema informatico veterinario integrato TRACES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 13 *bis*, paragrafo 3.

Casella 4: L'operatore che provvede materialmente a suddividere la partita originale in lotti o l'operatore responsabile per tale operazione.

Casella 5: Organismo o autorità responsabile del controllo sull'operatore che ha suddiviso la partita.

Caselle 6, 7 e 8: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.

Caselle 9: Per paese di sdoganamento si intende il paese nel quale la partita è immessa in libera pratica nell'Unione europea. Per punto di entrata si intende il punto di immissione in libera pratica ed è identificato con il codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE, cinque caratteri alfabetici).

Casella 10: Per paese di destinazione si intende il paese del primo destinatario nell'Unione europea.

Casella 11: Destinatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nell'Unione europea.

Casella 12: Descrizione dei prodotti compresi i codici della nomenclatura combinata per i prodotti interessati (ove possibile a 8 cifre), numero di colli (numero di scatole, cartoni, sacchi, secchi, ecc.) e peso netto espresso nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.) nonché il peso netto indicato nella casella 13 del certificato di ispezione di base.

Casella 13: Deve essere compilata dall'autorità competente dello Stato membro interessato per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

Casella 14: Deve essere compilata dal destinatario al ricevimento del lotto, una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

*Allegato VI modificato con art. 1 Reg. UE 1842/2016  
modificato con art. 2 Reg. UE 872/2017*

Allegato VII  
**Tavola di concordanza di cui all'articolo 20**

<b>Regolamento (CE) n. 345/2008</b>	<b>Regolamento (CE) n. 605/2008</b>	<b>Presente regolamento</b>
–	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
–	Articolo 1, paragrafo 2	–
–	Articolo 2, frase introduttiva e punto 1)	Articolo 2, frase introduttiva e punto 1)
	–	Articolo 2, punto 2)
	Articolo 2, punto 2)	Articolo 2, punto 3)
	Articolo 2, punto 3)	Articolo 2, punto 4)
	Articolo 2, punto 4)	–
	Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, punto 5)
–	–	Articolo 3
–	–	Articolo 4
–	–	Articolo 5
–	–	Articolo 6
Articolo 1	–	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1	–	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	–	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	–	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4	–	Articolo 8, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2
–	–	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 5		Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 6		Articolo 9, paragrafi 3 e 4
–	–	Articolo 10
–	–	Articolo 11
–	–	Articolo 12
–	Articoli 3 e 4	Articolo 13
–	Articolo 5	Articolo 14
–	Articolo 6	Articolo 15
–	–	Articolo 16
–	–	Articolo 17
–	Articolo 7, paragrafo 1	-
–	Articolo 7, paragrafo 2	-
–	–	Articolo 18
–	–	Articolo 19
Articolo 3	Articolo 8	Articolo 20
Articolo 4	Articolo 9	Articolo 21
Allegato II	–	–
–	–	Allegato I
–	–	Allegato II
Allegato I	–	Allegato III
–	–	Allegato IV
–	Allegato I	Allegato V
–	Allegato II	Allegato VI
Allegato III	Allegato IV	Allegato VII